

## Osservazioni ricevute dalla Commissione sulle Parti II e III della bozza delle nuove Regole di catalogazione

### *Premessa*

Sono raccolte in questo documento, in sintesi, le osservazioni ricevute dalla Commissione riguardo alle bozze di norme via via pubblicate, insieme ai chiarimenti e ai commenti che le osservazioni stesse hanno richiesto o suscitato.

Ci auguriamo di favorire anche con questa iniziativa lo sviluppo del dibattito e della riflessione sulle norme in corso di elaborazione e sulle problematiche catalografiche, vecchie e nuove, che il nuovo codice dovrà considerare, per indirizzare i catalogatori verso le soluzioni più corrette e più efficaci, e di fornire ulteriori chiarimenti su alcuni punti che potevano risultare non chiaramente enunciati.

Abbiamo ritenuto preferibile riassumere le osservazioni, per quanto possibile, disponendole secondo i paragrafi delle norme a cui si riferiscono, invece di riportarle per intero o letteralmente. Sono state omesse osservazioni superate (p.es. la segnalazione di errori o inesattezze in versioni delle norme poi sostituite da versioni corrette) e valutazioni, o altri commenti, non rivolti a richiedere chiarimenti o a suggerire soluzioni differenti.

Si avverte che solo due dei documenti di osservazioni ricevuti sono relativi al testo complessivo delle Parti II e III (nella loro prima versione pubblicata), mentre tutti gli altri erano relativi a versioni precedenti di singoli capitoli. I riferimenti ai paragrafi delle norme sono stati quindi aggiornati alla numerazione attuale, ma le osservazioni stesse si inserivano, ovviamente, nel contesto della versione a cui si riferivano, e anche per questo motivo non si prestavano ad essere riportate per esteso.

Molte osservazioni ricevute hanno dato origine a correzioni, modifiche o riformulazioni dei punti interessati. Nel documento si accenna in vari punti a queste modifiche, che saranno visibili nelle versioni rivedute delle Parti II e III. La versione riveduta della Parte III è in corso di pubblicazione (gennaio 2007), mentre quella della Parte II è in preparazione.

In alcuni casi le osservazioni ricevute hanno fatto riferimento alla bozza di *Dichiarazione di principi internazionali di catalogazione* redatta a seguito del Meeting di Francoforte del 2003 ed emendata negli incontri successivi. La Commissione segue con attenzione questo lavoro, a cui partecipano alcuni suoi membri. Come è noto, d'altra parte, il lavoro non è ancora concluso e su questioni importanti la discussione è tuttora in corso. Si ritiene quindi prematuro considerare la bozza dei nuovi Principi sostitutiva dei Principi di Parigi del 1961, formalmente approvata da delegazioni ufficiali di tutto il mondo sotto l'egida dell'Unesco.

In conclusione, teniamo a sottolineare che sia i testi diffusi dalla Commissione sia i commenti contenuti in questo documento riflettono un lavoro tuttora in corso, con molti aspetti complessi sui quali il dibattito all'interno della Commissione stessa non è esaurito. Le osservazioni inviate alla

Commissione costituiscono sempre lo spunto per un riesame delle scelte compiute e queste, così come i commenti contenuti in questo documento, non si possono considerare definitive.

Si precisa, infine, che i documenti di osservazioni sono stati di solito indirizzati solo alla Commissione (o in qualche caso informalmente a suoi membri), salvo i pareri inviati dalla Commissione Catalogazione e indicizzazione dell'AIB, che sono pubblicati nelle pagine web della stessa Commissione all'indirizzo <<http://www.aib.it/aib/commiss/catal/catal.htm>>.

Si ringraziano per le osservazioni inviate:

- Diego Maltese
- Carlo Revelli
- Giuliana Saporì
  
- Associazione italiana biblioteche, Commissione catalogazione e indicizzazione
- Biblioteca nazionale centrale di Firenze, Ufficio catalogazione
- Gruppo di lavoro del *Nuovo Soggettario*
- Gruppo di lavoro IAML-Italia
- Gruppi di lavoro SBN sulla musica e sulle fotografie
- Istituto centrale per il catalogo unico, Laboratorio per la bibliografia retrospettiva
- Joint Steering Committee for Revision of AACR
- Redazione della *Bibliografia nazionale italiana*.

OSSERVAZIONI SULLA PARTE II: OPERE E ESPRESSIONI .....	6
OSSERVAZIONI GENERALI.....	6
Riferimenti alle opere e alle pubblicazioni nelle norme.....	6
Rapporto tra titoli uniformi e titoli propri delle pubblicazioni.....	6
0. DEFINIZIONI.....	6
0.1. Opera.....	6
0.1.1. Definizione.....	6
0.1.3. Opere che sono il risultato di attività particolari.....	8
0.1.4. Raccolte.....	8
0.2. Espressione.....	8
0.2.1. Definizione.....	8
1. TITOLI UNIFORMI .....	8
1.0. Definizione e ambito di applicazione.....	8
1.0.3. Impiego del titolo uniforme.....	8
1.0.4. Titoli uniformi collettivi.....	9
1.0.5. Aggiunte convenzionali al titolo uniforme.....	9
1.0.6. Visualizzazione del titolo uniforme.....	9
1.1. Scelta del titolo uniforme.....	10
1.1.1. Titolo prevalentemente usato.....	11
1.1.1.1. <i>Sigle e altre espressioni abbreviate</i> .....	11
1.1.2. Opere note con titoli tradizionali o designazioni convenzionali.....	12
1.1.2.2. <i>Manoscritti o documenti noti con designazioni tradizionali o convenzionali</i> .....	12
1.1.2.3. <i>Testi sacri</i> .....	12
1.1.2.4. <i>Opere liturgiche e altre opere di carattere religioso</i> .....	13
1.1.2.6. <i>Trattati e convenzioni internazionali</i> .....	13
1.1.3. Forme varianti di un titolo.....	13
1.1.3.1. <i>Forme in alfabeti o sistemi di scrittura diversi</i> .....	13
1.1.3.3. <i>Forme con varianti grafiche o errori</i> .....	14
1.1.4. Parti di opere, opere che si riferiscono ad altre e opere che fanno parte di cicli.....	14
1.1.4.1. <i>Parti di opere</i> .....	14
1.2. Elementi del titolo uniforme e loro ordine.....	15
1.2.2. Espressioni introduttive e finali.....	15
1.2.4. Formulazioni di responsabilità legate al titolo.....	15
1.3. Qualificazioni e altri elementi usati per distinguere titoli identici.....	16
1.4. Aggiunte convenzionali al titolo uniforme.....	16
1.4.1. Lingua.....	16
1.4.2. Forma di realizzazione.....	16
1.4.3. Antologie.....	17
1.5. Titoli uniformi collettivi.....	17
1.5.1. Raccolte di opere di un autore o di autori in collaborazione.....	17
1.5.3. Titoli collettivi per raggruppare opere indipendenti dello stesso genere.....	17
2. ESPRESSIONI DI UNA STESSA OPERA.....	18
2.1. Edizioni varianti e versioni alternative.....	18
2.4. Traduzioni.....	18
2.5. Trascrizioni di opere musicali.....	19
2.6. Riproduzioni.....	19
2.7. Versioni per modalità diverse di fruizione.....	19
3. OPERE NUOVE CONNESSE AD OPERE PREESISTENTI.....	19
3.1. Rifacimenti, riscritture, rielaborazioni.....	19
3.1.1. Trasposizioni di genere o stile.....	20
4. OPERE CONTENUTE IN UNA PUBBLICAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI TITOLI UNIFORMI.....	20
4.2. Pubblicazioni che contengono parti di un'opera.....	20
4.2.2. Pubblicazioni che contengono più parti di un'opera.....	20
4.4. Pubblicazioni che contengono più opere o contributi aggiuntivi.....	20
4.4.2. Contributi subordinati o aggiuntivi.....	20
5. ACCESSO DA ALTRI TITOLI.....	20
APPENDICE: INTESTAZIONI UNIFORMI PER LE EDIZIONI DELLA BIBBIA.....	21
OSSERVAZIONI SULLA PARTE III: RESPONSABILITÀ.....	23
0. DEFINIZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	23
0.1. Definizione.....	23
0.1.4. Responsabilità indirette.....	23

0.1.5. Responsabilità per la pubblicazione e la produzione materiale .....	23
0.2. Livelli, gradi e tipi di responsabilità.....	23
0.2.2. Responsabilità d'autore e responsabilità di carattere diverso .....	23
0.2.3. Responsabilità principale, coordinata e secondaria .....	24
0.2.4. Tipi di responsabilità .....	24
0.3. Intestazione uniforme .....	24
OSSERVAZIONI GENERALI RELATIVE A <i>INTESTAZIONE UNIFORME PER LE PERSONE</i> E <i>INTESTAZIONE UNIFORME PER GLI ENTI</i> .....	25
Intestazioni uniformi e archivi di autorità .....	25
Forma dei nomi secondo le regole di catalogazione e nell'indicizzazione per soggetto .....	25
Uso dell'espressione <i>Scelta del nome</i> .....	26
Indicazione dei rinvii.....	26
Forme originali e forme italiane.....	26
Qualificazioni per distinguere omonimi.....	26
Richiami o rinvii reciproci .....	26
Esempi.....	27
1. <i>INTESTAZIONE UNIFORME PER LE PERSONE</i> .....	27
1.1. Scelta del nome .....	27
1.1.1. Nome prevalentemente usato.....	28
1.1.1.1. <i>Pseudonimi, nomi assunti e soprannomi</i> .....	28
1.1.1.2. <i>Pseudonimi collettivi e nomi convenzionali</i> .....	28
1.1.2. Cambiamento di nome.....	29
1.1.2.2. <i>Sovrani, papi e capi di collettività religiose</i> .....	29
1.1.3. Forme varianti di un nome .....	29
1.1.3.1. <i>Forme in alfabeti o sistemi di scrittura diversi</i> .....	29
1.1.3.4. <i>Forme con varianti grammaticali</i> .....	30
1.1.3.5. <i>Forme con varianti grafiche o errori</i> .....	30
1.2. Ordine degli elementi del nome .....	30
1.2.1. Nomi di persone vissute in epoca antica o medievale .....	31
1.2.1.2. <i>Nomi in forma inversa</i> .....	31
1.2.2. Nomi di persone vissute in epoca moderna o contemporanea.....	31
1.2.2.1. <i>Uso nazionale per la scelta del primo elemento</i> .....	31
1.2.2.3. <i>Cognomi composti</i> .....	32
1.2.2.4. <i>Nomi di persone identificate con un titolo o un predicato nobile</i> .....	33
1.2.2.5. <i>Nomi assunti, pseudonimi o soprannomi costituiti da più elementi</i> .....	33
1.2.2.6. <i>Iniziali</i> .....	33
1.3. Qualificazioni .....	34
1.3.1. Qualificazioni legate al nome .....	34
1.3.2. Qualificazioni per distinguere omonimi .....	34
1.3.2.1. <i>Qualificazioni abituali</i> .....	34
1.4. Rinvii.....	34
2. <i>INTESTAZIONE UNIFORME PER GLI ENTI</i> .....	35
2.0. Definizione e ambito di applicazione.....	35
2.0.2. Nome dell'ente .....	35
2.0.3. Trasformazioni degli enti e cambiamenti di nome .....	35
2.0.3.1. <i>Cambiamenti minori del nome</i> .....	36
2.1. Scelta del nome .....	37
2.1.1. Nome prevalentemente usato.....	37
2.1.1.2. <i>Intitolazioni o denominazioni particolari e indicazioni di luogo</i> .....	38
2.1.2. Forme varianti di un nome .....	38
2.1.2.2. <i>Forme in lingue diverse</i> .....	38
2.1.3. Enti subordinati o collegati ad altri enti.....	39
2.1.3.1. <i>Enti subordinati registrati in forma autonoma</i> .....	39
2.1.3.2. <i>Enti subordinati registrati in forma gerarchizzata</i> .....	39
2.1.4. Enti territoriali .....	39
2.1.4.1. <i>Scelta del nome geografico o della denominazione ufficiale o tradizionale</i> .....	39
2.1.4.2. <i>Qualificazioni degli enti territoriali</i> .....	41
2.1.4.4. <i>Organi di enti territoriali</i> .....	42
2.1.5. Enti religiosi .....	43
2.1.5.2. <i>Istituti di vita consacrata e religiosa</i> .....	43
2.1.5.3. <i>Circoscrizioni territoriali ecclesiastiche</i> .....	44
2.1.5.5. <i>Enti religiosi subordinati e organi di enti religiosi</i> .....	44
2.1.5.6. <i>Organi della Chiesa cattolica ed enti collegati</i> .....	44

2.1.6. Enti a carattere occasionale .....	44
2.1.6.1. <i>Nome formale che identifica un ente a carattere occasionale</i> .....	44
2.2. Elementi del nome e loro ordine .....	45
2.2.1. Articoli iniziali .....	45
2.2.2. Nomi di persona nel nome di un ente .....	45
2.2.4. Numeri nel nome di un ente .....	46
2.2.5. Indicazione del luogo o della sede.....	46
2.3. Qualificazioni.....	47
2.3.2. Qualificazioni per distinguere enti omonimi .....	47
2.3.2.1. <i>Qualificazione della sigla con la forma per esteso del nome</i> .....	47
2.3.2.2. <i>Qualificazioni di luogo</i> .....	47
3. RESPONSABILITÀ PER L'OPERA .....	47
3.0. Opere anonime o di attribuzione controversa.....	48
3.0.1. Opere di cui non si conosce l'autore .....	48
3.0.3. Opere di attribuzione controversa o attribuite erroneamente.....	48
3.1. Opere di cui si conosce l'autore .....	48
3.2. Opere in collaborazione .....	49
3.2.1. Opere con uno o più autori principali .....	49
3.2.4. Forme particolari di collaborazione.....	49
3.2.4.4. <i>Tesi e dissertazioni accademiche</i> .....	49
3.3. Raccolte e collezioni .....	49
3.3.1. Raccolte.....	49
4. RESPONSABILITÀ PER PARTICOLARI ESPRESSIONI .....	50

## OSSERVAZIONI SULLA PARTE II: OPERE E ESPRESSIONI

### OSSERVAZIONI GENERALI

#### Riferimenti alle opere e alle pubblicazioni nelle norme

È stato osservato che, nelle parti dedicate al trattamento delle *opere*, vi sono spesso riferimenti alle *pubblicazioni* (delle opere stesse). P.es. nel par. **0.1.1 A Definizioni** si fa riferimento al fatto che un'opera può essere pubblicata in una o più parti, e in seguito si fa spesso riferimento a come si presentano le edizioni dell'opera stessa (titolo e suoi complementi, formulazioni di responsabilità, etc.), o l'unica edizione nel caso – molto frequente – di opere pubblicate una volta sola.

Ciò non costituisce una contraddizione (o un elemento spurio), poiché il catalogo si occupa delle opere solo in quanto siano state oggetto di pubblicazione (o comunque registrate in qualche forma materiale presa in considerazione per il catalogo) e riflette necessariamente le decisioni intenzionali degli autori e degli altri soggetti coinvolti nella produzione delle pubblicazioni. Sono questi soggetti, di norma, ad assegnare i titoli alle opere, ad abbandonarli e sostituirli, e a stabilire chi e come assuma la responsabilità di ciò che viene pubblicato (p.es., stabilendo l'ordine in cui si presentano più coautori, o chi debba figurare come autore principale e chi come collaboratore).

In linea di principio, l'attività di catalogazione, anche al livello del lavoro di autorità relativo all'identificazione degli autori e delle opere, ha lo scopo di riunire insieme la segnalazione delle pubblicazioni pertinenti a una ricerca (come indicato dai Principi di Parigi e da altre definizioni delle funzioni del catalogo), sulla base degli elementi forniti dalle pubblicazioni stesse e di altre fonti (p.es. repertori bibliografici, biografici, etc.), non di censire testi o persone indipendentemente dalle pubblicazioni.

#### Rapporto tra titoli uniformi e titoli propri delle pubblicazioni

È stato osservato che in questa parte il necessario collegamento tra i titoli propri delle singole pubblicazioni e il titolo uniforme scelto per identificare l'opera si configura come un rinvio, sullo stesso piano di eventuali rinvii da titoli varianti anche non desunti da pubblicazioni, mentre il titolo proprio costituisce, o può o dovrebbe costituire, un oggetto di ricerca autonomo, che conduca alle pubblicazioni che lo recano (solo a quelle, e non a tutte le edizioni dell'opera).

L'osservazione evidenzia un problema importante, su cui la Commissione sta riflettendo. Infatti, nella maggior parte dei casi il titolo uniforme scelto coincide esattamente con un titolo proprio (anzi con il titolo proprio usato più spesso nelle edizioni di una determinata opera), e inversamente le espressioni che figurano come titoli propri nelle pubblicazioni sono comunemente usate anche per far riferimento all'opera in generale. Ciò vale, come si discute più avanti (cfr. l'*Appendice: Intestazioni uniformi per le edizioni della Bibbia*), anche nel caso di forme del titolo in lingue diverse, normalmente usate dai parlanti di ciascuna lingua per indicare l'opera in quanto tale e non solo le traduzioni in quella lingua.

Non sembra che ci si trovi di fronte, quindi, a titoli con carattere diverso, ma semplicemente a usi diversi (di riferimento o di citazione, in termini linguistici) di uno stesso titolo. Diversi non sembrano quindi i titoli in sé, ma piuttosto le modalità di ricerca che l'utente può voler attivare utilizzando una certa espressione.

Il problema si presenta nello stesso modo, a livello teorico, per i nomi degli autori, anche se in pratica i nomi sono quasi sempre usati solo in funzione di riferimento (per rintracciare una determinata persona o un determinato ente, piuttosto che per selezionare le sole pubblicazioni in cui la persona sia indicata con una particolare forma del nome).

La Commissione intende riflettere ulteriormente su questo problema, eventualmente anche con sperimentazioni. È bene comunque ribadire, come è stato più volte mostrato nella letteratura specialistica ma non è sempre tenuto presente, che il titolo uniforme scelto per un'opera non è semplicemente *un* titolo fra gli altri, ma un dispositivo che richiede, oltre alla scelta di una particolare forma, la creazione di un reticolo di collegamenti che vi conducano da tutti gli altri titoli che possono essere usati per fare riferimento a una certa opera. All'utente che inizi la sua ricerca con qualsiasi titolo, insomma, occorre sempre segnalare quale è la forma (o il punto del catalogo) che gli permette di recuperare ed esaminare tutte le edizioni dell'opera che si può indicare con quel titolo, come indicano i Principi di Parigi.

## 0. DEFINIZIONI

### 0.1. Opera

#### 0.1.1. Definizione

È stato osservato che non viene definito il termine *titolo* e che sono poi usate numerose locuzioni che comprendono questa parola e di cui sarebbe utile chiarire il significato.

La Commissione si ripromette di dotare il codice sia di un indice analitico, che rinvii fra l'altro ai punti in cui un termine o un'espressione vengono definiti, sia di un glossario.

In linea generale, ritiene comunque opportuno che i termini impiegati, se il loro valore può essere incerto, siano definiti o spiegati nel momento in cui vengono introdotti, nel contesto delle norme relative, piuttosto che in una parte separata del codice. In particolare, alcuni termini utilizzati nelle parti pubblicate verranno

definiti nella parte introduttiva, in preparazione. Il valore di varie espressioni usate in questa parte, tuttavia, è in molti casi chiarito dal contesto, o da prendere nel significato ordinario dell'espressione stessa piuttosto che in un'accezione tecnica (p.es. «tradizionale», «d'uso comune», «d'uso corrente», etc.).

**0.1.1 A.** Per *opera* si intende una creazione intellettuale o artistica rappresentata da un testo, una musica o un'altra forma di espressione (un balletto, un film, etc.) o da un oggetto materiale o un manufatto (un disegno, una scultura, etc.).

È stato osservato che vi sono *oggetti* (p.es. gli oggetti naturali) che non si possono considerare *opere*.

La norma, tuttavia, indica che per *opera* si intende «una creazione intellettuale o artistica» e questa può, sia pure in circostanze particolari, essere «rappresentata ... da un oggetto materiale» differente da un manufatto (p.es. nel caso di un'opera d'arte d'avanguardia, di un campione scientifico, etc.). La definizione, comunque, comprende eventuali oggetti materiali solo quando *rappresentino* una creazione intellettuale o artistica.

**0.1.1 B.** Un'opera non ha necessariamente carattere di originalità dal punto di vista del contenuto, ma può essere prodotta, p.es., stendendo, componendo o assemblando in una forma determinata, con l'attribuzione di un titolo che la identifichi, informazioni di dominio pubblico oppure opere preesistenti o loro parti.

È stato osservato che all'opera è tradizionalmente associato un carattere di originalità, che dovrebbe essere tenuto in considerazione.

Il par. **0.1.1 B**, in effetti, ha proprio lo scopo di avvertire che la connotazione tradizionale, che associa il termine *opera* a realizzazioni di alta qualità e originalità, non ha rilievo in ambito catalografico. Il catalogo segnala infatti *qualsiasi* opera, indipendentemente dalla sua qualità e originalità, raggruppandone le manifestazioni, se sono più di una. Ai fini catalografici, quindi, ha rilievo solo il fatto che i contenuti di una particolare pubblicazione siano riconducibili a una (o più) espressioni di una (o più) opere preesistenti (come indicato nel par. 2), oppure no. In questo secondo caso, il prodotto realizzato costituisce un'opera nuova, indipendentemente dalla sua qualità e dalla sua originalità (che non sarebbe possibile, né pertinente agli scopi del catalogo, sindacare).

**0.1.1 C.** Una raccolta di opere di autori diversi o anonime si considera come un'opera, ai fini catalografici, quando è identificata nel suo complesso da un titolo (vedi il par. 0.1.4).

È stata notata la diversità di trattamento fra raccolte dotate di un titolo d'insieme e pubblicazioni che, pur contenendo più opere, mancano di un titolo d'insieme utilizzabile per identificare la raccolta in quanto tale.

Questa diversità sembra necessaria e inevitabile, in quanto non può essere il catalogatore, ordinariamente, a "creare" titoli d'insieme per identificare contenuti compositi, né si può negare che, quando una raccolta ha un titolo d'insieme, essa sarà normalmente citata e conosciuta con quello, e potrà essere oggetto, come opere unitarie, di più pubblicazioni, versioni diverse, rivedute o ampliate, traduzioni, etc. In linea di principio non è compito del catalogatore "battezzare" le entità che non si sono date o non hanno ricevuto un nome (p.es. gruppi di persone senza nome o gruppi di testi senza un titolo d'insieme), mentre è suo compito raggruppare ciò che è relativo a una particolare entità, dotata di un nome o di un titolo, anche se questa viene indicata in forme diverse (o l'indicazione manca in alcuni casi mentre figura in altri).

È stato osservato inoltre che potrebbe essere utile avvertire già in questo punto che la considerazione della raccolta come un'opera non esclude la considerazione delle opere che la raccolta stessa contiene.

Si ritiene, tuttavia, che la precisazione non sia necessaria, dato che la definizione stessa parla di «una raccolta di opere». Il trattamento delle opere contenute in una raccolta viene esposto in punti successivi.

**0.1.1 D.** Rappresentano la medesima opera tutte le realizzazioni che, secondo le norme che seguono, sono considerate versioni o modificazioni (*espressioni*) che non danno origine a un'opera nuova, distinta da quella preesistente. Un'opera può quindi essere rappresentata da più espressioni, realizzate dall'autore (o dagli autori) che l'hanno concepita o da altri, e ogni espressione può essere registrata o riprodotta e messa a disposizione in una o più pubblicazioni diverse (*edizioni* o *manifestazioni*), generalmente in una pluralità di esemplari prodotti attraverso mezzi meccanici o elettronici.

È stato osservato che vi sono opere realizzate in un unico originale (p.es. le opere d'arte) e che, nel caso dei manoscritti, la manifestazione è rappresentata da un unico esemplare.

La definizione parla, in effetti, di registrazioni o riproduzioni *generalmente* in più esemplari, in quanto questa è la condizione tipica del trattamento bibliografico (differente teoricamente e storicamente dalla catalogazione di oggetti unici). Come verrà chiarito nella parte introduttiva, le norme hanno come oggetto primario le pubblicazioni (e quindi, p.es., eventuali riproduzioni di opere d'arte, piuttosto che gli originali stessi, descritti di norma da istituti diversi dalle biblioteche e con metodi propri), pur potendo essere

utilizzate anche per materiali differenti che una biblioteca desidera includere nei cataloghi insieme alle pubblicazioni.

### 0.1.3. Opere che sono il risultato di attività particolari

È stato osservato che può essere discutibile l'esempio della *Oratio dominica in CLV linguas versa et exoticis characteribus plerumque expressa*.

La valutazione dell'oggetto della pubblicazione, indubbiamente, può essere a volte controversa o incerta. Per questo motivo la norma individua un punto di riferimento obiettivo, per raggiungere una ragionevole uniformità, nel titolo e negli altri elementi di presentazione. Nel caso specifico, *Oratio dominica* è il titolo che identifica normalmente, in latino, una delle più comuni preghiere (cfr. il par. 1.1.4.2 C), e costituirebbe una forzatura non necessaria e fuorviante considerarlo come titolo di un'opera di Giambattista Bodoni. Il nome dello stampatore potrà invece costituire punto di accesso alla specifica pubblicazione.

### 0.1.4. Raccolte

È stato osservato che si potrebbero accettare come titoli d'insieme anche alcuni dei casi indicati come esempi non accettati (p.es. *The drawings of Leonardo and Michelangelo*).

La norma, in effetti, era stata inizialmente formulata in maniera meno restrittiva, ma è poi sembrato opportuno non ammettere titoli di questo genere come titoli d'insieme validi perché ciò porterebbe a dover formulare, p.es. nel caso citato, *tre* titoli uniformi (per la raccolta nel suo complesso e per la scelta di opere di ciascuno dei due autori) invece dei *due* effettivamente necessari (per la scelta di opere di ciascun autore). Il titolo della pubblicazione costituirà comunque punto di accesso, come titolo proprio, e non sembra opportuno creare anche un titolo uniforme corrispondente, essendo privo di interesse autonomo.

## 0.2. Espressione

### 0.2.1. Definizione

Per *espressione* si intende la specifica forma intellettuale o artistica che un'opera ha assunto in una sua particolare realizzazione.

È stato osservato che si potrebbero omettere gli aggettivi «intellettuale o artistica».

Tuttavia, la precisazione è utile per chiarire che non si considera qui (a livello dell'espressione) la semplice forma materiale.

## 1. TITOLI UNIFORMI

### 1.0. Definizione e ambito di applicazione

#### 1.0.3. Impiego del titolo uniforme

Ogni opera deve essere rappresentata da un solo titolo uniforme e questo deve riferirsi a una sola opera. Pertanto, se un'opera è conosciuta con più titoli o con più forme di un titolo, si adotta come titolo uniforme uno solo dei titoli o una sola forma del titolo.

Titoli che si riferiscono a opere diverse ma che risulterebbero formalmente identici vengono distinti mediante qualificazioni o altri elementi appropriati (vedi il par. 1.3).

È stato osservato che l'ultima frase dovrebbe già specificare che non si ricorre a qualificazioni se i titoli vengono distinti dal nome dell'autore.

Questo chiarimento verrà aggiunto nella versione riveduta delle norme.

La registrazione del titolo uniforme è obbligatoria anche quando questo coincide con il titolo della singola pubblicazione. Nel caso di opere di cui si conosca una sola edizione, con un titolo idoneo a identificarle, il titolo proprio della pubblicazione può essere usato anche come titolo uniforme.

È stato osservato che, in questi casi, il titolo proprio dovrebbe valere automaticamente anche come titolo uniforme, senza ripetizione.

È sicuramente conveniente, in pratica, che il catalogatore possa registrare il titolo proprio anche come titolo uniforme senza inserirlo materialmente due volte (ossia in maniera automatica). Tuttavia, è bene chiarire che i due dati (titolo proprio e titolo uniforme, anche se identico al titolo proprio) devono essere distinti, ossia deve essere stato deciso e registrato che il titolo proprio vale anche come titolo uniforme per quell'opera. Vi possono essere infatti registrazioni in cui il titolo proprio *non* è stato convalidato anche come titolo uniforme, e casi nei quali si assegnano più titoli uniformi e deve essere registrato esplicitamente se anche il titolo proprio ha un corrispettivo come titolo uniforme oppure no.



#### 1.0.4. Titoli uniformi collettivi

I titoli uniformi collettivi, o convenzionali, sono titoli di raggruppamento formulati dal catalogatore in maniera normalizzata per registrare e organizzare nel catalogo raccolte di opere di uno stesso autore oppure più opere o pubblicazioni indipendenti che sia opportuno trattare collettivamente o collegare fra loro.

E' stato osservato che i titoli uniformi collettivi (per brevità TUC) hanno carattere differente dai titoli uniformi ordinari (per brevità TU), che identificano una particolare opera, e hanno piuttosto «natura classificatoria» relativamente alle pubblicazioni (piuttosto che alle opere).

Le differenze di base fra i TUC, come titoli di raggruppamento, di carattere convenzionale, per raccolte o insiemi di opere, e i TU ordinari sono in effetti esplicitate nella definizione sopra riportata.

La scelta dell'espressione *titoli uniformi collettivi*, fra altre scelte possibili, segue la prassi consolidata in strumenti di riferimento prodotti dall'IFLA, in particolare il formato Unimarc (*Collective uniform title*, campo 501; cfr. analogamente, in Unimarc/A, i campi 235 e 245).

Dal punto di vista terminologico, tuttavia, la Commissione intende modificare l'espressione, nella versione riveduta delle norme, in *titoli collettivi uniformi*.

L'aggiunta esplicativa dell'aggettivo *convenzionale*, nella definizione, vuole evidenziare che si tratta di un elemento formulato secondo specifiche convenzioni in ambito catalografico (così come avviene p.es. per le aggiunte al TU), e quindi, in particolare, nella lingua del catalogo (indipendentemente dalla nazionalità e dalla lingua dell'autore le cui opere sono raccolte). Questa caratteristica, infatti, non emerge esplicitamente dall'espressione *collettivi*, anche se vi è implicita. L'aggettivo *convenzionale* (ossia basato su una convenzione o un accordo, di solito per esigenze pratiche) si può applicare, ovviamente, anche a elementi diversi dal TUC, o basati su convenzioni d'altra origine o d'altro genere (cfr. p.es. i par. 1.1.2.2 e 1.1.2.5).

Il nesso fra TU e TUC, nonostante le differenze evidenziate dalla definizione, è molto stretto, perché solo creando un apposito titolo di raggruppamento (o un dispositivo analogo) è possibile separare, per ciascun autore, le opere singole dalle raccolte di più opere. Altrimenti, tramite il nome di un autore sarebbero reperibili solo le edizioni di opere singole, oppure le opere singole stesse verrebbero a confondersi in una lista costituita in misura più o meno ampia da titoli di raccolte. Sarebbe così in gran parte vanificata la possibilità di offrire all'utente una ricerca o una visualizzazione per opere, come indicano i Principi di Parigi (secondo i quali il catalogo deve mostrare «quali opere di un particolare autore e quali edizioni di una particolare opera siano nella biblioteca»). La presentazione delle opere di un autore e delle edizioni di ciascuna è concetto alquanto diverso dalla visualizzazione di tutte le pubblicazioni con cui un autore sia connesso, anche se queste ultime comprendono le precedenti.

Per le raccolte di opere di uno stesso autore, quindi, il TUC rappresenta quell'entità indicata dai teorici come *oeuvre* o *opus*, che in pratica costituisce sia un obiettivo di ricerca frequente sia l'oggetto di numerose pubblicazioni (integrali o selettive).

Al di fuori del caso delle raccolte di opere di uno stesso autore, il TUC può costituire uno strumento – d'impiego sempre *facoltativo* – per facilitare la ricerca e il controllo di titoli uniformi specifici, in particolare quando questi siano poco significativi o poco noti. Comunque, il TUC non si sostituisce al TU specifico di ciascuna opera, ma offre soltanto uno strumento di collegamento fra più TU autonomi. Non ha quindi il carattere delle "intestazioni formali" anteriori ai Principi di Parigi, che erano assegnate direttamente alle pubblicazioni al posto dei loro punti di accesso ordinari, ma può rispondere alle esigenze che erano state all'origine di quelle pratiche.

#### 1.0.5. Aggiunte convenzionali al titolo uniforme

Per identificare, raggruppare e ordinare le singole diverse espressioni o famiglie di espressioni (versioni, traduzioni, etc.) di un'opera, o le loro edizioni o manifestazioni, il titolo uniforme dell'opera può essere integrato con elementi aggiuntivi.

Sembra utile ricordare che le *aggiunte convenzionali* ai titoli uniformi sono cosa del tutto distinta dalle *qualificazioni* dei titoli uniformi, dato che i due concetti vengono assimilati in uno dei commenti inviati alla Commissione.

Le *qualificazioni*, infatti, integrano il titolo uniforme quando è necessario per distinguere *opere diverse* (par. 1.0.3), mentre le *aggiunte* a un titolo uniforme specificano caratteristiche delle diverse espressioni di *una stessa opera*.

Può accadere però che vi sia qualche analogia tra le caratteristiche indicate nelle qualificazioni e nelle aggiunte: la qualificazione <*poema tedesco*>, p.es., può essere usata per distinguere una delle opere diverse intitolate *Merlin*, mentre l'aggiunta (*in tedesco*) può essere usata per raggruppare le traduzioni di una stessa opera (p.es. la *Bibbia*) in tedesco, separatamente dalle traduzioni della stessa opera in altre lingue.

Differiscono comunque, oltre alla finalità, la formulazione e il segno di punteggiatura usati.

#### 1.0.6. Visualizzazione del titolo uniforme

[...] Nelle liste o indici i titoli uniformi a cui corrisponde un'intestazione principale devono essere visualizzati insieme a questa [...]. Il titolo uniforme e la relativa intestazione possono essere

presentati in posizioni distinte, accompagnati da indicazioni esplicative, oppure l'una di seguito all'altro, separati da una barra diagonale.

È stato osservato che il nome dell'autore potrebbe accompagnare il titolo uniforme solo quando necessario per distinguere opere diverse con lo stesso titolo, analogamente alle qualificazioni ordinarie.

È opportuno innanzitutto sottolineare che non si prevede la registrazione del nome dell'autore *in aggiunta* al titolo uniforme, ma solo la sua *visualizzazione*, in maniera automatica, vicino al titolo della sua opera, quando non sia già presente in altra posizione. Si prevede quindi che il dato sia registrato *una sola volta*, per la sua funzione di intestazione (ossia come legame di responsabilità), e non ripetuto due volte, come elemento di distinzione fra titoli uguali e come legame di responsabilità. Allo stesso modo, esso dovrà essere visualizzato una sola volta (non due), di seguito al titolo in alcune circostanze (p.es. in una lista alfabetica di titoli) e in una posizione autonoma nelle altre (p.es. visualizzando le opere di un autore, oppure una singola registrazione).

Sarebbe possibile, naturalmente, considerare l'(eventuale) autore dell'opera semplicemente come una delle possibili qualificazioni di un titolo uniforme in caso di omonimia del titolo stesso, ma questa ipotesi appare sconsigliabile sotto il profilo pratico (in quanto la qualificazione andrebbe aggiunta caso per caso, e nel preciso momento in cui insorgesse l'omonimia, mentre l'intestazione è legata una volta per tutte, dalla prima registrazione del titolo uniforme, e senza duplicazione di lavoro) e poco convincente sotto il profilo teorico (dato che moltissimi titoli, per numerose importanti categorie di opere, sono evidentemente concepiti per avere valore identificante insieme al nome dell'autore, e non da soli, pur se vi sono altri casi e generi di opere per i quali il titolo viene attribuito con intenzione distintiva indipendentemente dall'eventuale autore).

Nella discussione teorica è stato più volte evidenziato che la maniera normale di identificare le opere, in molti contesti anche al di fuori dall'ambito catalografico, è con il loro titolo e il loro autore, se c'è, e non con il loro titolo soltanto.

Non risulta persuasiva l'idea di considerare l'uso frequentissimo di titoli di natura descrittiva (nella saggistica, nella produzione normativa e amministrativa di enti di qualsiasi genere, nella musica classica e in molti altri generi di opere) come fonte di spiacevoli omonimie, da risolvere tramite qualificazioni *ad hoc*. Sul piano empirico, numerosi sondaggi mostrano che la stragrande maggioranza di quelle che risulterebbero - in mancanza del nome dell'autore - come omonimie sono invece occorrenze del tutto normali dell'uso di titoli descrittivi da parte di autori diversi, mentre le omonimie che effettivamente richiedono l'aggiunta di qualificazioni appropriate sono spesso una piccola minoranza.

Dal punto di vista pratico, inoltre, trattare l'indicazione dell'autore come qualificazione comporterebbe lo spiacevole inconveniente che, nella visualizzazione dell'elenco delle opere di un autore, i titoli uniformi si presenterebbero accompagnati, in maniera ridondante e con ogni probabilità disomogenea (a seconda delle omonimie effettivamente esistenti) e frastornante, da una ripetizione del suo nome. Al contrario, utilizzando il titolo uniforme e la relativa intestazione principale come elementi distinti ma connessi, senza duplicazioni o sovrapposizioni, è possibile nella maniera più semplice presentare sia una lista di titoli di opere sintetica ma perspicua (in quanto accanto a ogni titolo compare il nome del relativo autore, se c'è) sia, a seguito di una ricerca o selezione tramite il nome dell'autore, una lista sintetica e non ridondante dei relativi titoli uniformi.

L'uso della barra diagonale, impiegata a questo scopo anche dalla Bibliothèque nationale de France (si veda p.es. il suo archivio di autorità, disponibile in rete) e in altre applicazioni, si basa evidentemente sull'analogia con lo stesso segno usato come punteggiatura convenzionale nella descrizione. Anche altri segni, come quello di uguale, sono già adoperati sia nella descrizione bibliografica sia, con valore identico o analogo, per elementi di accesso. Nei due ambiti saranno invece diverse, com'è ovvio, la trascrizione delle informazioni o la loro formalizzazione (p.es., nell'ambito della descrizione i nomi sono riportati nella forma diretta dell'uso linguistico, mentre nell'intestazione viene portato in prima posizione l'elemento più significativo).

È stato osservato, inoltre, che il concetto di intestazione principale è stato tradizionalmente riferito alla registrazione bibliografica della *pubblicazione*, piuttosto che all'*opera*.

Le norme tradizionali di scelta dell'intestazione, infatti, non separano in maniera chiara e compiuta la problematica della responsabilità principale, d'autore, per un'opera (indipendente dalla presentazione delle singole pubblicazioni), da quella dell'individuazione dell'opera principale (abbia o non abbia un autore) in una pubblicazione di contenuto composito. Per esempio, l'autore del *Candide* (e quindi intestazione principale per quell'opera) è sempre Voltaire, ma quando il *Candide* è pubblicato a seguire il *Candido* di Leonardo Sciascia l'intestazione per Voltaire viene trattata, nelle normative tradizionali, come un'intestazione secondaria (mentre, logicamente, ad avere carattere subordinato, nella singola pubblicazione, è la sua opera, non la sua responsabilità).

Dal punto di vista pratico, nel catalogo del SBN sono fin dall'origine previste relazioni di responsabilità a livello del titolo uniforme, ossia dell'opera. Non sono invece ancora realizzate procedure che consentano di "importare" nella registrazione bibliografica, senza ricrearlo, il reticolo invariante costituito dal titolo uniforme di un'opera e dalle relative responsabilità (principali, coordinate o secondarie), oltre che da eventuali altri elementi.

## 1.1. Scelta del titolo uniforme

È stato osservato che non è chiara la distinzione tra il par. 1.1.1 e il par. 1.1.2, relativo alle opere «generalmente note con titoli tradizionali o convenzionali», e più in generale tra espressioni come «comunemente conosciuto», «generalmente noto», «correntemente usato», etc.

Il par. 1.1.2 si riferisce ad alcune categorie di opere (classici soprattutto antichi e medievali; testi sacri o liturgici; costituzioni, leggi e trattati; generi classici di opere musicali) che pongono problemi particolari. Si tratta infatti di opere spesso molto note in forma indiretta (perché citate, oggetto di studio, etc.), per le quali la verifica di quale sia il titolo prevalente nelle edizioni può essere inutilmente onerosa (nei casi in cui le edizioni sono numerosissime) o poco indicativa (p.es. per le leggi e i trattati, pubblicati di rado in forma autonoma e da soli, per le opere musicali indicate con la forma di composizione e un numero, o per opere antiche di cui non esistano o siano rare le edizioni recenti).

È più opportuno quindi dare la preferenza al titolo con il quale opere di questi generi sono registrate nelle opere di consultazione, o con il quale sono correntemente citate (nel caso, p.es., dei trattati), e prevedere una formulazione normalizzata quando gli stessi elementi possono presentarsi in vari modi senza differenze sostanziali (p.es. per il numero, l'anno e il titolo delle leggi, o per le opere musicali identificate tramite la forma di composizione, un numero ed altri elementi come l'organico o la tonalità).

È bene sottolineare che il titolo uniforme scelto secondo queste indicazioni corrisponderà molto spesso - anche se non necessariamente - al titolo che in effetti prevale anche nelle edizioni (o almeno in quelle recenti).

Dal punto di vista terminologico, si osserva che i termini *tradizionale* e *convenzionale* possono in concreto sovrapporsi (p.es. quando un titolo d'origine convenzionale si sia consolidato nel tempo) ma mantengono un significato distinto, dato che il primo si riferisce al costituirsi di una tradizione, tramite un uso ripetuto nel tempo, anche senza alcuna convenzionalità, mentre il secondo si applica anche quando non si è ancora costituita una tradizione. L'esistenza di espressioni tradizionali o convenzionali per far riferimento a un'opera si può verificare nelle opere di consultazione e, molto spesso, già nel catalogo, osservando come l'opera sia indicata nei titoli delle pubblicazioni che la comprendono o che ne trattano.

### 1.1.1. Titolo prevalentemente usato

**1.1.1 A. [...]** Si fa rinvio dalle varianti non adottate e dai titoli italiani d'uso corrente, se il titolo uniforme è in un'altra lingua.

Se il titolo uniforme è in una lingua diversa dall'italiano, si indica di fare rinvii dalle varianti del titolo nella lingua originale e dalla forma o dalle forme italiane in uso, anche se nel catalogo non sono presenti traduzioni in italiano.

Rinvii dalle forme in altre lingue, invece, sono obbligatori solo limitatamente ai titoli delle edizioni presenti nel catalogo (par. 1.6.1), oltre che per particolari generi di opere o condizioni (cfr. p.es. i par. 1.1.2.2 e 1.1.3.2).

È stato osservato, inoltre, che fra i titoli di rinvio, in molti esempi di questo capitolo, figurano sia titoli che possono costituire un'alternativa effettiva per la scelta del titolo uniforme, sia titoli tradotti in italiano o altre lingue, sia titoli evidentemente desunti da pubblicazioni particolari.

In effetti sia varianti del titolo nella stessa lingua, sia forme in lingue diverse, e anche forme usate magari in un sola edizione, possono essere usate per fare riferimento a una certa opera (p.es. da chi la conosca solo con un certo titolo, non conosca il titolo originale, parli una lingua diversa e sia quindi abituato a chiamare l'opera con il titolo abituale nella propria lingua, etc.). Qualsiasi variante del titolo può quindi, a quanto pare, costituire una legittima chiave di accesso per la ricerca dell'opera, anche se il catalogo, per ragioni di economia, terrà conto di solito solo delle varianti di maggiore utilità o di uso più frequente, comprese quelle presenti nelle pubblicazioni descritte nel catalogo stesso. Si veda anche quanto osservato sopra riguardo al **Rapporto tra titoli uniformi e titoli propri delle pubblicazioni**.

#### 1.1.1.1. Sigle e altre espressioni abbreviate

**1.1.1.1 A. [...]** Le sigle si riportano così come si presentano per quanto riguarda le maiuscole e gli eventuali punti (o altri segni d'interpunzione). Gli eventuali spazi fra le lettere o gruppi di lettere si omettono. Nei casi dubbi i punti si omettono.

È stato osservato che i punti nelle sigle potrebbero essere omessi.

La Commissione ha considerato questa possibilità, che può essere giudicata un'utile semplificazione (p.es. riguardo ai conseguenti problemi di ordinamento e ricerca), ma ha preferito, anche rispetto a questo problema, osservare il criterio generale di una trascrizione testualmente fedele, senza interventi non indispensabili e che possono dare origine a disomogeneità o, qualche volta, a forme mal riconoscibili.

È stato osservato inoltre che non è chiaro quali possano essere i «casi dubbi» e per quale motivo si omettano gli eventuali spazi, diversamente dagli eventuali puntini.

I casi dubbi sono in primo luogo quelli nei quali una stessa sigla si presenta in modi diversi, con e senza punti, senza che prevalga chiaramente una delle due forme; può accadere anche che si usino soluzioni grafiche di dubbia interpretazione.

Gli spazi vengono omessi in quanto possono ostacolare il riconoscimento della sigla quando è riportata in una registrazione bibliografica, che presenta un testo continuo con la spaziatura ordinaria indipendentemente dalle soluzioni grafiche molto varie (disposizioni spaziali, colori o tonalità, etc.) che possono essere adottate nei frontespizi delle pubblicazioni o in fonti analoghe.

**1.1.1.1 B.** Se la sigla è abitualmente seguita dalla forma per esteso, quest'ultima si riporta di seguito, separata da spazio, due punti, spazio (cfr. il par. 1.2).

È stato osservato che, se la forma per esteso è necessaria per distinguere titoli identici di opere diverse, potrebbe essere data come qualificazione, mentre in assenza di omonimie il titolo uniforme potrebbe essere costituito dalla sola sigla.

La Commissione ha considerato questa possibilità, coerentemente col criterio generale di non comprendere eventuali complementi del titolo nel titolo uniforme. Tuttavia, un complemento del titolo costituito dallo scioglimento della sigla è anche in altri contesti oggetto di un trattamento differenziato. L'uso oggi molto frequente di contrassegnare nuove opere (p.es. opere di consultazione o periodici) con una sigla rischia, anche quando nel singolo catalogo non vi sono delle omonimie effettive, di rendere la consultazione della lista dei titoli poco efficace. P.es., molti dei maggiori dizionari linguistici italiani sono indicati con sigle (*DIB*, *DIC*, *DiPI*, *DIR*, *DOP*, etc.) che è molto facile confondere fra loro e difficile distinguere da sigle molto simili di opere diverse.

Si ritiene quindi in pratica più conveniente, dato che sigle di poche lettere sono per la loro stessa natura esposte a un'alta probabilità di omonimie, prevedere che in questi casi si registri subito e uniformemente lo scioglimento della sigla, quando costituisce il complemento del titolo, senza attendere il verificarsi dell'omonimia.

Per quanto riguarda l'uso dei due punti, invece del simbolo usato per le qualificazioni, si è ritenuto preferibile riportare come qualificazioni (in parentesi uncinata) solo elementi di vario genere di solito da leggere isolatamente, mentre nel caso del complemento del titolo (anche quando non costituisce lo scioglimento di una sigla, cfr. il par. 1.3.2) appare più leggibile la soluzione con i due punti che è applicata già a livello della descrizione bibliografica. Anche in altri casi (p.es. per la barra diagonale e per il segno di uguale) è sembrato opportuno adoperare al di fuori della descrizione segni che, tramite la diffusione dell'ISBD, hanno assunto anche a livello internazionale un uso uniforme e un valore ben noto.

## **1.1.2. Opere note con titoli tradizionali o designazioni convenzionali**

### ***1.1.2.2. Manoscritti o documenti noti con designazioni tradizionali o convenzionali***

**1.1.2.2 A.** Edizioni di manoscritti o documenti, o di loro raccolte, generalmente noti e pubblicati con una designazione tradizionale o convenzionale, che non è propriamente il titolo, si registrano sotto di essa, possibilmente nella lingua originale.

L'inciso «che non è propriamente il titolo» ricorda (analogamente a RICA 87.2) che in alcuni casi (dal *Codice atlantico* di Leonardo ai *Rotuli del Mar Morto*) l'espressione che usiamo indica propriamente degli oggetti, sulla base di caratteristiche esterne (forma, luogo di ritrovamento, etc.), piuttosto che l'opera o le opere che contengono, come fa normalmente un titolo. Ma l'espressione viene in pratica adoperata per riferirsi alle opere, in qualsiasi forma pubblicate, e quindi viene a fare funzione di titolo.

### ***1.1.2.3. Testi sacri***

**1.1.2.3 A.** Per le opere riconosciute da particolari gruppi religiosi come sacre scritture si adotta come titolo uniforme il titolo comunemente usato in italiano.

È stato osservato che per il titolo uniforme dei testi sacri si è preferita la forma d'uso corrente in italiano (se esiste), mentre per le opere liturgiche e le altre opere ufficiali di enti religiosi si adotta, secondo le regole generali, la lingua originale.

Le due situazioni, tuttavia, sono molto differenti, pur riguardando sempre l'ambito religioso, in quanto le opere liturgiche sono testi ufficiali prodotti o adottati da particolari enti religiosi, e vanno quindi registrate come le altre loro opere e rispettandone le caratteristiche originali, mentre i testi sacri, proprio per il carattere sacro che si attribuisce loro, non vengono trattati come prodotto di una particolare organizzazione religiosa (e non hanno, quindi, intestazione principale). Del resto, il testo sacro più noto, la *Bibbia*, è considerato sacra scrittura in religioni diverse e da più organizzazioni religiose distinte e indipendenti. Le singole organizzazioni religiose possono essere considerate responsabili solo di singole versioni (p.es. di una particolare redazione o della traduzione in una particolare lingua), ossia di particolari espressioni dell'opera.

La scelta del titolo nella lingua del catalogo, secondo la tradizione e la prassi internazionale, riflette probabilmente, insieme alla convenienza pratica, il riconoscimento che non conviene considerare i testi sacri come patrimonio di una particolare area culturale o linguistica, diversamente dalle opere d'altro genere. Anche in altri casi di opere di genere particolare (p.es. trattati o dichiarazioni internazionali) si ritiene più opportuno considerare tutti i paesi sullo stesso piano e preferire quindi, in ciascuno, la forma nella lingua nazionale.

**1.1.2.3 C.** Per i libri apocrifi connessi alla Bibbia, ma che non fanno parte dei suoi canoni, si adotta come titolo uniforme il titolo tradizionale con cui sono comunemente citati, possibilmente in italiano.

È stato osservato che potrebbe essere utile un rinvio da «**Bibbia**. Apocrifi» e da «**Bibbia**. Nuovo Testamento. Apocrifi».

Si rileva, però, che indicazioni di questo tipo non hanno la funzione propria di un rinvio (che rimanda da una certa forma del titolo di un'opera alla forma accettata), ma piuttosto una funzione di orientamento per il recupero di *opere diverse*, che possono essere di difficile identificazione. Il caso dei libri apocrifi connessi alla Bibbia è quindi segnalato come uno di quelli in cui può essere opportuno l'impiego di titoli uniformi collettivi (par. 1.5.3).

#### **1.1.2.4. Opere liturgiche e altre opere di carattere religioso**

È stato osservato che negli esempi di opere liturgiche può accadere che il titolo uniforme in lingua originale (p.es. in latino) sia accompagnato dall'intestazione principale in italiano.

**Breviarium Romanum** / Chiesa cattolica

Il fatto in effetti può succedere abbastanza comunemente, anche indipendentemente dalle preferenze catalografiche, in quanto un autore (ente o persona) può essere responsabile di opere composte originariamente in lingue diverse. Ad accompagnare il titolo uniforme, stabilito secondo le norme, non è un'indicazione di responsabilità nella lingua del titolo stesso ma l'intestazione stabilita per quella data persona o ente (cfr. il par. 1.0.6), che rimane fissa e uniforme per tutte le sue opere, in qualsiasi lingua.

#### **1.1.2.6. Trattati e convenzioni internazionali**

Trattati, concordati, convenzioni o accordi internazionali si registrano sotto il titolo correntemente usato per identificarli, nella forma italiana se esiste.

È stato osservato che in questo caso per il titolo uniforme si è preferita la forma d'uso corrente in italiano (se esiste), invece della lingua originale.

Si rileva però che in molti casi i trattati sono (o sono stati) redatti in più lingue tutte considerate originali, preferendo ogni paese la propria. Anche quando solo una o poche lingue sono da considerare originali, la preferenza tradizionale per il titolo correntemente usato nella lingua del catalogo riflette il fatto che i trattati e opere affini sono generalmente citati con una forma breve d'uso e pubblicati con molti titoli varianti, spesso prolissi; in vari casi inoltre il titolo non fa parte del testo ufficiale e il trattato viene citato con espressioni diverse in provvedimenti ufficiali che vi fanno riferimento (p.es. leggi di ratifica o trattati successivi).

#### **1.1.3. Forme varianti di un titolo**

È stato osservato che le categorie di varianti a cui sono dedicati i paragrafi che seguono possono comprendere sia situazioni in cui esistano più espressioni dell'opera (p.es. in lingue diverse), sia forme diverse riscontrate nelle pubblicazioni, sia formulazioni (p.es. titoli traslitterati) prodotte dal catalogatore stesso.

I paragrafi che seguono, infatti, raccolgono le indicazioni relative alle scelte da fare all'interno di categorie di varianti che hanno portata generale e ricorrono di frequente. Nel singolo paragrafo, quando occorre, si specifica quali sono gli elementi da considerare per la scelta (che possono comprendere p.es. l'origine dell'opera o la prevalenza nelle edizioni, o essere invece indipendenti da queste caratteristiche).

##### **1.1.3.1. Forme in alfabeti o sistemi di scrittura diversi**

Nella fase di elaborazione del documento è stato suggerito di utilizzare, quando possibile, anche la scrittura originale, e questa indicazione è stata recepita sia nel presente documento sia riguardo alle intestazioni uniformi per persone ed enti.

È stato osservato che non sono chiari la presentazione e il trattamento delle forme in alfabeti o sistemi di scrittura diversi dall'alfabeto latino e delle forme traslitterate o trascritte in alfabeto latino. P.es.

**Slovo o polku Igoreve = Слово о полку Игореве**

La norma (1.1.3.1 A) indica che, «per le opere in lingue che utilizzano sistemi di scrittura diversi dall'alfabeto latino si adotta di norma, se possibile, la forma nella lingua e nel sistema di scrittura originale, insieme alla forma traslitterata o trascritta in alfabeto latino».

La forma nella scrittura originale e quella in alfabeto latino non vanno, quindi, considerate come *alternative* che si escludano l'un l'altra, ma al contrario come *forme entrambe utili* e funzionali agli scopi del catalogo. È evidente infatti che la prima risulterà più comprensibile più esatta per chi conosca la scrittura originale, mentre la seconda sarà utile nel caso inverso e per garantire un accesso integrato alle edizioni dell'opera (e, se c'è un autore, alle sue opere), oltre che per consentire di far figurare il titolo in liste alfabetiche, di ricercarlo senza dover immettere caratteri di altre scritture, etc.

Le modalità con le quali trattare e gestire forme in scritture diverse e forme in alfabeto latino potranno però variare a seconda dei sistemi utilizzati, degli strumenti disponibili e delle esigenze delle singole biblioteche.

La presentazione adottata negli esempi, con la forma traslitterata o trascritta affiancata (al momento solo per le forme in alfabeto greco o cirillico) dalla forma originale, preceduta da un segno di uguale, si allinea alla soluzione adottata in documenti di riferimento dell'IFLA (cfr. la lista *Anonymous classics*). I due dati sono naturalmente da considerare distinti, come evidenzia il segno di punteggiatura: non sono forme da scrivere di seguito, ma elementi di natura diversa, anche se corrispondenti, che si registrano normalmente in campi distinti di una registrazione, contrassegnati in maniera da riconoscere la scrittura usata (cfr. p.es. le istruzioni su *Alternative Script Data* in Unimarc/A).

Ci sembra opportuno presentare le due forme accoppiate, come nei documenti dell'IFLA, per evidenziare che non si tratta di varianti come le altre che figurano nel corredo di una voce (titolo o nome), o di rinvii, ma di una coppia di alternative che dovrebbero essere utilizzate entrambe, su un piano di parità (non come rinvii), in diversi accessi al catalogo o diverse modalità di ricerca. Costituiscono invece semplici rinvii le forme non conformi alla traslitterazione o trascrizione adottata.

Dato che le norme si riferiscono a un catalogo che ha come base generale la scrittura latina, la forma in una scrittura diversa è presentata a seguire quella traslitterata o trascritta, e non viceversa (come si dovrà invece fare in contesti diversi: la corretta alternanza fra le due disposizioni si può osservare nella lista *Anonymous classics* sopra citata).

**1.1.3.1 C.** Per le opere greche classiche e bizantine che siano note con una forma latina del titolo, si adotta questa come titolo uniforme.

Questa soluzione, analogamente al trattamento degli autori greci classici, costituisce una eccezione tradizionale. Questa eccezione, però, ha il suo fondamento in una differenza importante che riguarda le opere greche classiche rispetto a quelle antiche in altre lingue o scritture (p.es. quelle ebraiche e arabe): il fatto che le opere greche, nel loro testo originale, sono state per lo più pubblicate non in edizioni interamente in greco, ma in edizioni in cui il frontespizio e/o altri elementi paratestuali si presentano in latino. P.es., tra le più diffuse serie di edizioni di testi greci nella lingua originale, quelle di Oxford e della Teubner presentano il frontespizio in latino (o l'autore e il titolo in latino e le altre responsabilità nella lingua del paese), altre usano nel frontespizio una lingua moderna. In nessuna delle serie maggiori di classici greci in lingua originale, a quanto pare, il nome dell'autore e il titolo figurano in greco sul frontespizio (e spesso il nome dell'autore in greco non compare nemmeno nell'interno). La tradizione filologica è essenzialmente latina (non greca, per motivi storici che ovviamente non si possono approfondire in questo contesto), cosicché p.es. le opere greche sono registrate con il titolo latino nella maggiore bibliografia specializzata corrente, *L'année philologique*, e sono generalmente citate in questo modo dagli specialisti.

Per confronto, le opere antiche e medievali arabe o ebraiche nel loro testo originale sono invece pubblicate, per lo più, in edizioni arabe o ebraiche anche sotto il profilo paratestuale. Di conseguenza, pur esistendo una tradizione filologica e citazionale latina (e una preferenza tradizionale per il latino, a livello di titoli e di nomi, in molte normative), sembra più corretto seguire la forma araba o ebraica, che si va largamente diffondendo nelle pubblicazioni e negli studi più recenti.

### **1.1.3.3. Forme con varianti grafiche o errori**

**1.1.3.3 A.** Se il titolo di un'opera presenta o ammette varianti nella grafia si preferisce la forma corrente nell'uso moderno o più diffusa. Dalle forme non adottate si fanno rinvii.

Sono state espresse perplessità sulla preferenza per la grafia moderna relativamente ad opere antiche.

Si sottolinea innanzitutto la necessità di prestare attenzione a questo problema, in quanto usi grafici differenti o variazioni non previste dagli utenti (p.es. riguardo alle modalità di trascrizione di *i* e *j*, *u* e *v*, ma anche all'uso di *z*, *t*, *c*, etc.) possono spesso portare a ricerche con esito negativo.

Come mostrano gli esempi, è opportuno seguire la grafia moderna, se è attestata da edizioni recenti dell'opera o è comunque in uso per indicarla, mentre si manterrà la grafia originale se l'opera viene tuttora identificata o citata in quella forma. Le variazioni devono comunque dar luogo a titoli di rinvio.

## **1.1.4. Parti di opere, opere che si riferiscono ad altre e opere che fanno parte di cicli**

### **1.1.4.1. Parti di opere**

Le parti di un'opera pubblicate autonomamente hanno come titolo uniforme quello dell'opera complessiva, seguito da quello della parte, nei seguenti casi: [...]

È stato osservato che in alcuni dei casi presentati i titoli potrebbero essere registrati in forma autonoma invece che in forma composta (p.es. «**À la recherche du temps perdu**. 7, *Le temps retrouvé*»).

La Commissione ha ritenuto che, quando entrambe le ipotesi sarebbero accettabili, sia opportuno preferire la forma composta, in quanto più funzionale alla consultazione.

Per una ricerca mirata, infatti, il rinvio rende le due alternative («**À la recherche du temps perdu**. 7, *Le temps retrouvé*» e «**Le temps retrouvé**») del tutto equivalenti, di solito - nei cataloghi elettronici - con lo stesso risultato e senza richiedere all'utente alcun intervento.

Quando invece l'utente desidera esaminare tutte le edizioni dell'opera nel suo complesso (e il titolo uniforme è funzionale soprattutto a questo genere di ricerche complessive ed esplorative), trovarle riunite,

invece di dover seguire uno per uno i richiami reciproci (in questo caso almeno sette) tornando ogni volta alla registrazione dell'opera complessiva, costituisce indubbiamente un vantaggio.

Inoltre, mentre in pressoché tutti i sistemi è prevista l'esistenza di rinvii, di solito eseguiti automaticamente, non sempre è possibile la formulazione di richiami reciproci, o questi non vengono presentati all'utente in maniera evidente e funzionale. L'uso della forma composta inoltre minimizza gli inconvenienti per l'utente che possono essere originati da mancati legami, da piccole discordanze formali, etc.

Quando possibile, è opportuno che la prima parte della forma composta sia controllata automaticamente, in maniera da mantenerne la coerenza con il titolo uniforme semplice ed evitare duplicazioni del dato.

## 1.2. Elementi del titolo uniforme e loro ordine

[...] Titoli molto lunghi o prolissi possono essere abbreviati o ridotti alle parti essenziali, quando è opportuno, anche se i titoli propri su cui si basano sono riportati in forma più estesa, purché rimangano di senso compiuto e grammaticalmente corretti.

È stato osservato che omissioni in titoli molto lunghi o prolissi, comprensibili sul piano della descrizione, non sono opportune nel titolo uniforme, essendo questo finalizzato all'identificazione dell'opera.

La norma, al contrario, evidenzia che, particolarmente in presenza di forme riportate per esteso nella descrizione delle singole pubblicazioni, il titolo uniforme può utilmente e senza rischi essere ridotto, se molto lungo, omettendo parti non necessarie. Queste parti, di fatto, sono in genere soggette a omissioni o variazioni già nelle diverse edizioni di una stessa opera, se esistono, e la loro omissione o variazione non ha rilievo per l'identità dell'opera. La norma costituisce quindi un'indicazione di aiuto al catalogatore nei casi in cui, di solito per l'esistenza di una sola edizione che riporta un titolo molto lungo, potrebbe trovarsi a formulare un titolo uniforme inutilmente prolisso rispetto alle esigenze di identificazione dell'opera nel catalogo.

### 1.2.2. Espressioni introduttive e finali

Espressioni all'inizio o alla fine del titolo, che hanno solo la funzione di introdurlo, di indicare l'estensione dell'opera o di distinguerne o collegarne le parti, si omettono, se questo è grammaticalmente possibile senza alterare le altre parole.

È stato osservato che in alcuni esempi (p.es. *Scriptorum rerum Bohemicarum tomus I-III* o *Questa è una farsa recitata a gli excelsi signori di Firenze*) il titolo uniforme potrebbe essere formulato in forma più concisa (p.es. *Scriptores rerum Bohemicarum* o *Farsa recitata a gli excelsi signori di Firenze*).

La Commissione ritiene però che non sia opportuno, per uniformità, che il catalogatore apporti al titolo modificazioni grammaticali o "tagli" che coinvolgano le prime parole quando manchino punti di riferimento sicuri per farlo. Costituiscono invece un punto di riferimento sicuro l'esistenza di edizioni che adottino esse stesse la forma più breve (p.es. per l'opera pubblicata sia come *Sermones familiares* sia come *Sermonum familiarium libri III*) o l'uso di formule ricorrenti di *incipit*, di valore inequivocabile (p.es. «Incomincia il libro chiamato...»).

### 1.2.4. Formulazioni di responsabilità legate al titolo

**1.2.4 A.** Formulazioni di responsabilità personali presenti nel titolo o ad esso legate grammaticalmente si omettono quando non ne costituiscono parte integrante. [...]

**1.2.4 B.** Formulazioni di responsabilità relative ad enti che siano presenti nel titolo o ad esso legate grammaticalmente si conservano quando questa è la forma prevalente del titolo stesso.

È stata notata la differenza fra le due indicazioni, oltre all'osservazione generale che le formulazioni di responsabilità ricorrono nelle pubblicazioni, mentre queste indicazioni sono fornite relativamente al titolo uniforme con il quale si identifica un'opera.

Riguardo all'ultimo punto, si ricorda che il par. 1.2 indica che «Base del titolo uniforme, in mancanza di un titolo tradizionale o convenzionale, è di norma il titolo proprio prevalente nelle pubblicazioni, salvo quanto viene specificato nelle norme che seguono». Punto di partenza per l'identificazione delle opere e delle espressioni e per la gestione dell'accesso e la selezione di opere ed espressioni sono sempre le pubblicazioni delle opere stesse, che testimoniano il modo in cui l'opera si presenta o viene presentata. Altre informazioni sulle opere da identificare nel catalogo (p.es. informazioni desumibili da repertori, enciclopedie, trattati, etc.) sono indicate come indispensabili, o prioritarie, per particolari categorie o circostanze, ma non costituiscono e non possono costituire il punto di riferimento primario per la generalità delle opere.

Riguardo alla differenza di indicazioni fornite nei punti 1.2.4 A e 1.2.4 B, la Commissione si riserva di riconsiderare la sua opportunità. Rileva comunque una differenza significativa, di solito, fra le due situazioni, perché mentre il nome di un autore personale è in genere sentito come elemento ben diverso dal titolo (e quindi presumibilmente i sonetti di Shakespeare saranno ricercati p.es. digitando la parola *Shakespeare* come autore e la parola *Sonnets* come titolo), le opere di enti hanno spesso titoli generici di cui il nome dell'ente stesso è sentito come parte integrante, piuttosto che come una indicazione d'autore: è quindi probabile che l'utente che cerchi p.es. lo *Statuto dell'Istituto di studi etruschi ed italici* digiti per intero o in parte queste parole nel campo riservato al titolo, pensando più difficilmente di dover indicare lì solo la parola

*Statuto* e nel campo riservato all'autore il nome dell'Istituto (ricerca che porterebbe comunque a un risultato positivo).

### 1.3. Qualificazioni e altri elementi usati per distinguere titoli identici

Le qualificazioni sono elementi che si aggiungono al titolo uniforme allo scopo di identificare un'opera più chiaramente e compiutamente o di distinguerla da altre con lo stesso titolo, in assenza di un'intestazione principale (cfr. il par. 1.0.6) o quando questa non è sufficiente.

Si veda quanto osservato al par. 1.0.6 riguardo alla decisione di considerare l'intestazione principale per un'opera come un elemento che deve necessariamente accompagnare il relativo titolo uniforme. Di conseguenza, non sono necessarie qualificazioni nei casi, in pratica frequentissimi, di titoli identici con intestazioni principali diverse.

### 1.4. Aggiunte convenzionali al titolo uniforme

Per distinguere e ordinare le singole diverse espressioni o famiglie di espressioni (versioni, traduzioni, etc.) di un'opera, al titolo uniforme che identifica l'opera stessa possono essere aggiunte [...]

È stato osservato che le aggiunte, riferite funzionalmente alle *espressioni* di un'opera, indicano però caratteristiche delle *manifestazioni (edizioni)*.

Le aggiunte sono in effetti elementi di distinzione fra le *espressioni* di una stessa opera, che si ritiene possano essere i più rilevanti per la selezione da parte dell'utente. Ovviamente, questi elementi devono riscontrarsi nelle *edizioni* descritte nel catalogo.

Quando non vengono creati titoli uniformi con aggiunte, perciò, gli elementi di distinzione qui indicati possono essere registrati al livello della pubblicazione.

[...] Queste aggiunte sono facoltative. Se ne consiglia l'uso per i titoli uniformi che danno accesso a un numero elevato di registrazioni bibliografiche [...]

È stato osservato che le aggiunte potrebbero essere indicate come normative, lasciando poi alla singola biblioteca la decisione sulla loro applicazione.

Si ritiene però più chiaro che sia il testo stesso, mentre fornisce le indicazioni per il loro uso uniforme, a spiegare che esse possono non essere utilizzate, o che si possono raggiungere finalità analoghe (anche se non identiche) attraverso dispositivi di tipo diverso.

#### 1.4.1. Lingua

**1.4.1 A.** Se l'opera è pubblicata in una lingua diversa da quella originale (p.es. una traduzione o un film doppiato) si aggiunge al titolo uniforme l'indicazione della lingua stessa. [...]

**Chanson de Roland** (in italiano)

È stato osservato che l'aggiunta potrebbe specificare che si tratta di una traduzione. P.es.:

**Chanson de Roland** (trad. in italiano)

Per la forma dell'aggiunta della lingua, in effetti, si è mantenuto quanto indicato nelle RICA. Indicare, oltre alla lingua, il carattere di traduzione potrebbe rendere l'aggiunta più chiara o più esplicativa. Occorre tuttavia considerare (cfr. il par. 1.4.1 C) che, in varie circostanze particolari (p.es. pubblicazioni di enti internazionali, trattati, alcune pubblicazioni d'arte o turistiche, etc.), l'aggiunta può distinguere versioni in lingue diverse tutte da considerare originali o che comunque non risultano come traduzioni.

#### 1.4.2. Forma di realizzazione

È stato osservato che l'aggiunta - come quella prevista al par. 1.4.3 *Antologie* - potrebbe essere formulata al singolare (p.es. *audioregistrazione* o *antologia*), invece che al plurale come ora previsto, poiché si applica a una singola pubblicazione.

È un'ipotesi che la Commissione ha preso in considerazione e intende discutere nuovamente, rilevando comunque che nell'ottica di chi consulta il catalogo a partire da un'opera il titolo uniforme con aggiunte si presenta come una "vedetta" destinata di per sé a raccogliere tutte le pubblicazioni con la stessa caratteristica (p.es. tutte le audioregistrazioni del *Barbiere di Siviglia* o tutte le antologie delle *Mille e una notte*), piuttosto che come specificazione relativa a una pubblicazione particolare. La forma singolare sembra invece più appropriata quando si indichi, nella registrazione bibliografica, una caratteristica della singola pubblicazione.



È stato osservato inoltre che sarebbe opportuno sostituire l'espressione *risorse elettroniche*, che può provocare confusione con le opere realizzate originariamente in questa forma, con un'espressione differente, p.es. *digitalizzazioni*.

La sostituzione dell'espressione *risorse elettroniche* è un'ipotesi che la Commissione intende prendere in considerazione, rilevando però che il termine *digitalizzazioni* non si presta allo scopo perché è usato di solito per indicare riproduzioni digitali (o conversioni) piuttosto che versioni elettroniche (p.es. di un dizionario o di un repertorio bibliografico), che spesso comprendono caratteristiche aggiuntive rispetto alla forma originale.

### 1.4.3. Antologie

È stato osservato che l'aggiunta potrebbe essere formulata al singolare (vedi l'osservazione al paragrafo precedente).

## 1.5. Titoli uniformi collettivi

### 1.5.1. Raccolte di opere di un autore o di autori in collaborazione

**1.5.1 A.** Per le pubblicazioni che comprendono le opere complete di un autore, o una scelta di più di tre sue opere (o brani di opere diverse), si usa il titolo uniforme collettivo *Opere*.

È stato osservato che non vengono adoperati titoli uniformi collettivi (TUC) diversi per le raccolte di opere scelte o varie, distinte dalle raccolte che si propongano di riunire l'opera completa di un autore.

La Commissione ha considerato questa possibilità, che potrebbe comportare dei vantaggi per la selezione, ritenendo però che prevalgano piuttosto gli svantaggi dovuti a frequenti discordanze o incertezze sul contenuto. In pratica, è spesso incerto o discutibile se una raccolta delle opere di un autore sia da considerare come completa (anche quando si presenta come tale) e il problema si aggrava per edizioni in più parti in corso di pubblicazione o non completate.

**1.5.1 C.** Se la raccolta comprende solo opere di uno stesso genere, al titolo collettivo *Opere* si può far seguire un termine appropriato.

È stato osservato che i termini specifici sono presentati in forma composta (p.es. «**Opere**. Poesia»), e non direttamente.

Questa indicazione (in un ambito, ricordiamo, che è comunque indicato come facoltativo) risponde a considerazioni di carattere sia teorico sia pratico.

Dal punto di vista teorico, il TUC *Opere* ha ovviamente natura di strumento convenzionale (e viene quindi formulato nella lingua del catalogo), ma ha un referente unico, preciso e non arbitrario (anche se dal contenuto non predeterminato) nell'insieme delle opere di un autore, il suo *opus* totale. Potrebbe cambiare, insomma, la parola scelta (*Opere*), e può ovviamente variare il contenuto della singola raccolta, ma per qualsiasi autore possiamo sempre ipotizzare l'insieme complessivo delle sue opere. Al contrario, i diversi raggruppamenti di genere (p.es. *Poesia*, *Teatro*, *Romanzi*, *Discorsi*, etc.) non costituiscono un referente unico, preciso e stabile: le opere di autori diversi si presteranno a ripartizioni differenti e anche quelle di uno stesso autore possono essere distinte in modi diversi e anche a diverso livello di specificità (p.es. *Narrativa* rispetto a *Romanzi* o *Racconti*).

Dal punto di vista pratico, mentre è necessario raggruppare le raccolte separatamente dalle vere e proprie singole opere per presentare queste ultime senza che si confondano con le altre, ripartizioni di generi date in forma diretta rischierebbero di vanificare l'obiettivo proposto, risultando inevitabilmente tanto numerose quanto poco prevedibili e disperse nell'ordine alfabetico.

È stato osservato, a quest'ultimo proposito, che i termini specifici potrebbero in pratica venire raggruppati (insieme al termine generale *Opere* e a seguito di quello), senza ricorrere formalmente a una forma composta. Si tratterebbe, perciò, di una soluzione equivalente, ottenuta con mezzi diversi (con meccanismi "dietro le quinte" piuttosto che in virtù del semplice ordinamento alfabetico di espressioni composte). Nella stessa ottica, si può ritenere opportuno che il TUC *Opere*, essendo per il suo valore una sorta di "titolo vuoto", sia presentato come primo elemento e a sé, prima dei singoli titoli uniformi veri e propri. Allo stato attuale, dato che i cataloghi elettronici mancano in genere di funzionalità di accesso strutturato alle opere di un autore e alle edizioni di ciascuna, si possono esplorare diverse possibilità. Ciò che questo punto mette in evidenza è che una presentazione ordinata delle opere di un autore non sembra che possa prescindere da un trattamento specifico per le raccolte, da separare dalle opere singole, e il primo e necessario passo è quello di raggrupparle, sotto un'unica "etichetta" collettiva e normalizzata, che spesso potrà costituire in pratica una soluzione accettabile e funzionale senza necessità di ulteriori ripartizioni o precisazioni.

### 1.5.3. Titoli collettivi per raggruppare opere indipendenti dello stesso genere

È stato osservato che questo paragrafo richiama la problematica delle intestazioni formali escluse, perché spurie, dall'ambito della catalogazione per autori, e forse considerabili più appropriatamente nell'ambito dell'indicizzazione per soggetto.

Si rileva che titoli collettivi di questo tipo sono ipotizzati, solo «quando lo si ritiene opportuno, [...] per collegare tra loro, tramite un elemento di raggruppamento, più titoli uniformi individualmente stabiliti per

singole opere». È escluso quindi il loro impiego in alternativa al titolo uniforme appropriato alla singola opera, che costituirebbe un elemento spurio e non coerente con le regole generali.

Pur riconoscendo che la catalogazione per autori e titoli si arresta normalmente al livello rappresentato dalle singole opere, non potendo avere pretese di "aggregarle" per tipologie o generi, si ritiene però che nell'ambito di una normativa generale di catalogazione (incentrata sulla catalogazione per autori ma non limitata ad essa) sia opportuno ricordare tutte le possibilità di accesso, selezione e controllo che possono risultare utili. Queste comprendono, oltre ad intestazioni per persone ed enti e titoli, anche codici o altri elementi, e anche le prime possono per particolari esigenze o in particolari circostanze essere usate per relazioni diverse da vere e proprie responsabilità (p.es. per la registrazione di dedicatari o di possessori). I titoli collettivi come dispositivo opzionale di raggruppamento di titoli uniformi ordinari (individuali) costituiscono, insomma, un arricchimento degli strumenti di controllo e di accesso alle informazioni presenti nel catalogo.

### **Termini di genere consigliati per i titoli uniformi collettivi**

La lista dei termini di genere consigliati è stata oggetto di confronto con il gruppo di lavoro del progetto *Nuovo Soggettario*, impegnato nell'elaborazione della lista dei termini di genere da impiegare nelle stringhe di soggetto. Dal confronto sono emerse alcune discordanze tra le scelte fatte nei due ambiti, che ci si ripromette di riesaminare. Si ritiene infatti opportuno perseguire l'obiettivo della massima omogeneità fra i termini adoperati nell'uno e nell'altro contesto, anche se le esigenze a cui rispondono sono in una certa misura differenti (oltre ad esservi ambiti privi in pratica di sovrapposizione) e andranno quindi chiarite più a fondo.

## **2. ESPRESSIONI DI UNA STESSA OPERA**

### **2.1. Edizioni varianti e versioni alternative**

**2.1 B.** [Costituiscono espressioni della stessa opera le versioni sonorizzate di film muti, o quelle colorate di film originariamente in bianco e nero].

È stato suggerito che il sonoro possa essere considerato un'opera autonoma.

Si rileva che è forse possibile, in astratto, che per la sonorizzazione di un film sia adoperata un'opera autonoma, ma normalmente essa consiste nella lettura dei quadri presentati in forma scritta nella versione muta, nella recitazione delle battute e/o nell'aggiunta di un accompagnamento musicale. Per le musiche utilizzate in un film si veda il par. 3.13.

### **2.4. Traduzioni**

**2.4 A.** Si considerano espressioni di una stessa opera le traduzioni o versioni in una lingua diversa [...].

È stato osservato che si potrebbe parlare semplicemente di traduzioni (senza specificare anche «versioni in una lingua diversa»).

Tuttavia, come notato per il par. 1.4.1, può trattarsi di versioni in lingue diverse che non sono, o non risultano, come traduzioni di una dall'altra (p.es. nel caso di trattati o di documenti pubblicati all'origine in più lingue).

**2.4 B.** Sono comprese le traduzioni di opere in versi che, per le esigenze del caso, adottino una forma differente da quella dell'originale: p.es. traduzioni in un diverso metro, in versi sciolti o anche in prosa.

È stato osservato che può non risultare chiara la differenza fra la traduzione in prosa di un'opera originariamente in versi (espressione di una stessa opera) e la trasposizione di un'opera poetica in un'opera narrativa (opera diversa). Va notato che un eventuale dubbio può riguardare soltanto il caso di traduzioni da versi a prosa e non versioni nella stessa lingua o trasformazioni inverse, che costituiscono comunque opere diverse.

In pratica è abbastanza frequente il caso di opere – di solito poesia epica antica o proveniente da culture molto lontane – che vengono diffuse tramite questo tipo di traduzioni, presentate come tali (diversamente da opere narrative basate sul poema originale) e considerate come una normale forma di fruizione dell'opera originale. Si può anzi osservare che la traduzione in prosa, in quanto può trascurare le esigenze metriche, è di solito adottata per raggiungere una maggiore fedeltà linguistica al testo originale.

Al contrario, la trasformazione di un'opera poetica in un'opera narrativa è di solito presentata in modo diverso, non come un traduzione, e richiede, per evidenti ragioni, interventi molto consistenti sul testo originale, configurandosi come un adattamento o trasposizione.

## 2.5. Trascrizioni di opere musicali

VI Concerto op. 61 A : per pianoforte ed orchestra / Ludwig van Beethoven ; riduzione per 2 pianoforti di Muzio Clementi e Pietro Spada  
(partitura)  
t.u. **Concerti, pianoforte, orchestra, n. 6, op. 61/A** / Beethoven, Ludwig van

È stato osservato che l'esempio di Beethoven è discutibile. Si è quindi ritenuto opportuno sostituirlo, per evitare spiegazioni complesse, nella versione riveduta delle norme.

## 2.6. Riproduzioni

Si considerano espressioni di una stessa opera le riproduzioni di opere grafiche (dipinti, disegni, incisioni, fotografie, manifesti, cartoline, etc.) o tridimensionali (sculture e altri manufatti, costruzioni, etc.) eseguite con procedimenti meccanici, fotografici o elettronici.

È stato osservato che la riproduzione di un'opera d'arte non dovrebbe essere considerata espressione della stessa opera, mancando la componente materiale che caratterizza opere di quel genere ed è determinante per la fruizione.

Si rileva che indubbiamente la visione di un'opera d'arte originale (p.es. di un dipinto) comporta un "di più" rispetto a una riproduzione anche di buona qualità tecnica; del resto anche nel caso della traduzione di un'opera letteraria, pur se per motivi diversi, la fruizione subirà inevitabilmente uno scarto rispetto a quella del testo originale composto dall'autore.

Tuttavia, non vi è dubbio che le riproduzioni di opere d'arte sono generalmente usate, sia per piacere sia per fini di studio, come modalità di fruizione (pur limitata) dell'opera originale, che è molto più complicato e oneroso andare a fruire *in loco*, e non per osservare l'opera, p.es., del fotografo o dello stampatore. Allo stesso modo, le traduzioni sono generalmente lette per fruire dell'opera originale, nella maniera più praticabile o conveniente.

Considerazioni diverse valgono invece per le derivazioni di opere d'arte attraverso altre tecniche artistiche, p.es. le incisioni tratte da dipinti (vedi il par. 3.10), in quanto - nell'epoca contemporanea - esse sono oggetto di studio autonomo, mentre per una riproduzione più semplice e più fedele delle opere d'arte originali esistono procedimenti tecnici differenti, su base fotografica.

## 2.7. Versioni per modalità diverse di fruizione

Si considerano espressioni di una stessa opera [...] le registrazioni di letture o recitazioni di testi scritti.

È stato osservato che, se le letture costituiscono chiaramente espressioni di una stessa opera, le recitazioni potrebbero essere considerate opere distinte.

Si rileva però che fra «letture» e «recitazioni» non esiste un confine ben definito e anzi esse non costituiscono generi abitualmente distinti. P.es., entrambi gli esempi di recitazione di testi poetici presentati dopo la norma usano l'espressione *leggere* o *lettura*. Nella norma sono state incluse entrambe le espressioni («letture o recitazioni») proprio per indicare che esse, pur non essendo sinonime, possono essere utilizzate indifferentemente e comunque si trattano allo stesso modo. Potrà variare, naturalmente, il rilievo dato alla persona che legge o recita, e di conseguenza l'esigenza di assegnargli un'intestazione secondaria (a livello dell'espressione o della pubblicazione).

## 3. OPERE NUOVE CONNESSE AD OPERE PREESISTENTI

### 3.1. Rifacimenti, riscritture, rielaborazioni

Si considerano opere distinte [...] le stesure o redazioni rielaborate, dovute allo stesso autore, che siano comunemente identificate con titoli differenti [...]

È stato osservato che, per distinguere espressioni di una stessa opera da opere nuove connesse ad opere preesistenti, si fa riferimento qui a una caratteristica esteriore come l'uso di titoli differenti.

Si ribadisce, a questo proposito, che il catalogo si inserisce in un circuito comunicativo che deve correttamente riflettere, in maniera sistematica, ma non può né deve trascurare, o a cui non può né deve sostituirsi. Nel caso specifico, quando redazioni successive siano comunemente identificate con titoli differenti (di solito per decisione dell'autore, ma in altri casi per tradizione), il catalogo dovrà rispecchiare questa realtà, registrando *due opere connesse fra loro*, indipendentemente da una valutazione (non pertinente al catalogo) sull'entità delle differenze tra le diverse redazioni. Quando invece, pur in presenza di rilevanti mutamenti testuali, l'opera sia comunque sempre identificata con lo stesso titolo, il catalogo dovrà pure riflettere questo fatto, registrando *una sola opera*, di cui si potranno eventualmente distinguere *più espressioni*.

### **3.11. Trasposizioni di genere o stile**

È stato osservato che non è chiaro perché si distinguano le trasposizioni di opere poetiche in opere narrative (opere nuove) dalle traduzioni di opere poetiche in prosa (espressioni della stessa opera), e perché quindi il trattamento possa risultare diverso se la versione in prosa è da un'altra lingua o dalla stessa lingua.

Contrariamente a quanto può apparire a prima vista, si tratta in effetti di fenomeni molto diversi: vedi il commento al par. 2.4 B. In particolare, è abbastanza comunque che per esigenze di fedeltà all'originale si scelga di tradurre un'opera poetica in un'altra lingua senza adottare una forma metrica. La parafrasi di un'opera nella stessa lingua, per la sua stessa natura, non può avere invece la funzione di far fruire dell'opera originale nella forma il più possibile fedele: infatti il lettore ha già a disposizione la versione originale dell'opera in quella stessa lingua. In altri termini, la traduzione in una lingua diversa ha la funzione primaria di permettere la fruizione dell'opera a chi non ne conosca la lingua originale, mentre versioni nella stessa lingua hanno evidentemente scopi differenti.

## **4. OPERE CONTENUTE IN UNA PUBBLICAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI TITOLI UNIFORMI**

È stato osservato che questo paragrafo prende come punto di partenza le pubblicazioni, piuttosto che le opere, introducendo limitazioni alla registrazione di più opere comprese in una stessa pubblicazione (compresa la "famigerata" regola del tre).

Il paragrafo, in effetti, ha proprio la funzione di indicare quali e quante opere si ritiene obbligatorio registrare, a partire dalle singole pubblicazioni catalogate.

L'obbligo di segnalare tutte le opere contenute nelle pubblicazioni, infatti, sarebbe in concreto impraticabile, oltre che inopportuno dal punto di vista del rapporto tra l'impegno necessario e i risultati (p.es. per le edizioni di opere complete di un autore, o per gli scritti contenuti in periodici che siano già oggetto di spoglio in basi dati appropriate).

Si chiarisce però in diversi punti delle norme che, pur fissando un minimo obbligatorio che corrisponde ai punti di accesso generalmente necessari per tutte le pubblicazioni in qualsiasi catalogo di biblioteca, può essere opportuno un numero superiore di punti di accesso (in questo caso di titoli uniformi) per esigenze particolari, per pubblicazioni determinate, etc.

Si ribadisce inoltre che è profondamente sbagliato considerare i punti di accesso obbligatori (p.es. secondo la "regola del tre") come gli unici leciti o corretti: sono leciti e corretti sia i punti di accesso indicati come obbligatori, sia quelli specificamente ricordati in molti paragrafi come facoltativi - che possono essere più o meno opportuni a seconda delle circostanze e delle esigenze - sia altri ancora, non ricordati specificamente nelle norme, che rispondano comunque alle finalità del catalogo e siano formulati in accordo con le norme stesse.

### **4.2. Pubblicazioni che contengono parti di un'opera**

#### **4.2.2. Pubblicazioni che contengono più parti di un'opera**

È stato osservato che sarebbe più opportuno indicare la parte dell'opera dopo l'eventuale aggiunta della lingua, invece di prima. P.es., mentre gli esempi presentano «**Aeneis**. Libri 1-2 (in italiano)», spostare l'indicazione della lingua prima di quella dei libri.

Diversi ordini di citazione degli elementi, ovviamente, possono comportare vantaggi e inconvenienti differenti. Dal punto di vista logico, l'indicazione delle parti attiene ancora all'opera, mentre l'indicazione della lingua è un'aggiunta relativa alla particolare espressione, e viene quindi data successivamente. Dal punto di vista pratico, la convenienza dell'uno o dell'altro ordinamento delle informazioni può variare da situazione a situazione. Di solito il catalogo permetterà comunque di utilizzare la lingua come elemento di ricerca o di selezione (e quindi, p.es., di recuperare insieme tutte le traduzioni in italiano di un'opera e di sue singole parti).

### **4.4. Pubblicazioni che contengono più opere o contributi aggiuntivi**

#### **4.4.2. Contributi subordinati o aggiuntivi**

È stato osservato che i contributi subordinati o aggiuntivi potrebbero essere trattati sempre come opere autonome.

Oltre a quanto rilevato subito sopra, si avverte che la possibilità di registrare come opere autonome i contributi subordinati o aggiuntivi, anche non dotati di un proprio titolo sufficiente a identificarli, è prevista dalle norme e può essere utilizzata quando lo si ritiene opportuno.

Sul piano sia teorico che pratico, però, risulta in genere più funzionale, almeno allo stato attuale, assimilare molti contributi aggiuntivi (p.es. le note a un testo o accompagnamenti musicali) alle componenti di una particolare espressione di un'opera (cfr. il par. 4 della Parte III), in quanto ricorrono solo in questa maniera, sono difficilmente scorporabili o non rivestono un significativo interesse autonomo.

## **5. ACCESSO DA ALTRI TITOLI**

È stato osservato che questo paragrafo comprende indicazioni relative sia a titoli usati per fare riferimento a un'opera sia a titoli presenti nelle pubblicazioni, e che potrebbero essere distinti gli accessi relativi alle opere e alle loro espressioni da quelli relativi alle pubblicazioni.

Si rileva che è condizione normale per i titoli essere utilizzati sia per indicare una o più pubblicazioni che li recano materialmente sia per indicare un'opera, indipendentemente dal fatto che sia pubblicata anche con titoli diversi. Non sono quindi i titoli in quanto tali che possono essere utilmente distinti in due categorie, dato che per lo più uno stesso titolo è usato per entrambe le finalità, ma piuttosto le modalità di ricerca e di risposta del catalogo. Su queste la Commissione ha avviato una riflessione che andrà approfondita, probabilmente anche con sperimentazioni, per individuare le soluzioni più opportune per

- a) trovare un'opera a partire da qualsiasi titolo usato per indicarla, e
- b) trovare le pubblicazioni che rechino materialmente un particolare titolo.

## APPENDICE: INTESTAZIONI UNIFORMI PER LE EDIZIONI DELLA BIBBIA

È stato osservato che alcuni raggruppamenti di libri della *Bibbia* indicati nel prospetto sono propri di singoli canoni e anche quando hanno contenuto analogo a raggruppamenti corrispondenti di altri canoni dovrebbero essere trattati separatamente.

La Commissione è consapevole del problema rappresentato dalla resa nel catalogo di canoni diversi della *Bibbia*, secondo la tradizione ebraica, quella cattolica e quella della Riforma, problema che si manifesta anche sotto altri aspetti (a partire p.es. dall'equivalenza stabilita fra la *Bibbia* ebraica nel suo complesso e l'*Antico Testamento* della tradizione cristiana).

La Commissione ha adottato come base il canone cattolico e, di norma, le forme preferite dalla Conferenza episcopale italiana, che costituiscono il punto di riferimento più conveniente per un catalogo italiano. Intende comunque tornare ad approfondire l'argomento, come sta avvenendo anche nel comitato per la revisione delle regole angloamericane, per verificare se sia praticabile un trattamento in cui i diversi canoni siano rappresentati in maniera autonoma. Tuttavia, una prima analisi fa ritenere che, mentre sembra praticabile un trattamento autonomo delle edizioni complete secondo ciascun canone, a livello dei singoli libri (o anche di loro gruppi) la distinzione fra canoni potrebbe rivelarsi non opportuna oltre che difficilmente praticabile.

Per quanto riguarda i raggruppamenti di libri ricorrenti nei diversi canoni, inoltre, si è rilevato che questi possono comportare frequentemente variazioni o aggiunte e che quindi, anche quando sia possibile distinguere con precisione raggruppamenti "canonici" e raggruppamenti o aggiunte "non canonici", questa distinzione rischierebbe di essere d'impaccio e non d'aiuto per la ricerca da parte dell'utente delle edizioni che contengono un determinato libro.

È stato osservato poi che sono stati compresi nella lista i titoli in italiano e in latino ma non in altre lingue (il rinvio da un titolo in greco è mostrato in un esempio del par. 1.1.4.2 A).

Si ritiene che un catalogo italiano debba comprendere le forme italiane e quelle latine, dato che queste ultime costituiscono il migliore punto di riferimento a livello internazionale e per utenti non italiani. Non è indispensabile invece gestire le forme in altre lingue per tutti i libri o gruppi di libri (salvo casi o esigenze particolari e, naturalmente, la presenza di edizioni con titoli in altre lingue, come previsto al par. 1.6.1).

È stato inoltre osservato (e l'osservazione non si riferisce solo al caso della *Bibbia*) che i titoli in lingue diverse potrebbero (o dovrebbero) essere considerati non come titoli di rinvio al titolo uniforme prescelto (in questo caso il titolo italiano), ma come titoli che conducano alle edizioni nella lingua del titolo stesso.

Si osserva però che questa ipotesi (anche se più volte avanzata e in parte messa in pratica in cataloghi di biblioteche straniere) comporta diversi gravi inconvenienti:

- i) contrasta con l'uso ordinario, o comunque più comune, dei titoli nella comunicazione: in ciascuna lingua il titolo in quella stessa lingua è normalmente usato per far riferimento all'opera, non alle sole pubblicazioni in una particolare lingua (p.es., persone di lingua inglese e persone di lingua italiana usano rispettivamente le parole *Bible* e *Bibbia* per indicare la sacra scrittura in generale, non le sole edizioni inglesi o quelle italiane);
- ii) contrasta quindi con le pratiche di ricerca bibliografica (nelle quali, p.es., persone di lingua inglese e persone di lingua italiana usano rispettivamente le parole *Bible* e *Bibbia* per cercare la sacra scrittura in generale, comunemente registrata sotto questa forma in cataloghi rispettivamente in inglese e in italiano);
- iii) richiederebbe, per un'applicazione coerente, di non usare mai un titolo uniforme in una lingua diversa da quella originale dell'opera (p.es., se *Bible* viene inteso indicare le Bibbie in inglese, *Bibbia* dovrebbe indicare le Bibbie in italiano - e non potrebbe più valere come titolo uniforme per l'opera in qualsiasi lingua -, *Biblia* dovrebbe indicare quelle in latino, e dovrebbe quindi essere escogitata un'espressione idonea a indicare le Bibbie nel testo originale, ebraico e greco; analogamente, *Le mille e una notte* non potrebbe indicare sia l'opera - eventualmente nel testo arabo - sia le sue versioni italiane, e formule come *Le mille e una notte (in italiano)* o *Le mille e una notte (in francese)*, utili e d'interpretazione immediata nei nostri cataloghi, dovrebbero essere eliminate perché nel primo caso duplicherebbero la stessa informazione e nel secondo diventerebbero una contraddizione in termini);
- iv) non permette di introdurre utili titoli di rinvio ove manchino edizioni nella lingua del titolo stesso (p.es., non potrebbero essere formulati rinvii dalla forma italiana di un titolo, p.es. da *L'anello del Nibelungo* a *Der Ring des Nibelungen*, se il catalogo non contenesse almeno una edizione tradotta in italiano).

Si può aggiungere che l'erroneità di questa impostazione si rivela chiaramente pensando, per uniformità, alla sua applicazione ai nomi (p.es., intendendo *Nazioni Unite* come riferito alle edizioni o traduzioni italiane e *United Nations* alle edizioni o traduzioni in inglese, *Omero* come riferito alle traduzioni italiane e *Homerus* come riferito alle traduzioni in latino, etc.).

## Osservazioni sulla Parte II: Opere e espressioni

Titoli e nomi nelle diverse lingue, invece, vanno considerati come espressioni che fanno riferimento (appunto nelle diverse lingue) alle *medesime entità*, e a queste devono condurre, facilitando la ricerca a persone di lingua diversa e a chi non conosca esattamente titoli e nomi nella loro forma originale, ma solo in traduzioni o adattamenti abitualmente usati nella sua lingua. La distinzione delle edizioni di un'opera secondo la lingua è un passo successivo, da trattare separatamente.

È stato avanzato il suggerimento di differenziare nella simbologia i richiami "discendenti" (p.es. da *Pentateuco* a *Genesi*) da quelli "ascendenti" (da *Genesi* a *Pentateuco*).

Il segno adottato (>><<) è infatti lo stesso, ripreso dalle *Guidelines for authority records and references* dell'IFLA.

Si è ritenuta utile la segnalazione in entrambe le direzioni: non è sempre ovvio, infatti, in quali raggruppamenti si possa trovare il singolo libro, e anche quando questo è ovvio (come nell'esempio sopra indicato) il lettore potrebbe non aver pensato a questa possibilità di ricerca.

Per richiami reciproci non sono disponibili più segni, con valore diverso, e del resto le relazioni che motivano un richiamo reciproco possono avere varia natura, non riconducibile alla dicotomia "ascendente"/"discendente" (che si applica propriamente alle relazioni gerarchiche vere e proprie). Se si desidera distinguere per l'utente richiami di carattere differente, si può ricorrere a quanto indica il par. **1.6.2. B**: «Si possono comunque aggiungere espressioni esplicative predefinite, o formulate caso per caso, per specificare la relazione che lega le diverse opere» (o, in questo caso, i diversi titoli uniformi). P.es., espressioni come *Parte di*: o *Comprende*:

Per quanto riguarda il trattamento di pubblicazioni che contengono (per intero o in parte) due o più libri della *Bibbia*, è stato osservato che mentre nelle RICA si prescrivevano indicazioni singole nel caso di due libri soltanto e l'uso di un'indicazione di raggruppamento per tre o più libri (*Appendice I*, par. 3 e 5), si prevede ora di applicare anche per la *Bibbia* la norma generale (par. **4.2.2 Pubblicazioni che contengono più parti di un'opera**), con la segnalazione individuale fino a tre libri o parti e una segnalazione collettiva per le raccolte di quattro o più libri o parti.

Si ritiene infatti più opportuno applicare una regola uniforme al caso di pubblicazioni che contengono più opere, o più parti di un'opera, compresa la *Bibbia*, e fissare come soglia convenzionale sempre la stessa cifra - quella tradizionale di *tre* - per tutte le situazioni (relative sia a persone ed enti sia a opere o loro parti) in cui si ponga un limite di carattere pratico ed economico alla registrazione obbligatoria di una pluralità di elementi dello stesso tipo.

È stato chiesto, infine, se sarà dedicata una trattazione specifica alle diverse espressioni (versioni, traduzioni, etc.) della *Bibbia*.

La Commissione si propone di approfondire e sviluppare le indicazioni per l'identificazione e il trattamento delle espressioni di una stessa opera, ma ha dato per il momento la priorità all'esigenza di completare una prima versione di tutte le parti del codice.

## OSSERVAZIONI SULLA PARTE III: RESPONSABILITÀ

### 0. DEFINIZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE

#### 0.1. Definizione

È stato osservato che le responsabilità potrebbero essere definite e distinte, fin dal principio, sulla base del livello a cui sono relative (per l'opera, per una sua espressione, per una pubblicazione particolare, per un singolo esemplare).

Alla distinzione delle responsabilità secondo il livello sono in effetti dedicati alcuni dei paragrafi successivi, mentre altri considerano situazioni di responsabilità che sono spesso (anche se non sempre) applicabili a diversi livelli. P.es. un ente può aver promosso o patrocinato la realizzazione di un'opera, di una sua espressione o di una particolare edizione; responsabilità erroneamente o fittiziamente attribuite (par. 0.1.3) possono riguardare un'opera o una sua espressione ma anche la produzione materiale o caratteristiche dell'esemplare.

In conclusione, a un dato livello possono riscontrarsi responsabilità di natura differente (non di un unico genere), mentre responsabilità dello stesso genere possono applicarsi a più di un livello.

#### 0.1.4. Responsabilità indirette

È stato osservato che nell'ambito di questo paragrafo rientrano anche responsabilità relative a particolari pubblicazioni (non all'opera o all'espressione in generale) o relazioni diverse dalla responsabilità.

Una particolare condizione di responsabilità può in effetti riscontrarsi a livello diverso e quindi le indicazioni fornite devono avere portata generale (vedi l'osservazione al punto precedente).

Quanto al tipo di relazione, è evidente che questa può variare notevolmente, dalla responsabilità d'autore fino a forme di coinvolgimento marginali (sia a livello dell'opera che ad altri livelli) ma che possono essere importanti per la ricerca. In quest'ultimo caso, potrebbe essere molto difficile o incerto, e non è necessario, stabilire se la relazione che intercorre si possa considerare ancora, propriamente e direttamente, una responsabilità: quel che ha rilievo è piuttosto l'opportunità, o talora la necessità, di segnalare nel catalogo quella relazione (comunque di natura diversa dalla relazione di soggetto, che si tratta separatamente).

Come chiarisce questo paragrafo, «Possono essere trattate come responsabilità, di norma specificandone la natura [...] anche relazioni tra una persona (o un ente) e un'opera (o una sua espressione) che non rientrino fra quelle qui indicate, né nell'ambito dell'indicizzazione per soggetto, ma che si ritenga opportuno utilizzare come elementi di accesso». Può trattarsi p.es. della relazione di dedica (a livello dell'opera, dell'espressione, della pubblicazione o dell'esemplare) che, seguendo l'indicazione della norma, può essere registrata, quando opportuno (e naturalmente in mancanza di un sistema autonomo di registrazione e di accesso), con le stesse modalità delle responsabilità vere e proprie, qualificandola per non confonderla con relazioni di genere diverso.

#### 0.1.5. Responsabilità per la pubblicazione e la produzione materiale

È stato osservato che, in questo punto e altrove, poteva essere usato il termine *manifestazione* (conformemente a FRBR) piuttosto che il termine *pubblicazione* o altri.

La Commissione, tuttavia, non ha ritenuto opportuno, almeno per il momento, sostituire interamente la terminologia di FRBR a quella adottata fin qui nella catalogazione, sia perché essa non è stata ancora del tutto perfezionata e sperimentata, sia perché può provocare ambiguità con l'uso o il significato che alcuni termini hanno normalmente in italiano. In particolare, le funzioni di produzione materiale e quelle editoriali costituiscono ambiti ben conosciuti e definiti, mentre il termine *manifestazione* può comportare altri aspetti non ancora ben analizzati e definiti (oltre all'inconveniente dell'ambiguità rispetto al significato corrente della parola in italiano).

### 0.2. Livelli, gradi e tipi di responsabilità

#### 0.2.2. Responsabilità d'autore e responsabilità di carattere diverso

È stato osservato che il concetto di responsabilità per l'opera viene esteso a responsabilità diverse da quelle dell'autore (p.es. responsabilità di cura o di raccolta).

È in effetti abbastanza comune che un'opera sia il risultato dell'attività non di una sola persona (l'autore) ma di più persone, con ruoli differenti, e quindi variamente responsabili rispetto alla concezione, alla composizione e alla realizzazione dell'opera (gli aspetti indicati nella definizione). P.es., il direttore di una vasta opera in collaborazione avrà in genere una forte responsabilità per la sua *concezione*, una responsabilità molto ridotta o anche nulla per la sua *composizione*, e una parziale per la sua *realizzazione*; analogo è il caso del curatore di una raccolta di opere preesistenti, che l'ha concepita ma non ha composto i testi. Anche nel caso di opere dovute principalmente a un singolo autore, altre persone potranno avere una responsabilità minore riguardo alla sua concezione, composizione o realizzazione (consulenti o supervisori, collaboratori per singole parti o aspetti, etc.).

Le norme quindi distinguono, come nella tradizione italiana e nei Principi di Parigi, la responsabilità piena di autore dalle situazioni in cui anche la persona maggiormente responsabile (p.es. il direttore, curatore, regista, etc.) ha una responsabilità di carattere parziale, molto più limitata.

### 0.2.3. Responsabilità principale, coordinata e secondaria

È stato osservato che i concetti di intestazione principale o secondaria sono generalmente relativi alle registrazioni bibliografiche, non alle opere o alle loro espressioni.

La distinzione delle intestazioni secondo tre gradi (o due in alcune normative e sistemi) è una convenzione catalografica che può essere usata a qualsiasi livello (p.es. sia per l'opera sia per la pubblicazione) ed è già di fatto usata a livello dell'opera, per esempio in SBN (anche se sono attualmente attivati, per i titoli uniformi, solo i collegamenti di responsabilità principale e di responsabilità alternativa, o coordinata).

La scelta di una fra le intestazioni come principale risponde a una pluralità di esigenze, individuate nella letteratura sul tema, fra le quali nel nostro caso ha particolarmente rilievo l'esigenza di associare il nome dell'autore principale (o del primo autore) al titolo uniforme dell'opera, per maggiore chiarezza e per ridurre drasticamente le omonimie nei titoli.

La distinzione fra gli altri due gradi ha minore utilità, e spesso non viene utilizzata, ma può permettere un trattamento migliore dei coautori (che sul piano astratto hanno pari responsabilità rispetto al primo ma in concreto vengono citati dopo quello); il loro nome potrebbe quindi, come indicano le norme, essere presentato di seguito al nome del primo autore, in modo più congruente con le forme di citazione abituale, oppure si potrebbero adottare presentazioni differenti, nella ricerca per autori, per le opere di cui una persona sia autore o coautore rispetto a quelle per le quali abbia una responsabilità minore (p.es. di collaboratore).

Come indica la norma, «più gradi di responsabilità potrebbero essere distinti anche per particolari espressioni», ma non se ne ravvisa la necessità, trattandosi sempre di responsabilità di carattere subordinato rispetto a quella dell'autore o degli autori originali (cfr. più avanti, le osservazioni sul par. 4).

### 0.2.4. Tipi di responsabilità

Per particolari esigenze, responsabilità di qualsiasi grado e a qualsiasi livello possono essere qualificate tramite codici o designazioni che precisano l'attività o la funzione svolta dalla singola persona o ente (traduttore, illustratore, compositore o esecutore di musica, regista, scenografo, etc.).

È stato osservato che si tratta di un ambito di grande importanza e interesse, che dovrebbe essere sviluppato più dettagliatamente.

La Commissione si propone, infatti, di approfondire il problema e includere, probabilmente in appendice alle norme vere e proprie, una lista di designazioni raccomandate, con le necessarie note d'impiego.

## 0.3. Intestazione uniforme

Ogni persona o ente deve essere rappresentata da una sola intestazione e questa deve riferirsi a una sola entità. Pertanto, se una persona o un ente sono conosciuti con più nomi o con più forme di un nome, ai fini catalografici si adotta per l'intestazione uno solo dei nomi o una sola forma del nome.

Per quanto riguarda l'uso del termine *intestazione*, è stato osservato che, per la sua origine, potrebbe essere opportuno abbandonarlo, usando invece l'espressione *punto di accesso*.

La Commissione, tuttavia, ha ritenuto preferibile mantenere il termine *intestazione*, al di là del suo significato originario (che del resto corrisponde all'uso tuttora comune di visualizzare un'intestazione al di sopra o prima di una descrizione bibliografica o di un titolo), perché più specifico e appropriato di *punto di accesso*, che comprende elementi di natura diversa, anche se lo si qualifica con l'aggettivo *controllato*.

Il termine *intestazione* viene utilizzato, nelle norme, per indicare l'espressione (in genere costituita da un nome con l'eventuale aggiunta di altri elementi) che identifica nel catalogo una persona o un ente, collegati a un'opera o a una sua espressione o a una particolare pubblicazione da una relazione di responsabilità.

Il termine non viene invece usato per riferirsi a titoli, anche quando costituiscono punti di accesso, controllati o non controllati.

È stato rilevato inoltre che la definizione di *intestazione* dovrà trovare posto già nella parte introduttiva del codice, con le eventuali modifiche o integrazioni necessarie per comprendere (o escludere) punti di accesso di tipo diverso, e la Commissione concorda in proposito. Più in generale, la parte introduttiva del codice dovrà contenere tutti i concetti fondamentali usati nelle parti successive: di conseguenza alcune definizioni o spiegazioni ora contenute nei paragrafi introduttivi dei diversi capitoli potranno essere trasferite o riformulate sulla base di quanto detto nella parte introduttiva.

La decisione della Commissione di mantenere comunque un'unica intestazione per la stessa persona, anche nel caso di uso di pseudonimi (o comunque di nomi diversi) per opere di diverso genere, è stata sempre commentata con consenso.

È stato però osservato che questa scelta può essere considerata in contrasto con l'accettazione di pseudonimi collettivi (condivisi da due o più persone).



Tuttavia, nel caso degli pseudonimi collettivi non abbiamo *due* intestazioni uniformi per una *stessa entità*, ma un'intestazione uniforme per la *persona* (se ha scritto anche con il suo nome) e un'intestazione uniforme per il *gruppo* di due o più persone che ha adottato una denominazione collettiva.

Dal punto di vista logico lo pseudonimo collettivo ha le caratteristiche di un nome di gruppo (cioè di ente), ed è in effetti normale che una persona possa operare sia come individuo sia come componente di un gruppo (gruppi musicali, artistici o letterari, studi professionali, etc.). Tuttavia lo pseudonimo collettivo, almeno nelle situazioni più comuni, si presenta come un nome di persona e come tale è spesso interpretato dall'utente (che può essere facilmente ignaro che Ellery Queen o Dely non sono nomi o pseudonimi di singole persone), cosicché appare più opportuno trattarlo, dal punto di vista formale, come un nome di persona. Dal punto di vista delle relazioni, invece, esso si comporta come un nome di gruppo (ammettendo richiami tra l'intestazione uniforme per il gruppo e quelle per i suoi componenti).

Non vi è quindi conflitto tra il principio dell'uniformità dell'intestazione e l'impiego, oltre che di nomi di persone, di nomi di gruppo (compresi gli pseudonimi collettivi). I nomi di gruppo non possono evidentemente essere respinti e ricondotti ai nomi delle persone che li compongono (che fra l'altro, in molti casi, possono variare); può accadere, d'altra parte, che gli autori stessi cambino la loro preferenza riguardo al presentarsi come più individui in collaborazione fra loro o come un gruppo, con un nome o uno pseudonimo collettivo (cfr. il par. 3.2.0).

## **OSSERVAZIONI GENERALI RELATIVE A *INTESTAZIONE UNIFORME PER LE PERSONE E INTESTAZIONE UNIFORME PER GLI ENTI***

Dato che varie osservazioni sono state inviate a seguito della prima pubblicazione dei capitoli relativi all'*Intestazione uniforme* per le *Persone* e per gli *Enti*, riferendosi spesso ad elementi comuni ai due documenti, questi sono stati raccolti al principio, disponendo poi sotto i relativi paragrafi solo le osservazioni specifiche.

### **Intestazioni uniformi e archivi di autorità**

È stato osservato che non è sempre chiaro, in queste parti, se ci si riferisca a registrazioni bibliografiche o a registrazioni di autorità.

I due capitoli relativi alle *Intestazioni uniformi* per persone ed enti comprendono, in effetti, quanto riguarda gli elementi indispensabili per rispondere alle funzioni del catalogo (intestazioni uniformi e rinvii, compresi gli elementi che possono risultare necessari come qualificazioni in caso di omonimia).

Questi elementi potranno essere registrati in registrazioni bibliografiche e/o in registrazioni di autorità, a seconda della loro natura, dei sistemi e dei formati utilizzati, o comunque gestiti in maniera differente a seconda delle esigenze e dei mezzi a disposizione.

Gli archivi di autorità (e le registrazioni da cui sono costituiti) comportano di solito, oltre a intestazioni uniformi e rinvii, una serie di altri elementi, che non sono considerati in questi capitoli. Agli archivi di autorità e agli elementi ulteriori che di solito includono si fa riferimento esemplificativamente nei par. 1.3 («È comunque opportuno registrare in un archivio di autorità tutte le informazioni utili a identificare con certezza una determinata persona (nome reale completo e altri nomi o loro varianti, date e luoghi di nascita, morte e attività, genere, nazionalità, lingua, qualifiche professionali o d'altro genere, titolo dell'opera o delle opere più note, etc.») e 2.3 (analogamente, per gli enti). Un capitolo apposito (o un'appendice) sugli archivi di autorità potrà essere aggiunto successivamente.

### **Forma dei nomi secondo le regole di catalogazione e nell'indicizzazione per soggetto**

È stato osservato, anche nei contatti con il gruppo responsabile della redazione del *Nuovo Soggettario*, che sarebbe auspicabile l'omogeneità fra le intestazioni preferite secondo le regole di catalogazione e le forme dei nomi usate nell'indicizzazione alfabetica per soggetto.

La Commissione si ripromette di approfondire il tema e mantiene contatti permanenti con il gruppo.

È stato osservato, tuttavia, che la scelta della forme preferite dei nomi di persona e di ente, nelle norme di catalogazione, si basa in linea generale, come previsto dai Principi di Parigi, sulle forme con le quali il nome di un autore si presenta nelle edizioni delle sue opere. Inoltre la descrizione bibliografica e le intestazioni sono costituite in massima parte da informazioni riportate nella lingua originale, anche se per alcuni elementi o in alcune circostanze si preferisce la lingua del catalogo.

Le voci di indicizzazione per soggetto, invece, riflettono per loro natura una particolare lingua, comprendono un gran numero di entità non registrate come responsabili nella catalogazione descrittiva e sono formulate con criteri fra i quali non ha particolare rilievo la presentazione del nome di una persona nelle edizioni delle sue opere.

La Commissione, quindi, ritiene che possano esservi fondati motivi per usare come forma preferita, in contesti che sono di fatto differenti, forme diverse, purché siano garantite l'identificazione uniforme dell'entità e il collegamento (normalmente automatico) tra le forme stesse. In altri termini, l'entità è la medesima e andrà identificata come tale, ma le forme preferite e quindi visualizzate nei due contesti potranno essere forme differenti (p.es. forma in lingua originale e forma italiana, ma anche forma più completa e forma più breve).

Il tema richiede comunque un maggiore approfondimento e va ricercata ogni possibile ed utile forma di convergenza, anche non assoluta.

## Uso dell'espressione *Scelta del nome*

È stato osservato che l'espressione *Scelta del nome*, usata in vari punti, potrebbe essere sostituita con *Forma del nome*, potendo suscitare confusione con la problematica della scelta dell'intestazione.

L'osservazione, formulata prima che venissero diffuse ampie parti del testo che permettono di farsi un'idea più chiara della sua strutturazione, sembra venire a cadere in quanto non è più prevista una ripartizione del codice in *Scelta dell'intestazione* e *Forma dell'intestazione*. I termini *scelta* e *forma*, che siamo stati abituati ad usare sottintendendo il riferimento alle parti delle RICA, possono essere usati semplicemente nel loro valore lessicale. Di conseguenza, il termine *scelta* può ricorrere in molti contesti differenti: scelta di un livello di descrizione, scelta delle opere da registrare, scelta delle intestazioni per un'opera, scelta del nome da preferire per l'intestazione uniforme relativa a un persona o a un ente, etc.

## Indicazione dei rinvii

È stato osservato che la prescrizione dei rinvii da fare è ripetuta numerose volte nelle norme (e la stessa osservazione può farsi per altre indicazioni ricorrenti), mentre potrebbe forse essere formulata in termini generali una volta per tutte (cfr. i par. 1.4 e 2.4).

L'osservazione è condivisibile, anche se in vari punti l'indicazione dei rinvii da fare comporta qualche elemento specifico. Anche se l'indicazione è un po' ripetitiva, sembra comunque opportuno ricordarla esplicitamente, per sottolinearne l'importanza, nei diversi paragrafi.

## Forme originali e forme italiane

È stato osservato che, in generale, le norme proposte sono caratterizzate da un rigore apprezzabile ma per alcuni aspetti eccessivo, p.es. riguardo alla preferenza per le forme originali rispetto a quelle italiane, in un contesto nel quale l'uniformità sul piano internazionale non sembra raggiungibile e anzi cresce la tendenza a discostarsene.

La Commissione è consapevole del problema, ma ritiene che permangano l'esigenza e la convenienza di scegliere come punto di riferimento primario le forme originali, affiancandovi sempre quelle tradotte o adattate nella lingua del catalogo (quando esistano) in funzione di rinvio, piuttosto che come forme preferite. Forme originali e forme italiane potrebbero essere trattate, in maniere da sperimentare, come una coppia equivalente da gestire congiuntamente (piuttosto che nell'alternativa tra forma preferita e forma di rinvio).

La Commissione rileva inoltre che, dove si è data la preferenza alla forma tradotta o adattata, la mancata registrazione della forma originale o la cura insufficiente dei meccanismi di collegamento danno origine in molti casi a ricerche infruttuose, sia nei singoli cataloghi che attraverso interfacce di ricerca su più cataloghi, e sottolinea che si tratta di inconvenienti molto più gravi oggi, con l'accesso in rete da tutto il mondo a cataloghi compilati in tutti i paesi e lo sviluppo di sistemi di metaOPAC, di quanto non potessero essere quando i cataloghi erano in genere consultabili solo localmente.

## Qualificazioni per distinguere omonimi

Sia per le persone sia per gli enti, le norme precisano che si ricorre a qualificazioni «se due o più intestazioni (compresi i rinvii) risulterebbero identiche», pur riferendosi a persone o enti diversi (par. 1.3.2 e 2.3.2).

È stato osservato che può non essere necessario qualificare rinvii da una forma identica a intestazioni diverse, p.es. quando nella visualizzazione della forma di rinvio compaia già la forma a cui si viene rimandati.

In linea generale, si ritiene che tutti gli elementi per i quali va prevista una consultazione per liste non debbano mai venire duplicati in forma identica, anche se elementi diversi ma connessi a quello di accesso li distinguono, così da escludere che si presentino all'utente in forma indistinguibile o con distinzioni non trasparenti. Di conseguenza, occorre prevedere la distinzione, tramite qualificazioni, sia delle forme accettate sia di quelle di rinvio (oltre all'eventualità di un'omonimia tra una forma accettata e una forma di rinvio).

La forma di partenza e quella di arrivo di un rinvio sono elementi diversi, di solito registrati in campi separati, ed è quindi opportuno, in generale, che la forma di partenza sia autosufficiente. Tuttavia, quando è certo che la forma di partenza sia sempre presentata congiuntamente a quella di arrivo e non possano insorgere inconvenienti dal punto di vista della chiarezza per l'utente, della gestione o dello scambio di dati, il rinvio può non venire qualificato.

## Richiami o rinvii reciproci

Per indicare i collegamenti tra intestazioni accettate le norme hanno usato l'espressione «richiami o rinvii reciproci» (cfr. il par. 2.4, relativo agli enti, ma il caso può ricorrere anche per le persone, p.es. per un musicista e il gruppo a cui appartiene).

È stato osservato che, per evitare confusioni con il valore che il termine *richiamo* aveva nelle norme anteriori alle RICA, sarebbe preferibile parlare solo di *rinvii reciproci*.

Questa ipotesi è stata considerata dalla Commissione, ma si è rilevato anche che il significato tradizionale di *richiamo* nella catalogazione per autori è caduto completamente in disuso da molto tempo, mentre l'espressione *rinvio*, sia per il suo significato lessicale sia per l'uso più frequente che ne viene fatto, si applica più propriamente a indicazioni che rimandino da un punto in cui le informazioni cercate *non* sono presenti ad un altro punto dove invece si trovano. L'espressione *richiamo*, invece, è lessicalmente più adatta ad indicare che, in un punto dove si trovano *già* delle informazioni, si avverte (si richiama) l'esistenza di altri punti, dove si troveranno ulteriori informazioni affini. Sempre dal punto di vista lessicale, l'espressione

*rinvio reciproco* ha un significato tendenzialmente contraddittorio, anche se nell'uso corrente, essendo escluso per elementare buon senso che si venga rimandati da un posto all'altro e poi di nuovo al primo senza mai trovare l'informazione, viene interpretata come richiamo tra voci entrambe accettate.

Sembra quindi più conveniente limitare l'impiego di *rinvio* al rimando unidirezionale e obbligato («vedi»), da voci non accettate a voci accettate, adoperando *richiamo* per l'indicazione (generalmente bidirezionale), suggerita ma non obbligata, di consultare, a partire da una voce accettata, anche altre voci accettate («vedi anche»).

## Esempi

Numerose osservazioni specifiche hanno riguardato singoli esempi, in particolare con la segnalazione di errori o di omissioni (soprattutto di rinvii) o con richieste di chiarimenti riguardo alla preferenza per questa o quella forma, a volte confrontando casi simili.

Le segnalazioni ricevute hanno portato alla correzione o integrazione di numerosi esempi (anche se è possibile, ovviamente, che restino ancora errori o omissioni da correggere).

Riguardo alle richieste di chiarimenti, alcune sono riportate per i singoli punti, mentre in molti altri casi in effetti la forma mostrata negli esempi è semplicemente quella che consegue dalla regola. In particolare, per lo più la scelta di una particolare forma del nome dipende semplicemente dal fatto che è la forma prevalentemente usata dalla persona o dall'ente stessi, secondo la norma generale, e non una forma preferita per motivi particolari dalla Commissione.

L'uso dei nomi e delle loro forme, in pratica, è stato generalmente verificato nelle fonti più facilmente disponibili (l'Indice del SBN, la BNI, i cataloghi in rete delle maggiori biblioteche nazionali), con ricerche più approfondite (in opere di consultazione o fonti specializzate) solo quando necessario. In presenza di un numero molto elevato di pubblicazioni si sono estratte, tramite una selezione per data, quelle più recenti, in numero tale da permettere un esame rapido ma presumibilmente affidabile. L'esame è quindi stato svolto generalmente sulle registrazioni bibliografiche, salvo casi particolari, per quanto riguarda le decisioni sulla forma delle intestazioni, mentre di solito si sono esaminate direttamente le pubblicazioni per le problematiche di scelta delle intestazioni. L'esperienza, su alcune migliaia di casi (solo in parte confluiti nel testo), ha mostrato che generalmente la forma prevalente del nome di una persona o di un ente si accerta velocemente e senza dubbi.

Non si può escludere, ovviamente, che ricerche più approfondite possano condurre a correggere alcuni esempi, ma l'esperienza compiuta fa ritenere che nella grande maggioranza dei casi una ricerca molto rapida e non esaustiva sia sufficiente ad ottenere gli elementi necessari per una decisione corretta.

## 1. INTESTAZIONE UNIFORME PER LE PERSONE

### 1.1. Scelta del nome

[...] Il nome con cui una persona è comunemente conosciuta si determina di norma sulla base del nome che compare nelle edizioni delle sue opere nella lingua originale.

È stato osservato che la norma generale potrebbe partire dal riferimento alla forma adottata dallo stesso autore (per gli autori moderni o contemporanei), passando poi a fare riferimento a quella delle pubblicazioni in lingua originale (e quindi, quando è il caso, alle indicazioni fornite dai repertori).

Questo punto è stato riformulato, recependo il suggerimento. Trattandosi di un'indicazione generale orientativa, a cui seguono le norme specifiche, non sembra opportuno scendere in ulteriori precisazioni.

È stato osservato, in relazione ad alcuni casi trattati nei paragrafi successivi, che oltre al criterio del nome che figura nelle pubblicazioni si ricorre (o si dovrebbe ricorrere) alla forma generalmente usata in repertori e opere di consultazione, come prevedono anche i Principi di Parigi.

Alle forme usate nei repertori si fa in effetti riferimento in più occasioni nel testo, sia per problematiche specifiche (p.es. per gli autori che hanno scritto usando forme latinizzate del loro nome) sia nel par. 1.4 sui *Rinvii*. Un riferimento generale a questa eventualità è stato aggiunto nella versione riveduta delle norme.

Si ribadisce, comunque, che il punto di riferimento più appropriato per un catalogo, in generale, è la forma più comunemente adoperata nelle pubblicazioni delle opere della persona, preferibilmente in quelle recenti. Il ricorso ai repertori sarà utile in particolar modo, oltre che per acquisire informazioni sulla persona, in circostanze particolari (p.es. in mancanza di edizioni recenti), o per la problematica dell'ordine degli elementi del nome. I repertori infatti, per la loro natura e le loro finalità, seguono molto spesso criteri di scelta e forma del nome che differiscono da quelli più appropriati per un catalogo (p.es. rispetto alle preferenze linguistiche, o per la forma completa del nome, per il nome reale, etc.).

È stato osservato, anche in relazione ad alcuni casi trattati nei paragrafi successivi, che per gli autori non italiani si potrebbe fare riferimento alle forme adottate dalle agenzie bibliografiche nazionali (o ad altri repertori autorevoli) del paese a cui appartiene l'autore.

Alle forme con cui una persona è registrata nei repertori del suo paese e più in generale all'uso dei diversi paesi si fa in effetti riferimento in più occasioni nel testo.

Tuttavia, occorre considerare che le norme e i criteri seguiti in paesi diversi possono differire (e in genere differiscono almeno in questioni di dettaglio) da quelli qui indicati, p.es. riguardo al trattamento degli pseudonimi, alla scelta fra nomi in più lingue, alla preferenza per forme più complete, all'inclusione di elementi che non sono parte integrante del nome, etc. Di conseguenza, la forma adottata dall'agenzia

bibliografica nazionale del paese a cui appartiene l'autore costituisce sicuramente un esempio da tenere in considerazione, ma, basandosi sulle regole di catalogazione del paese stesso e non su quelle italiane, non può essere considerata come la forma a cui attenersi in tutti gli aspetti.

È stato osservato inoltre che si potrebbero distinguere le situazioni di scelta fra *nomi diversi* da quelle di scelta tra più *forme* di uno stesso nome.

In effetti il testo usa spesso espressioni come «il nome o la forma» (o «nomi diversi o forme diverse», etc.), così da ricordare che si può trattare sia di nomi del tutto differenti (p.es. un nome reale e uno pseudonimo di fantasia, oppure un nome al secolo e il nome assunto da un papa) sia di piccole varianti formali (p.es. «Gian Carlo» o «Giancarlo»).

Tuttavia, discutendo questo problema la Commissione ha rilevato che stabilire un confine ben definito tra i due tipi di casi (nomi diversi o forme diverse) è difficile e risulterebbe molto opinabile e soggetto a dubbi, mentre le regole da seguire sono le medesime e non dipendono dal fatto che la scelta sia tra nomi vistosamente differenti o tra forme simili.

È sembrato comunque opportuno raggruppare, in paragrafi specifici (par. 1.1.3 per le persone), alcuni tipi ben definiti e frequenti di forme varianti (varianti di sistema di scrittura o di lingua, varianti di completezza, varianti grammaticali o grafiche).

La decisione della Commissione di eliminare le norme speciali per categorie particolari di autori, riconducendo le indicazioni per i sovrani e i papi nell'ambito della problematica dell'assunzione di un nuovo nome e sopprimendo il trattamento speciale per i santi (nelle RICA registrati sempre sotto il prenome) è stata generalmente commentata con consenso.

Riguardo ai santi, può essere utile precisare che non viene prevista una distinzione particolare tra i "santi moderni" e gli altri, distinzione che richiederebbe di stabilire per questa categoria confini temporali specifici. Si applicano semplicemente le norme generali che distinguono tra persone vissute in epoca antica o medievale e persone vissute in epoca moderna o contemporanea e le indicazioni specifiche relative ai casi in cui queste ultime presentino un nome costituito in maniera analoga a quelli antichi o medievali (par. 1.2.2.1 F).

Per l'impiego della qualificazione *santo* si veda il par. 1.3.1 C.

### **1.1.1. Nome prevalentemente usato**

#### ***1.1.1.1. Pseudonimi, nomi assunti e soprannomi***

**1.1.1.1 A.** Se una persona nelle edizioni delle sue opere è presentata prevalentemente con uno pseudonimo, un nome assunto, un soprannome, etc., questo viene scelto come intestazione uniforme. Dal nome reale, se conosciuto, si fa rinvio.

È stato osservato che si poteva fare riferimento semplicemente agli pseudonimi, in generale (e la stessa osservazione può valere per altri casi analoghi, in cui sono citati esemplificativamente vari fenomeni o situazioni).

Tuttavia, è sembrato opportuno ricordare, per quanto esemplificativamente, che può trattarsi di situazioni di varia e diversa natura (p.es. un soprannome non scelto dall'autore o invalso dopo la sua morte), che non possono venire tutte ricomprese nel significato del termine *pseudonimo*, anche se non ne conseguono differenze di scelta dal punto di vista catalografico.

È stato osservato inoltre che il rinvio dal nome reale è superfluo, quando la persona è sicuramente più nota con lo pseudonimo.

Si rileva però che, particolarmente in cataloghi collettivi o di grandi dimensioni, la registrazione costante del nome reale (sempre che sia conosciuto) costituisce un elemento di garanzia, sia riguardo all'unicità dell'intestazione (il nome reale di una persona è infatti normalmente uno soltanto, mentre gli pseudonimi possono essere diversi) sia per la probabilità che emergano pubblicazioni firmate con esso. Quest'eventualità è molto frequente, soprattutto se si considerano generi particolari di opere (p.es. le tesi di laurea), articoli di periodici o collaborazioni (p.es. traduzioni), ed è probabile che incontrando il nome reale, poco conosciuto, non si riconosca l'autore più noto con lo pseudonimo.

#### ***1.1.1.2. Pseudonimi collettivi e nomi convenzionali***

Se più persone sono collettivamente identificate con uno pseudonimo o impiegano un nome convenzionale, che si presenta come un nome di persona, questo si adotta come intestazione.

È stato osservato suggerito di eliminare la precisazione «che si presenta come un nome di persona».

La precisazione, tuttavia, sembra utile, data la vaghezza dei termini «pseudonimo» e «nome convenzionale», per chiarire che non si trattano qui i nomi che si presentano non come nomi di persone ma come nomi di gruppi (p.es., per lo più, i nomi dei gruppi musicali) o di organizzazioni (p.es. le case editrici la cui denominazione è costituita da un nome e cognome).

## 1.1.2. Cambiamento di nome

### 1.1.2.2. Sovrani, papi e capi di collettività religiose

**1.1.2.2 A.** Per i sovrani si adotta come intestazione il nome con cui sono generalmente identificati, costituito di solito dal loro nome personale accompagnato dal numero ordinale relativo e dal titolo appropriato, che si dà come qualificazione.

È stato osservato che queste indicazioni di categoria potrebbero essere eliminate completamente, trasferendo alcuni esempi nelle norme generali sul nome prevalentemente usato e sul cambiamento di nome.

In effetti, questo paragrafo contiene indicazioni che vanno al di là della semplice condizione dell'assunzione di un nuovo nome. La Commissione ha ritenuto di ricondurre tutte le situazioni entro un quadro di criteri generali (eliminando quindi la trattazione separata di *Categorie particolari di autori delle RICA*), ma sembra comunque utile per il catalogatore raggruppare in un paragrafo specifico indicazioni dettagliate riguardo a questi casi, che comportano problemi di vario genere ma connessi fra loro.

Anche in altri casi, pur avendo eliminato norme di categoria in senso stretto (ossia norme che fanno eccezione a quelle generali) e avendo cercato di risolvere le diverse situazioni con gli stessi criteri, la Commissione ha ritenuto opportuno dedicare un paragrafo a particolari generi di opere, di persone o di enti, così da mostrare in maniera più efficace e in un unico punto come i criteri generali si applichino a una casistica che ricorre di frequente o comporta difficoltà particolari.

È stato osservato inoltre che per i sovrani e per i papi (cfr. la norma analoga del par. 1.1.2.2 E) si poteva mantenere, per ragioni pratiche, l'uso recente di dare il numero ordinale come qualificazione, in cifre arabe, dopo il titolo.

Si ricorda, per chiarezza, che nelle RICA il numero ordinale viene formulato in cifre romane e segue immediatamente il nome, come nella norma proposta dalla Commissione, mentre l'uso di dare il numero come qualificazione e in cifre arabe, dopo il titolo, è stato introdotto in SBN.

Nell'uso ordinario, in effetti, il numero ordinale è dato invariabilmente in cifre romane e di seguito al nome, cosicché altre forme risultano fortemente innaturali. Non c'è d'altra parte un'effettiva esigenza di ottenere un ordinamento numerico (contrariamente, p.es., a un'enciclopedia, che voglia presentare tutti i sovrani o tutti i papi con lo stesso nome e in ordine cronologico). Ai fini della ricerca per autore, è sufficiente che il sovrano o il papa cercato possano essere trovati con una delle forme con cui sono indicati (p.es. «Paulus VI» o, in italiano, «Paolo VI»), indipendentemente dal valore numerico dell'ordinale.

La scelta di considerare il numero ordinale come parte del nome (non come qualificazione) e di darlo in cifre romane è stata citata con consenso in altre osservazioni. Il numero romano è usato anche in altre normative (p.es. nelle AACR2) e per i *Roman Numerals* è previsto un sottocampo specifico nel formato Unimarc.

## 1.1.3. Forme varianti di un nome

### 1.1.3.1. Forme in alfabeti o sistemi di scrittura diversi

È stato osservato, in generale, che il trattamento di diversi alfabeti o sistemi di scrittura rappresenta un compito complesso e oneroso.

L'osservazione è condivisibile, ma va notato che questa esigenza sta assumendo sempre maggiore importanza e che stanno crescendo rapidamente sia l'uso di diverse scritture sia gli strumenti per gestirle con sistemi automatizzati. P.es., ricerche condotte con scritture diverse sono già possibili, senza difficoltà, nei cataloghi di alcune biblioteche e nei motori di ricerca in Internet. Inoltre, si diffondono anche nelle biblioteche italiane che non hanno carattere specializzato materiali in sistemi di scrittura diversi dall'alfabeto latino (e talvolta con testi paralleli in più scritture).

Occorre comunque considerare che le norme indicano gli obiettivi a cui mirare e che, in un contesto di cooperazione, di solito la registrazione di nomi di autori e titoli di opere nelle scritture originali avverrà ad opera di istituti specializzati o con particolari responsabilità bibliografiche. Istituti che non abbiano la possibilità o l'esigenza di utilizzare scritture diverse potranno utilizzare le sole forme tralitterate o trascritte in alfabeto latino; in ogni caso queste, come le forme correntemente in uso in Italia, saranno collegate automaticamente alle forme nella scrittura originale. Sull'argomento si vedano anche i commenti al par. 1.1.3.1 della Parte II.

**1.1.3.1 C.** I nomi greci di epoca classica o bizantina vengono registrati nella forma latina, se accolta nell'uso. Dalla forma originale traslitterata e dall'eventuale forma italiana si fa rinvio.

È stato osservato che si tratta di un'eccezione alla preferenza generale per la forma originale.

Questa soluzione, come si è osservato per i titoli uniformi (Parte II, par. 1.1.3.1 C), costituisce una eccezione tradizionale. Questa eccezione, però, ha il suo fondamento in una differenza importante che riguarda le opere greche classiche, che nel loro testo originale sono per lo più pubblicate in edizioni in cui il frontespizio e/o altri elementi paratestuali si presentano in latino (o in lingue moderne). Gli autori greci e le loro opere, inoltre, sono comunemente citati, anche fra gli specialisti, con le forme latine (invece che con quelle greche,

nella scrittura originale o traslitterate). In latino sono registrati anche nel maggiore repertorio specializzato, *L'année philologique*.

Di conseguenza, non sembra opportuno discostarsi dalla pratica comune sia agli specialisti che nell'editoria, nei cataloghi e nelle bibliografie. La registrazione della forma greca è comunque prevista, sia nella scrittura originale sia traslitterata.

**1.1.3.1 D.** Gli autori orientali generalmente noti in Occidente con la forma latina del nome, o con un adattamento che non corrisponde alla traslitterazione della forma originale, si registrano sotto questo. Dalla forma originale traslitterata e dall'eventuale forma italiana si fa rinvio. In caso di dubbio si preferisce la forma originale.

È stato osservato che si tratta anche in questo caso di un'eccezione alla preferenza generale per la forma originale.

Questa soluzione, come si è osservato al punto precedente, costituisce una eccezione tradizionale, che risponde sia alla consuetudine bibliografica sia ad esigenze pratiche. Tuttavia, questi casi sono stati circoscritti più di quanto non avvenisse in passato (come indicano la clausola «In caso di dubbio...» e l'esempio di *Mengzi*, nelle *RICA Mencius*), dato che tende a diffondersi l'uso delle forme originali o comunque di traslitterazioni o trascrizioni più fedeli a quelle.

#### **1.1.3.4. Forme con varianti grammaticali**

**1.1.3.4 A.** Se il nome di una persona ammette varianti grammaticali, potendo essere espresso al genitivo o in altre forme flesse (in latino, greco, russo, slovacco, etc.), si adotta la forma al nominativo.

È stato osservato che la norma non è necessaria, in quanto scontata.

La norma, però, non può essere sostituita da una consuetudine nota a molti, ma non stabilita appunto come norma. Inoltre la conoscenza del latino, pur essendo generalmente opportuna per un catalogatore, non si può ritenere universale; del resto, il fenomeno della flessione riguarda varie lingue, spesso poco conosciute, fra le quali il latino è semplicemente la più nota. Per i nomi degli enti (cfr. il par. 2.1.2.3) il problema è analogo, ed è utile avvertire che riguarda anche una lingua molto diffusa come il tedesco. In pratica, errori dovuti al trascurare questa norma sono frequenti sia nei cataloghi italiani sia in quelli di altri paesi.

È stato suggerito di aggiungere un esempio in russo, dato che il fenomeno vi è molto frequente e spesso non se ne ha conoscenza. Il suggerimento verrà accolto nella versione riveduta delle norme.

#### **1.1.3.5. Forme con varianti grafiche o errori**

**1.1.3.5 B.** Se il nome di una persona presenta una o più parole in forma abbreviata, che si leggono come se fossero scritte per esteso, si può fare rinvio da questa forma.

È stato suggerito di aggiungere un esempio relativo alle forme «Mac» e «Mc».

Il suggerimento è stato accolto nella versione riveduta delle norme. Tuttavia, si è mantenuta l'indicazione in forma opzionale (piuttosto che l'obbligo del rinvio in tutti i casi), dato che si tratta di una variante grafica ben nota.

**1.1.3.5 D.** Se il nome di una persona presenta errori materiali (p.es. tipografici), si adotta la forma corretta, facendo rinvio da quella errata.

**Vitali, Mario**

< Vitali, Marco <errore tipografico>

È stato osservato che in casi come questi il problema ha origine da una particolare pubblicazione, e non riguarda l'autore in generale.

L'osservazione è corretta, ma non si tratta di un'anomalia: anche le attribuzioni errate o controverse, p.es., si manifestano normalmente in particolari pubblicazioni, così come vi si manifestano le varianti di completezza. Essendo necessario che l'autore sia rintracciabile anche a partire dalla forma errata, la qualificazione chiarisce il valore di un rinvio che risulterebbe altrimenti innaturale (se dato, p.es., semplicemente nella forma «Vitali, Marco *vedi* Vitali, Mario»).

## **1.2. Ordine degli elementi del nome**

È stato osservato che, per indicare le parti del nome, vengono usate le espressioni «prenome» e «nome personale», «cognome» e «nome di famiglia», mentre potrebbe essere più chiaro utilizzare sempre la stessa espressione.

In effetti il termine *prenome* ha il vantaggio di essere un'espressione semplice e non ambigua, rispetto a *nome* che è bene riservare al nome nel suo complesso, che può essere costituito da elementi di vario genere,

evitando l'ambiguità che può avere rispetto al senso di nome personale (p.es. nome di battesimo), opposto a cognome.

Tuttavia, il termine *prenome* comporta la presupposizione di un ordine fisso prenome+cognome (analogamente ad espressioni come *forename* e *last name*), mentre il nome personale e il nome di famiglia possono avere disposizioni diverse (oltre che caratteristiche non identiche) in culture e lingue differenti. Inoltre, l'espressione *prenome* appare inappropriata, per lo stesso motivo, nelle situazioni in cui le persone sono identificate unicamente con un nome personale, senza altri elementi.

Per questi motivi si è ritenuto necessario utilizzare, almeno in alcuni punti (p.es. i par. 1.1.2.2, 1.2.1.1, 1.2.2.1, etc.), espressioni di portata più generale come *nome personale*, pur impiegando in altri, per comodità, il termine *prenome*.

Analogamente il termine *cognome*, per il suo significato, può non essere correttamente applicabile a ogni genere di nome di famiglia, in culture diverse.

## 1.2.1. Nomi di persone vissute in epoca antica o medievale

### 1.2.1.2. Nomi in forma inversa

**Augustinus, Aurelius** <santo> [...]

È stato proposto di dare la preferenza alla forma **Augustinus** <santo>».

In effetti la forma del nome dell'autore che ricorre più frequentemente nelle edizioni recenti delle sue opere in latino è «Aurelius Augustinus» (spesso al genitivo e per lo più con il titolo di santo), molto più di rado solo «Augustinus». Si adotta quindi la forma più completa, in quanto forma prevalente, secondo le norme generali.

La forma breve «Agostino», si può notare per confronto, risulta invece la più frequente nelle pubblicazioni italiane, rispetto a «Aurelio Agostino» o «Agostino d'Ipbona».

## 1.2.2. Nomi di persone vissute in epoca moderna o contemporanea

### 1.2.2.1. Uso nazionale per la scelta del primo elemento

È stato osservato che le indicazioni relative ai nomi di particolari paesi potrebbero essere riunite secondo i paesi, invece di darle nei punti relativi a una singola problematica (p.es. quella dei cognomi con prefisso).

Si ritiene però che in un codice di catalogazione sia opportuno fornire precisazioni per i diversi paesi in relazione alla norma specifica per la quale sono pertinenti, sia per motivi logici sia perché in pratica il dubbio del catalogatore riguarderà soltanto un singolo problema particolare. Inoltre si può così evitare di dover includere indicazioni che non comportano particolarità (ossia che corrispondono alla norma generale o a quanto indicato per i nomi italiani). Le indicazioni su singoli paesi hanno insomma la funzione di avvertire il catalogatore, punto per punto, dei casi in cui deve adottare un trattamento particolare o comunque tener conto di una peculiarità dei nomi di particolari paesi o lingue. Questa è del resto la prassi comune nei codici di catalogazione, anche a livello internazionale.

Una presentazione d'insieme delle caratteristiche dei nomi in ciascun paese o ciascuna lingua viene invece fornita da altri strumenti (in primo luogo dal lavoro dell'IFLA *Names of persons*, a cui le norme rinviano).

È stato osservato che non sono chiari i criteri di inclusione dei paesi su cui si danno informazioni e che non sono presenti spiegazioni dettagliate relative a nomi di paesi o lingue non europee.

In effetti al par. 1.2.2.1 K si spiega che «Per i nomi in lingue non europee in genere non è possibile fornire regole di semplice applicazione per la scelta del primo elemento dell'intestazione. È necessario quindi accertare l'uso della persona o verificare in fonti di riferimento autorevoli la forma da adottare». Il fatto che le norme coprano tutte le lingue europee (per le quali esistano indicazioni nazionali ufficiali), non potendo invece coprire tutte quelle di altri continenti, è ribadita in seguito (par. 1.2.2.2 C).

Per i nomi in lingue non europee, in effetti, molto spesso non esistono regole di applicabilità generale (paragonabili a quelle per i cognomi occidentali), ma soltanto preferenze variabili caso per caso o più o meno frequenti, oppure le regole richiedono di identificare elementi che si presentano in forma identica con valore diverso o la cui natura non è comunque riconoscibile da chi non conosca la lingua. Al contrario, i nomi nelle lingue europee sono quasi sempre costituiti da pochi elementi appartenenti a pochi tipi diversi generalmente ben noti, e gli elementi stessi sono di solito riconoscibili senza difficoltà (per la posizione, la radice, la terminazione, etc.). Non si è quindi ritenuto opportuno dare né indicazioni approssimative, che possono portare ad errori (p.es. l'indicazione che nei nomi arabi l'elemento da usare per l'ordinamento è di solito l'ultimo), né indicazioni che, richiedendo la conoscenza della lingua del nome, sarebbero in pratica inutilizzabili per la grande maggioranza dei catalogatori e probabilmente superflue per gli altri. Inoltre, la Commissione non sarebbe in grado di valutarne direttamente e con sicurezza la validità.

Appare più opportuno, quindi, rinviare il catalogatore alla verifica dell'uso dell'autore o di fonti autorevoli. Come si avverte in un esempio, comunque, l'uso dell'autore risulta spesso facilmente verificabile.

Per le maggiori aree linguistiche extraeuropee, tuttavia, la Commissione è interessata ad approfondire il problema, per verificare la possibilità di ampliare le indicazioni fornite, e accetta volentieri la collaborazione di esperti disponibili.

**1.2.2.1 E.** Se nell'uso linguistico di un paese il cognome precede il nome personale (p.es. in Ungheria, in Cina e nel Vietnam), l'intestazione è in forma diretta.

**Bartók Béla**

(*Bartók è il cognome, ma il nome nel suo paese viene scritto e registrato in questa forma*)

< Bartók, Béla

**Mao Zedong**

< Mao Tse-tung

< Mao Tzetung

< Mao, Zedong

È stato osservato che questi nomi sono abitualmente, nei maggiori paesi occidentali, riportati con la virgola, in quanto il primo elemento è un cognome o un elemento assimilabile.

Dato che in alcuni paesi e culture l'elemento iniziale del nome, nel suo ordine naturale, può essere un nome di famiglia, o comunque un elemento diverso dal nome personale, e che in molti casi, quando si fa una trasposizione rispetto all'ordine linguistico naturale, l'elemento portato in prima posizione non è un cognome (anzi può essere anche il nome personale, o uno dei nomi personali), si è ritenuto opportuno per chiarezza dare a *forma diretta* e *forma inversa* il significato preciso e uniforme di «forma che segue l'ordine linguistico naturale» e «forma con trasposizione rispetto all'ordine linguistico naturale». Non si tratta, quindi, dell'alternativa tra forma con un *prenome* in prima posizione e forma con un *cognome* in prima posizione. Il contrasto tra queste due possibili interpretazioni dell'alternativa tra forma diretta e forma inversa è spiegato anche nel manuale Unimarc, campo 700, esempio 5.

In effetti solo per le moderne abitudini onomastiche occidentali l'alternativa tra forma diretta e forma inversa corrisponde generalmente all'alternativa tra prenome e cognome come primo elemento.

Si è inoltre chiarito che l'alternativa tra forma diretta e forma inversa si può dare anche in casi che non coinvolgono propriamente prenomi e cognomi; non è quindi opportuno tentare di assimilare qualsiasi elemento trasposto in prima posizione a un cognome (cfr., p.es., l'intestazione «Augustinus, Aurelius <santo>»).

È sembrato quindi opportuno adoperare la virgola, secondo le abitudini più diffuse e più facilmente comprensibili per l'utente, come segno che interrompe la lettura, indicando normalmente una trasposizione rispetto all'uso linguistico ordinario (o, in alcuni casi, staccando elementi che possono presentarsi in posizioni diverse, sia trasposti sia di seguito alle altre parti, da cui comunque sono distinti per il loro valore).

L'aggiunta di una virgola fra le parti, p.es., di un nome cinese, costituisce invece un intervento non necessario e fuorviante (dato che l'utente si attenderebbe una trasposizione che non c'è), artificioso, in un nome che siamo abituati a vedere e a leggere senza interruzioni.

Caso un po' differente è quello dei nomi ungheresi, perché le edizioni delle opere di autori ungheresi pubblicate in altri paesi usano invertire il loro nome (rispetto all'uso originale), indicando quindi, p.es., Molnár Ferenc come «Ferenc Molnár». Tuttavia, anche in questo caso sembra opportuno rispettare l'uso nazionale dei nomi, e quindi riportare i nomi ungheresi come si riportano in Ungheria. Per inciso, si può avvertire che sia l'editoria ungherese sia la Biblioteca nazionale rispettano non solo, com'è ovvio, l'uso ungherese, ma anche quello degli altri paesi, riportando i nomi non ungheresi, sia nei frontespizi sia nelle intestazioni, secondo l'uso di ciascun paese, e non secondo l'uso ungherese. Può essere utile aggiungere che, come chiarisce *Names of persons* (p. 88-90), la virgola è usata normalmente anche in Ungheria per le situazioni di inversione (p.es. per un autore che si firma «B. Kovács László» e viene registrato come «Kovács László, B.»), mentre non si usa fra cognome e nome non essendoci inversioni (non, quindi, per un uso differente, o il mancato uso, della virgola stessa).

Riguardo alle preoccupazioni espresse dal punto di vista dell'ordinamento dei nomi, queste possono essere eventualmente risolte in varie maniere (sia analogamente all'ordinamento dei cognomi, sia analogamente all'ordinamento di nomi costituiti da una prima parte e da parti successive in ordine diretto). Tuttavia, si può notare che per lo più i cataloghi in linea delle maggiori biblioteche *non* adottano l'ordinamento di carattere per certi aspetti sistematico previsto dalle norme catalografiche, preferendo ordinamenti semplificati che non tengono conto della natura dei diversi elementi di un nome. In molti cataloghi, quindi, la presenza o l'assenza della virgola (o di altri segni) fra parti diverse di un nome è in pratica del tutto irrilevante per l'ordinamento.

### 1.2.2.3. Cognomi composti

#### 1.2.2.3 B.

**Fitzgerald, Francis Scott**

È stato suggerito di aggiungere un rinvio da «**Scott Fitzgerald, Francis**».

Il suggerimento è stato accolto nella versione riveduta delle norme. Tuttavia, si ritiene opportuno fare rinvio dalla forma col *middle name* in prima posizione solo in casi particolari, non come regola generale, in quanto in molti casi è ben noto quale sia il cognome e il rinvio dalla forma col *middle name* in prima posizione costituisce un appesantimento non utile all'utente.



#### **1.2.2.4. Nomi di persone identificate con un titolo o un predicato nobiliare**

Le persone che sono indicate prevalentemente con un predicato nobiliare (di solito un nome di luogo), accompagnato o no dal titolo, si registrano sotto di esso. Si fa rinvio dalla forma con il cognome in prima posizione, se conosciuta.

**Cavour, Camillo di**

(l'autore è indicato nelle pubblicazioni anche in varie altre forme: Camillo Cavour, Camillo Benso conte di Cavour, il conte di Cavour, etc.)

< Benso, Camillo <conte di Cavour>

< Cavour, Camillo Benso, conte di

**Essling, prince d'**

(nome usato prevalentemente nelle sue pubblicazioni)

< Rivoli, duc de

(nome usato precedentemente in alcune pubblicazioni)

< Masséna, Victor

(cognome e prenome, non usati nelle pubblicazioni)

È stato osservato, rispetto ai due ultimi esempi, che entrambe le persone sono tradizionalmente registrate nei cataloghi sotto forme più complete («Cavour, Camillo Benso, conte di» e «Essling, Victor Masséna, prince d'»). Il secondo esempio, in particolare, appare molto incompleto.

Le forme indicate negli esempi, in effetti, sono quelle che risultano dall'applicazione delle norme generali, che danno la preferenza alle forme prevalenti nelle pubblicazioni, come per casi analoghi (p.es. Massimo d'Azeglio).

Per quanto riguarda la completezza del nome, il par. 1.1.3.3 indica che «Se il nome di una persona presenta varianti di maggiore o minore completezza si adotta, secondo le norme generali, la forma più frequentemente usata nelle edizioni delle sue opere in lingua originale, anche se visibilmente incompleta», indicando come eccezione solo il caso del «nome di una persona vissuta in epoca moderna o contemporanea che si presenti in forma gravemente incompleta (cognome senza prenome o cognome accompagnato solo da una iniziale del prenome)» che «viene integrato, se possibile, per la chiarezza dell'identificazione».

Nel caso di Cavour la forma indicata non si presenta come gravemente incompleta, né mette a rischio l'identificazione della persona, ed è analoga a un gran numero di voci accettate dello stesso genere. Pur riconoscendo che siamo abituati ad una forma più completa, non si è ritenuto opportuno formulare una regola specifica (con carattere di eccezione alle regole generali) che indichi di preferire la forma più completa del nome, anche se non è quella che prevale nelle edizioni. La forma breve, peraltro, è adoperata da istituzioni e iniziative autorevoli, p.es. dalla Fondazione intitolata alla statista e dalla Commissione nazionale per la pubblicazione dei suoi carteggi.

Per quanto riguarda il secondo caso, l'autore non risulta aver mai utilizzato nelle sue pubblicazioni né il prenome né il casato ed in pratica è l'unico autore ad aver utilizzato proprio questa forma del nome. Tuttavia, l'esempio è stato corretto nella versione riveduta delle norme, integrandolo con nome e cognome, in quanto è noto che lo stesso titolo («prince d'Essling») è stato portato da altre persone (in particolare dal famoso maresciallo André Masséna, generalmente registrato sotto il cognome), come del resto accade normalmente per un titolo nobiliare, trasmesso in linea ereditaria. La forma costituita dal solo titolo si può in effetti considerare per sua natura gravemente incompleta, come la forma costituita solo da un cognome senza prenome (cfr. il par. 1.1.3.3).

#### **1.2.2.5. Nomi assunti, pseudonimi o soprannomi costituiti da più elementi**

**X, Malcolm**

(la persona ha rifiutato il proprio cognome sostituendolo con la X)

< Malcolm X

< Little, Malcolm

(nome reale)

È stato osservato che potrebbe essere preferibile la forma diretta.

Tuttavia, occorre considerare che X non è qui un'iniziale, ma una parola intera (cfr. il par. 1.2.2.1 D), e che l'espressione non è nel suo complesso uno pseudonimo (al contrario di espressioni simili solo in apparenza come *Dottor X*, per le quali vedi il par. 1.2.2.5 D). Si tratta, invece, di una forma costituita dal prenome (reale) e da un'espressione usata deliberatamente in sostituzione del cognome anagrafico. Inoltre, la forma con inversione è quella usata nel paese d'origine dell'autore (ossia secondo le AACR2).

#### **1.2.2.6. Iniziali**

Intestazioni costituite da sole iniziali o singole lettere si danno in forma diretta.

È stato suggerito di aggiungere il rinvio dalla forma con inversione (p.es. «D., H.»).

La Commissione, tuttavia, non ritiene opportuno prevedere rinvii di *routine* in tutti i casi di iniziali (rinvii che potrebbero essere anche due o più nel caso di più di due iniziali), che costituirebbero un appesantimento poco utile all'utente. È abbastanza ovvio infatti che, non trovando esempi di iniziali in forma inversa, l'utente debba cercarle in forma diretta.

Una biblioteca o un sistema, comunque, possono decidere di aggiungere sempre in questi casi un rinvio dalla forma con inversione, anche se non prescritto dalle norme.

## 1.3. Qualificazioni

### 1.3.1. Qualificazioni legate al nome

**1.3.1 C.** I titoli nobiliari e la qualificazione *santo* si registrano anche quando il nome è costituito da più elementi, se lo accompagnano abitualmente.

È stato osservato che l'uso della qualificazione *santo* non risulta sempre chiaro.

Anche per questa qualificazione si è ritenuto opportuno ispirarsi a criteri generali, piuttosto che stabilire una norma o eccezione particolare (p.es. l'obbligo di includere sempre questa qualificazione).

La qualificazione *santo* verrà quindi riportata nell'intestazione quando accompagna *abitualmente* il nome nelle *pubblicazioni* delle opere della persona.

Più in particolare, essa sarà inclusa necessariamente, se attestata, quando il nome è costituito da un solo elemento e quindi particolarmente soggetto al rischio di omonimie o comunque di una non chiara identificazione (par. **1.3.1 B**).

Anche nel caso di nomi con più elementi (p.es. Francesco d'Assisi), di per sé sufficienti all'identificazione, si è ritenuto opportuno mantenere la qualificazione *santo*, se accompagna abitualmente il nome, in quanto, pur non essendo indispensabile, la sua omissione potrebbe nuocere alla chiarezza del riferimento (cfr. il par. **1.3.1 B**). In altre parole, non vedendo l'espressione *santo* accanto al nome (p.es. «Augustinus, Aurelius» o «Liguori, Alfonso Maria de'» o «Bosco, Giovanni»), l'utente potrebbe facilmente dubitare che la persona elencata sia quella che sta cercando (invece di un omonimo non santo), o avere difficoltà a riconoscerla.

Tuttavia, anche nel caso di santi possono essere preferite qualificazioni diverse, se più spesso associate al nome: p.es. per padre Pio da Pietrelcina, finora più spesso indicato in questo modo (par. **1.2.2.1 F**), o per sir Thomas More (Tommaso Moro), oltre che nel caso dei sovrani e dei papi santi (par. **1.1.2.2 A e E**).

In altri casi la qualificazione *santo* non viene usata, perché non accompagna abitualmente il nome della persona nelle edizioni delle sue opere e il nome stesso è sufficiente per l'identificazione (p.es. nel caso di Maximilian Kolbe e in quello di Roberto Bellarmino, che viene indicato come santo, nelle edizioni delle sue opere, solo occasionalmente, in pubblicazioni non recenti).

### 1.3.2. Qualificazioni per distinguere omonimi

#### 1.3.2.1. Qualificazioni abituali

Le qualificazioni che accompagnano abitualmente il nome sono date nella forma più breve e nella lingua originale.

**Dumas, Alexandre** <père>

**Dumas, Alexandre** <fils>

**Buonarroti, Michelangelo** <il Giovane>

È stato osservato che questi casi potrebbero (o dovrebbero) rientrare nel par. **1.3.1 Qualificazioni legate al nome** come «Titoli, appellativi, termini onorifici o di distinzione [...] registrati come qualificazioni se accompagnano abitualmente il nome di una persona e la loro omissione nuocerebbe alla chiarezza dell'identificazione».

In effetti la Commissione sta riesaminando questo problema, per arrivare a una distinzione più precisa e più chiara fra elementi che sono parte integrante del nome, o comunque devono accompagnarlo, da una parte, e vere e proprie qualificazioni, aggiunte dal catalogatore per i casi di omonimia, dall'altra. Questo punto del testo e gli esempi citati sono quindi in fase di revisione.

## 1.4. Rinvii

È stato suggerito di inserire anche in questo punto un riferimento ai problemi posti da diverse traslitterazioni o trascrizioni, soprattutto per i nomi in lingue semitiche o in scritture non alfabetiche.

L'osservazione è stata recepita inserendo la menzione di questo problema nella versione riveduta delle norme.

## 2. INTESTAZIONE UNIFORME PER GLI ENTI

### 2.0. Definizione e ambito di applicazione

#### 2.0.2. Nome dell'ente

È stato suggerito che i par. 2.0.2 B-2.0.2 D, relativi a espressioni di cui non è sempre chiaro se possano essere considerati nomi di un ente, potrebbero essere trasferiti nell'ambito del par. 2.1.

Queste indicazioni, però, si riferiscono non alla scelta fra diversi nomi o forme di un ente, quanto al problema, da risolvere in via preliminare, se una certa espressione vada considerata denominazione di un gruppo (ente), oppure semplice indicazione di più persone (o gruppi), o un'espressione generica, e quando un'espressione costituita solo da un nome di persona (o che appare come tale) vada considerata come un nome di ente (e quindi trattata qui) oppure come un nome di persona (pseudonimo collettivo, per il quale cfr. il par. 1.1.1.2).

**2.0.2 C.** Un'espressione costituita solo dai nomi dei componenti di un gruppo, in forma completa o incompleta, si considera una denominazione idonea a identificare il gruppo stesso come ente se si presenta costantemente nella stessa forma ed è comunemente usata per designarlo. Se l'espressione non si presenta in forma costante, o in caso di dubbio, i componenti si considerano come persone (o gruppi) distinti.

È stato osservato che per questa problema si fa riferimento a una «forma costante» (non, come avviene di solito per la scelta tra più nomi o varianti, alla forma prevalente) e - p.es. nell'esempio relativo a Katia & Marielle Labèque - si tiene conto di variazioni (come «&» e «and») che non sono considerate rilevanti in altri casi (vedi il par. 2.0.3.1).

In effetti variazioni di forma, che sono irrilevanti per stabilire più intestazioni distinte per un ente che subisca cambiamenti, sono invece un elemento importante da valutare per stabilire se ci si trova di fronte a un nome di gruppo (ente) o semplicemente all'indicazione di più persone che hanno collaborato per una certa opera. Non si tratta, insomma, di decidere se «Katia & Marielle Labèque» e «Katia and Marielle Labèque» siano due gruppi diversi (la risposta sarebbe ovviamente negativa) ma se queste espressioni siano intese come denominazioni di gruppo oppure solo come indicazione di due persone. La decisione in proposito non è sempre facile. La presenza di una forma costante non è l'unico elemento da considerare, dato che la norma fa riferimento anche all'uso comune (p.es. in repertori, discografie, etc.), ma costituisce un indizio obiettivo che sarà utile soprattutto nei casi che non sono largamente conosciuti.

L'esempio successivo («Bob Dylan & The Band») segnala che un altro elemento da considerare, oltre alla forma dell'espressione: se essa unisca entità (in questo caso un musicista e un gruppo) attive anche separatamente. Un altro esempio si incontra nella Parte II («Orchestra e Coro del Teatro alla Scala», che può figurare anche nell'ordine inverso, «Coro e Orchestra del Teatro alla Scala», ed è composto da due denominazioni usate anche separatamente, «Orchestra del Teatro alla Scala» e «Coro del Teatro alla Scala»). Non si ritiene opportuno, in questi casi, creare oltre alle intestazioni separate anche un'intestazione d'insieme.

**2.0.2 D.** La denominazione di un ente può essere costituita soltanto da un nome di persona (il titolare o fondatore, un componente, un personaggio immaginario, etc.), non accompagnato da altre espressioni ma chiaramente riferito a un gruppo o a un'organizzazione.

È stato osservato che in questi casi sono opportuni dei rinvii da una forma col cognome in prima posizione.

In effetti questo è previsto, con vari esempi e precisazioni, nel par. 2.2.2, relativo all'ordine degli elementi del nome (mentre il presente paragrafo si limita a citare questo caso, con altri, come una delle possibili forme di un nome di ente).

#### 2.0.3. Trasformazioni degli enti e cambiamenti di nome

Un ente che subisce cambiamenti di funzioni, composizione, natura giuridica o forma istituzionale si registra sempre sotto la stessa intestazione se la sua denominazione rimane immutata o presenta solo cambiamenti minori.

Si considera invece una nuova e distinta entità se assume un nuovo nome, indipendentemente da altri cambiamenti nelle sue funzioni o nella sua natura.

È stato suggerito di invertire i due casi, modificando di conseguenza anche il titolo del paragrafo.

Il suggerimento è stato seguito semplificando il titolo nella versione riveduta delle norme. Si ritiene comunque preferibile, per motivi di chiarezza logica, trattare prima i cambiamenti minori del nome, che non comportano la creazione di intestazioni distinte, invece di considerare i cambiamenti minori stessi come una sorta di eccezione (dopo quelli che danno origine a intestazioni diverse).

È stato osservato inoltre che alcuni esempi di questo paragrafo riguardano enti territoriali o enti religiosi, oppure enti da registrare in forma gerarchizzata, e dovrebbero quindi essere presentati ai punti relativi, più avanti.

La Commissione è consapevole che questa anticipazione può essere considerata un inconveniente; per chiarezza le didascalie degli esempi che presentano una situazione esaminata più avanti rinviano al punto relativo.

Tuttavia, si ritiene importante presentare, relativamente al problema del cambiamento di nome di un ente, una varietà di esempi che comprendano anche i casi, importanti e frequenti, di enti territoriali o religiosi e di loro organi. Nei punti dedicati a questi tipi di enti, invece, non sembra opportuno riprendere la problematica generale dei cambiamenti di nome, essendovi dedicato un punto specifico.

Più in generale, nel corso del lavoro la Commissione ha notato che problemi di questo genere sorgono spesso. Essi potrebbero essere evitati, in varie situazioni, utilizzando soltanto esempi semplici (che non comportano problematiche trattate in punti diversi, e in particolare in parti successive), ma questo porterebbe a impoverire il trattamento delle singole questioni e la relativa esemplificazione.

Vi sono comunque, in vari casi, problematiche interdipendenti, che sarebbe forzato, se non proprio impossibile, disporre in una successione obbligatoria e priva di anticipazioni. Del resto i fenomeni reali, utilizzati come esempi, comportano spesso, inevitabilmente, l'intreccio di più problematiche.

La Commissione ha dedicato molta attenzione alla scelta dell'ordine espositivo più opportuno e ritiene che, dato che il codice sarà di solito oggetto di un primo studio complessivo e poi di consultazione mirata, sia opportuno, per questo secondo uso, presentare nei diversi punti una varietà di situazioni anche complesse, pur se questo comporta riferimenti a trattamenti esposti in punti successivi.

Si prevede, inoltre, che la parte introduttiva del codice introduca sinteticamente i concetti fondamentali poi sviluppati nelle Parti I, II e III: il problema potrebbe quindi venire almeno in parte a cadere nella stesura finale.

### **2.0.3.1. Cambiamenti minori del nome**

**2.0.3.1 A.** Si considerano cambiamenti minori del nome, che non comportano la creazione di più intestazioni uniformi distinte: [...]

In generale, la Commissione ha ritenuto che intestazioni distinte nel caso di cambiamenti di nome di non grande rilievo, e per i quali può essere spesso molto difficile accertare che si tratti di un cambiamento effettivo e non solo dell'uso saltuario di forme differenti, costituiscano un appesantimento del catalogo per la ricerca e per la gestione. Può venire appesantita anche la gestione dei legami con le pubblicazioni e la loro descrizione (p.es. per periodici o collezioni in continuità nonostante la variazione nel nome dell'ente).

Si è quindi ritenuto opportuno contenere o limitare i casi di creazione di intestazioni distinte quando i cambiamenti nel nome non siano di grande importanza, con la consapevolezza che il confine tra cambiamenti minori e maggiori può essere spostato (tenendo conto del dibattito su questo punto) e può risultare talvolta di applicazione dubbia.

L'attenzione posta dalle norme sul concetto di cambiamento minore del nome è stata in genere apprezzata, ma è stato osservato che i casi presentati non risultano sempre chiari o sono talvolta discutibili.

Si riportano di seguito chiarimenti e commenti su alcuni casi.

#### 1) *Biblioteca civica di Trieste e Biblioteca civica Attilio Hortis*

In casi di questo tipo, relativi ad intitolazioni, la differenza fra le due forme appare esteriormente forte, ma molto spesso in pratica le forme si alternano (o intitolazione e luogo figurano insieme), o quella senza intitolazione rimane in uso anche dopo la deliberazione dell'intitolazione e senza che questa risulti formalmente soppressa. La continuità dell'ente, inoltre, è di solito certa ed evidente. Il rinvio da una forma all'altra costituisce quindi la soluzione più conveniente.

#### 2) Esempi di organi o uffici di enti territoriali

Per quanto riguarda gli organi di enti territoriali (p.es. gli assessorati o gli uffici degli enti locali con competenza per la cultura), la frequenza di piccole modifiche di denominazione è attualmente molto alta e rischia di appesantire gravemente la consultazione di voci che sono già per loro natura lunghe e complesse. Le modifiche o le aggiunte di ulteriori parole a una denominazione, se possono indicare in alcuni casi l'aggiunta di competenze rilevanti, in molti altri non corrispondono a mutamenti di competenze (così come questi possono non venire riflessi nel nome). Infine, se per gli organi statali è in genere agevole verificare l'attendibilità e la decorrenza di un cambiamento, in altri casi, soprattutto per gli enti locali, questa verifica risulterebbe molto difficile, mentre è frequente che la denominazione si presenti in forme varianti (p.es. perché l'ente è coinvolto in eventi e pubblicazioni - come mostre e convegni - che non cura direttamente).

Si ritiene quindi più conveniente, per l'utente ma anche per il catalogatore, creare nuove intestazioni *solo* nel caso di cambiamenti di rilievo, che coinvolgano gli elementi caratterizzanti della denominazione, escluse le variazioni semplicemente formali. Le denominazioni esatte che figurano nelle diverse pubblicazioni saranno comunque verificabili per l'utente a livello della descrizione bibliografica. Le forme esatte e le relative date potranno quindi essere usate per selezionare, quando è il caso, le sole pubblicazioni relative a un determinato periodo della vita dell'ente.

Tra le variazioni che si invita a considerare cambiamenti minori figurano largamente quelle di termini che indicano l'appartenenza dell'ente e le variazioni di forma che coinvolgono le stesse parole o aggiunte alla parte principale e più costante della denominazione.

L'esempio del Ministero della sanità e del Ministero della salute, come forme distinte, avverte però che, quando l'elemento distintivo del nome può apparire sostanzialmente un sinonimo, prevale la considerazione del fatto che si tratta comunque di espressioni differenti (non di variazioni che hanno come base una stessa parola, p.es. un sostantivo e l'aggettivo corrispondente). In quel caso a cambiare è proprio la parola che contraddistingue quell'ente (tra i vari ministeri).

La Commissione è consapevole, comunque, che alcune delle indicazioni fornite hanno carattere "aperto", rimandando a un giudizio del catalogatore che può tener conto, oltre che del fatto linguistico obiettivo, del tipo di ente, della frequenza e durata dei cambiamenti (e della vita complessiva dell'ente), della quantità delle pubblicazioni. Se lo si riterrà necessario, queste indicazioni potranno essere precisate in maniera più stringente sotto il profilo formale.

Tra gli altri tipi di variazioni che si invita a considerare cambiamenti minori, è stato suggerito di eliminare il punto g) (intitolazione) e restringere il punto i) (località che cambia nome, ma non ente che cambia località).

Riguardo all'intitolazione, si vedano le considerazioni esposte per l'esempio della Biblioteca civica di Trieste. Il secondo caso indicato (ente che cambia località) sembra piuttosto raro, ma può accadere p.es. che un ente trasferisca la sua sede da una grande città a un comune limitrofo (come è successo per varie case editrici) e non sembra opportuno creare una nuova intestazione.

È stato osservato inoltre che non viene indicato un criterio generale di preferenza nei casi di cambiamento minore del nome. Si deve preferire l'ultima denominazione usata, allinearsi insomma alla forma più recente? Questa scelta potrebbe costringere a correzioni molto frequenti e quindi pesanti.

Va notato innanzitutto che, in questo punto, non viene trattata la scelta tra più forme del nome di un ente, ma soltanto la decisione preliminare di creare una sola intestazione o più di una (ossia, se gli enti in causa siano da considerare *uno* o *due*).

Per ciascuna entità (una, due o più) si sceglierà poi l'intestazione uniforme secondo le indicazioni del par. 2.1.1. In particolare, il par. 2.1.1 A indica di preferire, in generale, la forma prevalente nelle pubblicazioni recenti. Il testo di questo punto è stato perfezionato nella versione riveduta delle norme.

Già gli esempi del par. 2.0.3.1, comunque, mostrano che si preferisce la forma che risulta da un cambiamento minore del nome, quando è chiaro che la forma precedente è stata abbandonata (p.es. perché l'ente ha cambiato natura giuridica o modificato il suo statuto e quindi non potrà più utilizzare la denominazione che aveva).

In altri casi, invece, può essere opportuno che l'intestazione non rifletta subito un cambiamento minore: p.es. nel caso dell'aggiunta di un'intitolazione (che potrebbe poi di fatto venire usata solo saltuariamente nelle pubblicazioni) oppure di variazioni che possono essere di breve durata alla forma più comune del nome (p.es. per un Assessorato alla cultura, essendo questa forma quella più comune e d'uso durevole o ricorrente, mentre variazioni formali più elaborate saranno spesso limitate al mandato di una singola giunta).

**2.0.3.1 C.** Non comportano la creazione di più intestazioni distinte anche i casi nei quali, pur mutando la denominazione ufficiale o completa dell'ente, rimanga invariata l'espressione adottata come intestazione uniforme (p.es. la sigla o una forma d'uso corrente o convenzionale).

#### **Italia**

*(forma d'uso corrente per indicare lo Stato italiano unitario, ufficialmente denominato Regno d'Italia dal 1861 al 1946 e Repubblica italiana dal 1946 in poi)*

È stato osservato che l'esempio dell'intestazione **Italia** non dovrebbe essere dato qui ma nel par. 2.1.4.

Nel par. 2.1.4.3 viene in effetti trattato specificamente il problema dei **Cambiamenti di denominazione o di forma di governo** degli enti territoriali. Tuttavia, è opportuno che nel punto dedicato al problema generale dei cambiamenti di nome degli enti vengano comprese tutte le situazioni in cui il cambiamento dà o non dà luogo a una nuova intestazione, e quindi anche i casi di forme correnti o convenzionali che non costituiscono la denominazione ufficiale o completa di un ente. Gli enti territoriali, da questo punto di vista, non costituiscono un'eccezione: lo stesso caso potrebbe occorrere per enti religiosi (p.es. alcuni ordini che vengono dati nella forma breve d'uso corrente) o d'altro genere.

## **2.1. Scelta del nome**

### **2.1.1. Nome prevalentemente usato**

**2.1.1 A.** Il nome con cui un ente è prevalentemente presentato nelle pubblicazioni in lingua originale è da accogliere come base dell'intestazione uniforme, anche se non si tratta della denominazione ufficiale o della forma più completa del nome.

È stato osservato che la denominazione ufficiale costituirebbe un punto di riferimento più sicuro e uniforme.

Il criterio indicato, tuttavia, risponde a un principio generale che dovrebbe essere applicato complessivamente nel catalogo (non solo relativamente alle persone) ed è stato sancito a livello

internazionale dai Principi di Parigi. Inoltre, il concetto di denominazione ufficiale non è applicabile a tutti i generi di enti e porrebbe anch'esso, per i tipi di enti a cui è applicabile, non poche difficoltà.

La denominazione ufficiale di un ente, quando esiste, andrà comunque per quanto possibile accertata e registrata, così come il nome reale degli autori personali (cfr. il par. 2.3), questo è in molti casi abbastanza agevole per la disponibilità in rete dei documenti ufficiali (p.es. leggi, statuti, regolamenti, etc.) in cui può essere verificata.

### **2.1.1.2. Intitolazioni o denominazioni particolari e indicazioni di luogo**

Se un ente usa alternativamente, per identificarsi, un'intitolazione (o un'altra denominazione particolare) oppure l'indicazione del luogo in cui ha sede, si adotta la forma prevalente, facendo rinvio dall'altra.

#### **Biblioteca comunale degli Intronati**

< Biblioteca comunale di Siena

(forma usata meno frequentemente)

#### **Biblioteca nazionale centrale di Roma**

(forma prevalente nelle pubblicazioni recenti)

< Biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele II

È stato osservato che l'indicazione del luogo può essere più efficace dell'intitolazione (p.es. per molte biblioteche).

L'osservazione è condivisibile, ma la Commissione non ha ritenuto opportuno affidarsi a una valutazione inevitabilmente soggettiva (e sicuramente variabile) della preferibilità fra le due forme. È più opportuno ricorrere al criterio obiettivo della prevalenza dell'una o dell'altra nell'uso dell'ente stesso. In ogni caso, un rinvio servirà l'utente che compia la sua ricerca tramite l'altra forma. In generale, la forma preferita dovrebbe rispecchiare l'uso dell'ente stesso, mentre forme semplificate o d'uso corrente per indicare un ente sono registrate più appropriatamente come intestazioni di rinvio.

Per il trattamento dell'indicazione di luogo si veda il par. 2.2.5.

## **2.1.2. Forme varianti di un nome**

### **2.1.2.2. Forme in lingue diverse**

**2.1.2.2 A.** Se l'ente si presenta comunemente con una forma italiana del proprio nome, questa viene preferita, anche se non è prevalente.

È stato osservato che in alcuni casi gli esempi riportano una forma italiana, accolta però solo come rinvio e non come forma preferita (p.es. «Biblioteca nazionale svizzera» e «Consiglio internazionale degli archivi»).

Nei due esempi, la didascalia avverte che «la forma italiana non è usata comunemente». Può succedere, infatti, che una forma italiana sia comparsa eccezionalmente, o che sia stata usata in passato, mentre nelle pubblicazioni recenti, anche in italiano, non sia più utilizzata. Nei due esempi, questo può essere verificato con una ricerca, p.es., nell'Indice del SBN. È quindi più opportuna, anche in un catalogo italiano, la forma in un'altra lingua.

**2.1.2.2 C.** Per gli enti di carattere internazionale e per quelli di paesi e aree bilingui o multilingui, che usino abitualmente due o più forme in lingue diverse, si sceglie secondo il seguente ordine di preferenza: inglese, francese, spagnolo, tedesco, altre lingue in alfabeto latino.

È stato osservato che nell'ordine di preferenza delle lingue non compare l'italiano e che sono indicate specificamente solo quattro lingue.

In effetti, nei paragrafi precedenti si è già indicato che si preferisce, quando possibile, la forma italiana. La norma va letta a seguire il paragrafo precedente («2.1.2.2 B. In mancanza di una forma italiana...»).

Per la scelta fra altre lingue, non si è ritenuto necessario elencarle in grande numero, perché in pratica si darà molto raramente il caso che fra le lingue usate abitualmente da un ente non ci sia una delle lingue citate e che le lingue usate impieghino la stessa scrittura. In questi casi, a parità di altre condizioni, il catalogatore potrà scegliere per analogia (preferendo p.es. una lingua romanza a una lingua slava o una lingua in alfabeto cirillico a una lingua in scritture ideofonografiche).

Le indicazioni sulla scelta tra nomi in più lingue, comunque, sono state riorganizzate in una forma più chiara e sintetica nella versione riveduta delle norme.

### 2.1.3. Enti subordinati o collegati ad altri enti

#### 2.1.3.1. *Enti subordinati registrati in forma autonoma*

L'intestazione per un ente subordinato a un altro ente ha come base il suo nome se questo è sufficiente a identificarlo con chiarezza anche quando non è accompagnato dal nome dell'ente sovraordinato.

È stato suggerito di includere fra i casi, p.es., il nome di biblioteche dell'università caratterizzate da un'intitolazione.

Anche in questo caso, tuttavia, si preferisce applicare le norme generali.

Riguardo alle intitolazioni, in generale, si ritiene opportuno sottolineare che il loro uso è molto spesso saltuario o di breve durata, o non elimina le omonimie. P.es., risultano attualmente tre biblioteche intitolate al giurista sardo Antonio Pigliaru (appartenenti a tre enti diversi) e almeno due intitolate a Italo Calvino. Di solito, per una chiara identificazione dell'istituto e per l'efficacia della ricerca da parte dell'utente è più opportuna l'indicazione dell'ente di appartenenza. Sul piano pratico, questa indicazione è normalmente presente nelle pubblicazioni, mentre l'intitolazione può spesso mancare.

È stato suggerito inoltre di dedicare una norma esplicita al caso, contemplato nella didascalia dell'esempio della Wren Library, in cui il nome dell'ente sia sufficiente alla sua identificazione accompagnandolo col nome del luogo in cui ha sede, invece che con nome dell'ente sovraordinato.

Si rileva, però, che il caso citato riguarda un particolare istituto, identificato con il suo nome (anche se nel caso particolare soggetto ad una omonimia). Non si ritiene opportuno trattare in questa maniera enti subordinati o organi che abbiano denominazioni di tipo descrittivo, in quanto l'elemento più idoneo a identificarli con chiarezza non è la località in cui hanno sede ma l'ente a cui appartengono. P.es., qualificare facoltà o dipartimenti universitari con il nome della città in cui si trovano, invece che con il nome dell'ateneo di cui fanno parte, oltre a risultare innaturale, comporterebbe numerosi problemi (p.es. di incoerenza a seconda dell'esistenza, nella stessa città, di un solo ateneo o di più di uno) e soluzioni poco chiare (p.es. nel caso di atenei che non hanno come propria sede una singola città, o che hanno strutture in città diverse dalla propria sede principale, dove possono trovarsi anche strutture di altri enti).

#### 2.1.3.2. *Enti subordinati registrati in forma gerarchizzata*

**2.1.3.2 B.** Se un ente subordinato usa un nome che incorpora quello dell'ente sovraordinato, i criteri indicati si applicano alla sola denominazione particolare dell'ente subordinato.

**Seminario vescovile di Trieste.** Biblioteca  
< Biblioteca del Seminario vescovile di Trieste  
(forma con cui l'ente si presenta abitualmente)

**Italia.** Senato. Biblioteca  
< Biblioteca del Senato della Repubblica  
< Biblioteca del Senato del Regno  
(l'ente si presenta generalmente come Biblioteca del Senato della Repubblica - in precedenza Biblioteca del Senato del Regno - oppure come Biblioteca del Senato; per la forma dell'esempio vedi anche il par. 2.1.4.4)

È stato osservato che - come dice del resto già la didascalia dell'esempio - l'ente si presenta con una forma del nome che, nel suo complesso, è sufficiente a identificarlo.

Il criterio indicato, infatti, è quello di non tener conto della formulazione complessiva, ma solo dell'elemento specifico del nome, in maniera da trattare nello stesso modo sia i casi in cui l'ente si presenta con il suo nome *accompagnato* da quello dell'ente sovraordinato (p.es. «Seminario vescovile di Trieste» e «Biblioteca», senza legami grammaticali) sia quelli nei quali la denominazione *incorpora* il nome dell'ente sovraordinato (p.es. «Biblioteca del Seminario vescovile di Trieste»). In pratica, è frequente che uno stesso ente si presenti sia in una forma sia nell'altra e questa differenza di presentazione appare irrilevante.

Se si usasse invece il criterio di tener conto dell'intera formulazione, si dovrebbero registrare in forma autonoma numerosi casi di organi generici che si presentano con un legame grammaticale (p.es. «Direzione del Partito socialista italiano» o «Sezione di Milano del Club alpino italiano»). Sorgerebbero problemi anche per alcuni enti già registrati in forma autonoma, ma il cui nome si presentasse grammaticalmente legato a quello dell'ente sovraordinato.

### 2.1.4. Enti territoriali

#### 2.1.4.1. *Scelta del nome geografico o della denominazione ufficiale o tradizionale*

Gli Stati e gli altri enti territoriali si registrano, quando possibile, sotto il nome geografico correntemente usato per indicarli e che generalmente fa parte della loro denominazione ufficiale o completa. [...]

Si preferisce però la denominazione ufficiale o tradizionale dello Stato, o altro ente territoriale, se essa è l'unica o comunque la più idonea a identificarlo in maniera chiara e corretta.

Dal punto di vista formale, è stato suggerito di modificare l'espressione «che generalmente fa parte della loro denominazione ufficiale o completa» in «che fa parte della loro denominazione ufficiale o completa, anche in forma aggettivale».

Il testo è stato emendato nella versione riveduta delle norme. Si rileva però che, se attualmente non esistono Stati che non abbiano nella loro denominazione il termine geografico (anche in forma aggettivale) usato nell'intestazione per indicarli (escluso il caso, controverso, di Taiwan), non è possibile affermare la stessa cosa per tutti gli altri enti territoriali (diversi dagli Stati). Il testo quindi non esclude, in linea di principio, che possano esistere casi di enti territoriali identificati con un nome geografico che non fa parte della loro denominazione completa, anche se essi non sono finora emersi.

È stato proposto di ricorrere sempre alla denominazione ufficiale completa (e di conseguenza a intestazioni distinte quando avvengano cambiamenti nella forma istituzionale o comunque nella denominazione stessa), oppure, in subordine, al nome geografico nella lingua originale.

Si sottolinea, però, che l'uso del termine geografico, quando possibile, è prescritto dai Principi di Parigi.

Non si tratta, inoltre, di una mera convenzione catalografica, come talora si crede, in quanto è applicata ai propri membri, p.es., dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea ed è in genere seguita nelle relazioni diplomatiche e nella maggior parte delle attività pubbliche. Nel diritto internazionale, uno Stato deve essere dotato di un governo per intrattenere relazioni con gli altri, ma gli elementi primari sono la popolazione e il territorio e questi possono essere rappresentati legittimamente da organismi istituzionali diversi che si succedono fra loro, senza che questo implichi una discontinuità nello Stato stesso (cfr., come esempio, la lista dei membri delle Nazioni Unite con le relative decorrenze). Le denominazioni costituite (quando possibile) dal solo termine geografico sono concordate a livello internazionale (in genere alle Nazioni Unite) e costituiscono una forma breve ma ufficiale del nome dello Stato, usata anche nelle attività diplomatiche.

Si avverte inoltre che le denominazioni ufficiali complete degli Stati, contrariamente a quanto ci si potrebbe attendere, comportano non di rado problemi di definizione, accertamento e normalizzazione, come si può verificare confrontando liste di una certa autorevolezza (p.es. quelle presenti in enciclopedie o diffuse da organizzazioni internazionali o da alcuni governi nazionali).

L'uso del nome geografico, nella maggior parte delle attività pubbliche, è finalizzato anche a rendere più facile la comunicazione in lingue diverse e, di conseguenza, i nomi geografici stessi sono dati tutti nella stessa lingua, a seconda delle sedi e delle circostanze, e non ciascuno nella lingua del paese stesso (si veda p.es., anche per questo aspetto, l'uso delle Nazioni Unite e quello dell'Unione Europea, che nelle pagine in ciascuna lingua presenta i nomi geografici degli Stati membri nella stessa lingua). Una maggiore diffusione dei nomi geografici nella forma originale sarebbe forse auspicabile, ma allo stato attuale essi sono di solito tradotti o adattati nelle diverse lingue.

È stato osservato anche che l'uso del nome geografico in italiano produce un contrasto con la denominazione dei suoi organi, dati nella lingua originale.

Il contrasto tra il nome dello Stato in italiano e il nome del suo organo nella lingua originale può essere in effetti un po' fastidioso, ma si tratta di una situazione molto comune nella comunicazione ordinaria (p.es. quando nominano una via di Londra o di Parigi, dando il nome della via in lingua originale e il nome della città in italiano, o un ente e il paese in cui ha sede). L'uso di lingue diverse nella stessa intestazione si verifica in varie altre circostanze (p.es. nelle qualificazioni di luogo degli enti e in varie qualificazioni delle persone) e soluzioni che lo escludessero completamente sarebbero impraticabili.

Alcune richieste di chiarimenti hanno riguardato specificamente le forme indicate negli esempi per alcuni Stati italiani anteriori all'Unità (talvolta differenti da quelle presenti nelle RICA).

Per gli Stati del passato - in mancanza delle forme odierne di riconoscimento ufficiale del nome geografico - la preferenza deve basarsi principalmente sull'uso, che può essere verificato, oltre che in appropriate opere di consultazione, semplicemente su un'ampia base dati catalografica. P.es., nel caso della Repubblica napoletana del 1799, una semplice ricerca nell'Indice del SBN mostra che l'espressione abitualmente usata nelle pubblicazioni recenti è appunto «Repubblica napoletana», che l'espressione «Repubblica partenopea» è usata molto più di rado (oltre che in pubblicazioni meno recenti e meno autorevoli), e che l'espressione «Repubblica di Napoli» non è usata praticamente mai per fare riferimento a questo ente territoriale e risulterebbe quindi, anche nella forma «**Napoli** <Repubblica>», poco comprensibile. Al contrario, per la Repubblica fiorentina la forma «Repubblica di Firenze» e quella aggettivale ricorrono entrambe comunemente, cosicché si può adottare la forma «**Firenze** <Repubblica>».

Nel caso di intestazioni a prima vista atipiche come «**Lombardo-Veneto** <Regno>» e «**Due Sicilie** <Regno>», come chiarisce la didascalia, entrambe le espressioni geografiche sono comunemente usate, da sole (senza la parola «Regno»), per indicare il relativo ente territoriale. Una semplice ricerca in una base dati bibliografica (p.es. la BNI o l'OPAC del SBN) mostra numerosi titoli in cui queste espressioni figurano da sole (p.es. *Le Due Sicilie e l'Egitto nel secolo XIX*, *La fine delle Due Sicilie e la marina britannica*, *Maiolica delle Due Sicilie*, etc.).

È stato inoltre osservato che nella scelta fra il nome geografico e la denominazione tradizionale o completa non si indica come criterio discriminante la corrispondenza tra nome geografico ed estensione territoriale dell'ente.

Questa corrispondenza, in effetti, è in genere indicativa della possibilità di usare il nome geografico, ma non costituisce un utile criterio discriminante, almeno per gli Stati del passato, in quanto sono frequenti i casi



nei quali il nome geografico è utilizzabile anche se non corrisponde all'estensione del territorio (spesso indica piuttosto la capitale, essendo indifferenti i cambiamenti di estensione del dominio), e, inversamente, i casi nei quali il nome geografico è inutilizzabile perché in pratica non viene usato comunemente per indicare l'ente, anche se può corrispondere approssimativamente al territorio di quello. Il criterio del territorio, inoltre, può essere fuorviante, suggerendo al catalogatore meno esperto di cercare un termine geografico adeguato al territorio dello Stato, invece di prendere semplicemente atto che un certo Stato viene comunemente indicato con l'espressione geografica compresa nel suo nome.

#### 2.1.4.2. Qualificazioni degli enti territoriali

**2.1.4.2 A.** Se l'intestazione per un ente territoriale è costituita dal nome geografico si aggiunge di norma una qualificazione, possibilmente in italiano, che indica il tipo di autorità e fa in genere parte della sua denominazione ufficiale o completa.

Non si aggiungono qualificazioni, però, alle espressioni che corrispondono agli Stati moderni e contemporanei e ai nomi delle città, quando stanno a indicare la relativa amministrazione comunale, municipalità, etc.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Nel caso degli Stati e delle amministrazioni cittadine esiste di solito una continuità sia normativa sia di organi o magistrature che rende inopportuna la creazione di intestazioni distinte nel caso di cambiamenti di natura istituzionale o di forma di governo (cfr. i par. 2.0.3 e 2.1.4.3). Di conseguenza, è opportuno evitare qualificazioni che, riflettendo la natura istituzionale o forma di governo in un particolare periodo (p.es. Regno, Repubblica, Comune, Comunità, Municipalità, Città, etc.), sarebbero inappropriate per periodi diversi.

La differenza di trattamento, per quanto riguarda le qualificazioni, tra Stati e amministrazioni cittadine da una parte, e tutti gli altri enti territoriali dall'altra, è stata rilevata in più commenti.

Tuttavia, soluzioni diverse (dare sempre questo tipo di qualificazione, oppure darla solo in casi di omonimia effettiva) comportano, a giudizio della Commissione, inconvenienti maggiori.

In effetti, già oggi in vari casi vengono date qualificazioni di questo tipo, per chiarezza, in assenza di omonimie effettive: p.es. per la Repubblica dell'Ossola o la Repubblica di San Marino, o in generale per le province italiane, anche nei rari casi in cui il loro nome non coincide con quello del capoluogo (e non ha quindi omonimi).

L'ipotesi di utilizzare sempre qualificazioni di questo tipo, anche per gli Stati e le città, può sembrare attraente per coerenza, ma comporta notevoli inconvenienti:

a) quello di dover istituire diverse intestazioni separate (per i cambiamenti istituzionali, di denominazione, etc.), oppure

b) quello di usare una qualificazione errata ed anacronistica, se si continua a considerare un'unica entità il governo di uno stesso Stato o l'amministrazione stessa di una città.

Per esempio, nella prima ipotesi si dovrebbero istituire intestazioni separate «Italia <Regno>» e «Italia <Repubblica>», nella seconda ci si troverebbe ad usare l'intestazione «Italia <Repubblica>» anche per le pubblicazioni del Regno d'Italia.

Le intestazioni separate sarebbero spesso molto numerose (p.es. per lo Stato francese) e complesse (p.es. per le amministrazioni cittadine di Antico Regime e per quelle straniere), mentre vi è normalmente continuità sia normativa (delle leggi, statuti, regolamenti, etc.) sia degli organi e uffici. I cambiamenti di denominazione ufficiale invece sono spesso di scarsa importanza per l'identificazione dell'entità (p.es. è tipica l'aggiunta o soppressione di aggettivi come "democratico", "popolare", "arabo" o "islamico", etc.) o semplicemente derivati da un riassetto complessivo degli enti locali (p.es. per le città metropolitane, città autonome, etc.). Come si è notato sopra, non a caso nelle attività internazionali e anche diplomatiche (p.es. alle Nazioni Unite) gli Stati sono considerati come la stessa entità, e indicati con il nome geografico, indipendentemente dal cambiamento della denominazione completa e dell'assetto istituzionale.

È stato osservato anche che usare sempre una qualificazione che indichi il tipo di ente territoriale faciliterebbe la distinzione (dal punto di vista della ricerca in un catalogo integrato, quindi anche per soggetto) tra le entità politiche e quelle semplicemente geografiche (p.es., tra il Regno o la Repubblica italiana e l'espressione «Italia» nel senso della penisola italiana).

L'osservazione richiede, secondo l'avviso della Commissione, un maggiore approfondimento. In effetti, non esistendo una nomenclatura parallela completa di "geografia fisica" e di "geografia politica", è inevitabile e usuale che una certa area geografica debba essere designata tramite il termine politico (p.es. Stati Uniti d'America o Impero romano, ma anche Spagna o Belgio, che non corrispondono a un territorio identificabile in termini di geografia fisica), anche quando non si considerano fatti politici o istituzionali ma fenomeni d'altro genere (p.es. sociali, artistici, etc.). L'uso di una stessa espressione per fenomeni appartenenti a sfere diverse non sembra quindi riconducibile ad ambiguità o omonimia, ma al naturale intrecciarsi dei fenomeni stessi. La distinzione fra i fenomeni che caratterizzano una certa area e le strutture di governo o amministrative della stessa area potrebbe quindi essere realizzata solo quando necessario e con modalità differenti dall'uso di due termini del tutto separati.

È stato osservato inoltre che le qualificazioni che indicano il tipo di ente territoriale (p.es. <Provincia> o <Contea>) sono date per esteso (non abbreviate, come avviene p.es. nelle AACR2).

In generale, si ritiene opportuno utilizzare abbreviazioni solo quando siano d'uso estremamente frequente e sicuramente molto conosciute, oltre che non ambigue. In questo caso il risparmio di pochi caratteri provocherebbe notevoli inconvenienti, tra i quali la necessità di formulare la forma per esteso come rinvio

## Osservazioni sulla Parte III: Responsabilità

(per evitare risposte negative nel caso di ricerche con la forma per esteso) e la difficoltà di interpretare abbreviazioni in lingue diverse dall'italiano (mentre le parole straniere date per esteso sono comunque facilmente ricercabili in un dizionario).

È stato osservato inoltre che le qualificazioni che indicano il tipo di ente territoriale sono date con la maiuscola iniziale (contrariamente all'uso ordinario per altri tipi di qualificazioni).

In effetti, anche in altri casi (p.es. per alcuni enti religiosi), la qualificazione viene data con l'iniziale maiuscola, in quanto corrisponde generalmente all'elemento iniziale della denominazione completa (o di una sua variante), che si darebbe, in quanto nome proprio, con la maiuscola. Non si tratta, insomma, di una qualificazione generica, che indichi semplicemente una categoria di enti.

**2.1.4.2 B.** Se è necessario per distinguere intestazioni uguali, anche di rinvio, o intestazioni che possono risultare ambigue, si aggiungono, a seconda dei casi, una qualificazione cronologica o l'indicazione della regione o dello Stato nel quale l'ente territoriale è compreso.

*Cfr. anche il par. 2.1.6.3 D.* Nei casi di omonimia il luogo si fa seguire dal nome della provincia, della regione o dello Stato, a seconda dei casi.

È stato suggerito che i nomi delle città (ed eventualmente altri nomi geografici) potrebbero essere sempre qualificati, generalmente con il nome dello Stato, per prevenire omonimie e indicare più chiaramente la località a cui ci si riferisce.

Si ritiene però che qualificare tutti i nomi geografici risulti generalmente inutile (per assenza di conflitti effettivi, anche nella maggior parte dei casi in cui esistono nel mondo località omonime) e pesante (p.es. per forme come «Parigi <Francia>» o «Liverpool <Gran Bretagna>»). Non si ritiene inoltre che rientri tra le funzioni del catalogo indicare dove si trova una particolare città (p.es. quando il suo nome figura come località in cui si è svolto un congresso).

È stato osservato inoltre che la precisazione per i casi di località omonime non dovrebbe essere data come qualificazione, ma in una forma diversa (p.es. tra parentesi tonde o di seguito dopo una virgola), sia perché si tratta di un elemento di genere diverso sia per il possibile conflitto tra questa precisazione e la qualificazione che indica il tipo di ente territoriale.

Le qualificazioni, in effetti, possono essere costituite da elementi di natura diversa (termini generici, espressioni geografiche, titoli, nomi, date, etc.), distinti dalle parti del nome o finalizzati a distinguere omonimi secondo i diversi casi. Può sembrare curioso distinguere allo stesso modo «**Parma** <Provincia>» e «**Parma** <Ohio>», dato che nel primo caso ci si riferisce alla stessa città indicata dall'intestazione non qualificata «**Parma**» e nel secondo a una città diversa, ma allo stesso modo una parola come *Roma* o *Italia* può aver bisogno di essere qualificata come nome di una casa editrice o di un gruppo musicale, come una sigla, come un nome di persona o uno pseudonimo, etc., sia in italiano sia in altre lingue (dove la stessa sequenza di lettere, p.es., può avere significati del tutto diversi dal nome della capitale d'Italia).

In generale, anche per altri tipi di qualificazioni (p.es. i nomi per esteso di una persona o lo scioglimento della sigla di un ente) è stato suggerito di impiegare convenzioni grafiche differenti dalla qualificazione "ordinaria", ma le categorie da distinguere potrebbero essere parecchie e il risultato rischierebbe di risultare confuso e dare origine a disomogeneità.

È parso quindi più opportuno riservare un unico segno, sempre lo stesso, alle qualificazioni di ogni tipo e con qualsiasi finalità, le parentesi uncinate ( < > ). Le parentesi tonde sono state utilizzate pure per un unico tipo di elementi (le aggiunte al titolo uniforme) e si è preferito non utilizzare altri segni, tranne la virgola per il suo uso ordinario, il punto per staccare sottointestazioni o titoli dipendenti o di parti, e il punto e virgola per separare più qualificazioni.

La Commissione, inoltre, ha espresso in varie sedi la sua convinzione che sarebbe opportuno normalizzare a livello internazionale la punteggiatura convenzionalmente usata nelle intestazioni, in maniera analoga alla normalizzazione della punteggiatura impiegata nella descrizione bibliografica. In mancanza di convenzioni internazionalmente accettate, nei documenti sono stati impiegati i segni di punteggiatura tradizionali o più diffusi, ma si riconosce che singoli sistemi potranno mantenere o adottare convenzioni differenti.

### 2.1.4.4. *Organi di enti territoriali*

È stato osservato che gli organi di enti territoriali potrebbero essere dati in forma autonoma (non preceduti dal nome dello Stato o altra autorità) e poi qualificati, quando necessario, col nome dell'ente a cui appartengono (p.es. «Ministero degli interni <Italia>»). Si potrebbe quindi eliminare la distinzione fra gli organi (legislativi, amministrativi, etc.) e i "non organi", utilizzando solo le regole generali sugli enti subordinati.

Si rileva però che questo trattamento è stato concordato a livello internazionale nei Principi di Parigi, come l'uso del termine geografico, e che eliminandolo ci si verrebbe a discostare da un principio accettato largamente e da tempo a livello internazionale.

Nel merito, se in questo e in altri casi è stata spesso sostenuta la posizione di preferire, per quanto possibile, il nome dell'ente subordinato (qualificandolo dove necessario per omonimie) rispetto a forme gerarchizzate, bisogna notare che i nomi di organi ed enti subordinati, anche quando non ricorrano concretamente omonimie nel singolo catalogo, sono di solito e per loro natura formulati come espressioni descrittive, suscettibili di ricorrere per qualsiasi ente dello stesso genere, oltre che spesso citati in maniera approssimativa (indicando il loro ambito, p.es. di ministero della cultura o degli esteri, piuttosto che la denominazione esatta).

Si rileva inoltre che, dal punto di vista della ricerca e anche da quello della catalogazione, il raggruppamento appare più conveniente: la ricerca mirata (direttamente sotto il nome del singolo ministero, ufficio, etc.) viene infatti soddisfatta nello stesso modo quando esiste un rinvio (di solito attivabile automaticamente) dalla forma autonoma a quella composta, mentre nel raggruppamento possono essere controllate e verificate meglio eventuali varianti (oltre alla possibilità che un ente subordinato non italiano sia registrato in forma italiana, non essendo facilmente accertabile quella originale). I raggruppamenti che ne risultano (p.es. sotto la voce *Italia* e voci analoghe) possono essere a volte piuttosto ingombranti, ma non meno ingombranti, di più difficile utilizzazione e di nessuna utilità sarebbero gli insieme di intestazioni che iniziano con termini identici o quasi uguali ma riferiti a organi di enti diversi (p.es. Ministero, Direzione generale, Ambasciata, Ufficio, etc.).

Posto che saranno comunque previste entrambe le possibilità di accesso (in forma autonoma qualificata e in forma gerarchizzata), è preferibile scegliere come forma accettata la seconda, che permette di avere un quadro complessivo utile anche quando non si conosce la denominazione esatta (o si conosce solo il suo equivalente italiano) o questa è stata soggetta a variazioni.

Sono stati inoltre chiesti chiarimenti riguardo ad alcuni esempi, contenuti anche in altri punti, come il Servizio geologico nazionale (dato in forma autonoma al par. 2.1.3.2 A) e le soprintendenze ai beni culturali (date in forma gerarchizzata, p.es. nel par. 2.2.5).

In effetti, le soprintendenze ai beni culturali sono organi che esercitano precise e importanti funzioni amministrative, relative alla tutela (unitamente, com'è ovvio, a svolgere attività di studio), mentre il Servizio geologico nazionale, come altre istituzioni statali, ha funzioni principalmente scientifiche (nell'ambito cartografico, come l'Istat nell'ambito statistico, etc.). Il Servizio geologico nazionale è confluito alcuni anni fa nell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), un ente pubblico con ordinamento autonomo, al di fuori quindi dall'apparato amministrativo statale.

### 2.1.5. Enti religiosi

Per gli enti religiosi si adotta come intestazione uniforme, secondo le norme generali, il nome con cui sono prevalentemente identificati nelle loro pubblicazioni in lingua originale, nella forma italiana se usata comunemente dall'ente stesso (cfr. il par. 2.1.2.2), salvo quanto specificato di seguito.

È stato osservato che la clausola sulla preferenza per la forma italiana viene a contraddire il criterio generale di rispetto del nome con cui un ente si presenta nelle sue pubblicazioni.

Il riferimento al par. 2.1.2.2 (nella versione riveduta delle norme par. 2.1.2.1), «Se l'ente si presenta comunemente con una forma italiana del proprio nome, questa viene preferita, anche se non è prevalente», ricorda che per vari enti (per lo più, ma non sempre, internazionali) si preferisce la forma italiana, se usata comunemente, a quella usata più frequentemente dall'ente. Per enti attivi in molti paesi o con pubblicazioni in molte lingue, infatti, l'utente si attenderà normalmente di trovare, in un catalogo italiano, la forma italiana.

Deve trattarsi, comunque, di una forma con cui l'ente stesso si presenta, non di una traduzione del nome o della forma italiana usata semplicemente nei discorsi sull'ente: forme come «Chiesa anglicana» o «Chiesa ortodossa russa» non sono quindi accettate, e figurano solo come rinvii.

#### 2.1.5.2. Istituti di vita consacrata e religiosa

**2.1.5.2 A.** Per gli ordini, congregazioni, istituti, società e comunità di vita consacrata e religiosa si adotta la forma breve correntemente usata in italiano.

È stato osservato (oltre a quanto notato al punto precedente riguardo alla preferenza per la forma italiana) che non è chiaro cosa si intenda per «correntemente usata» e perché venga preferita la forma breve.

La preferenza per la forma breve è una tradizione consolidata in ambito catalografico, oltre a corrispondere all'uso abituale; gli stessi ordini si presentano molto spesso, nelle loro pubblicazioni, con la forma breve (p.es. Cappuccini) piuttosto che con la denominazione completa dell'ordine stesso. La forma breve è preferita, tra l'altro, nelle Norme vaticane. Per verificare le denominazioni in uso per gli istituti cattolici si consiglia (nella nota al par. 2.1.5) di consultare l'*Annuario pontificio*, che preferisce anch'esso la forma breve, quando è chiara e d'uso comune.

##### **Communauté de Taizé**

*(forma più usata nelle pubblicazioni)*

< Communauté monastique oecumenique de Taizé

*(forma meno frequente nelle pubblicazioni)*

< Monaci di Taizé

*(forma non usata nelle pubblicazioni)*

< Taizé <Comunità monastica>

*(in alcune pubblicazioni c'è il solo toponimo)*

A proposito di questo esempio è stato domandato come mai non sia stata preferita la forma italiana.

Come indicato per il par. 2.1.5, si preferisce la forma italiana del nome quando è usata dall'ente stesso, ma non se si tratta semplicemente di una traduzione oppure di un'espressione correntemente usata per parlare

dell'ente (ossia come soggetto). Nel caso specifico, non risulta una forma italiana comunemente usata dall'ente nelle sue pubblicazioni. All'esempio verrà però aggiunta la forma «Comunità di Taizé», comparsa nelle pagine in italiano del sito dell'ente.

### **2.1.5.3. Circostrizioni territoriali ecclesiastiche**

**2.1.5.3 A.** Gli enti religiosi che hanno una giurisdizione ecclesiastica territoriale (p.es. diocesi e parrocchie) si registrano direttamente sotto il loro nome, nella forma prevalentemente usata. [...]

È stato osservato che poteva essere preferibile mantenere la norma delle RICA, che registravano p.es. le diocesi sotto il nome del luogo, come gli enti territoriali (p.es., nella forma attuale, «Rieti <Diocesi>»).

La Commissione ha ritenuto però più corretto riservare i nomi geografici alle entità di tipo politico che hanno la rappresentanza della popolazione di un territorio (enti territoriali), ritenendo che le circostrizioni territoriali di enti diversi o gli enti competenti ad altro titolo su un determinato territorio debbano essere registrati, secondo le norme generali, sotto la loro denominazione (in forma autonoma) oppure come sottointestazioni (preceduti dal nome dell'ente sovraordinato).

Ha ritenuto inoltre che espressioni come «Diocesi», pur avendo originariamente un significato generico, non richiedano oggi e in generale di essere accompagnate dal nome dell'ente sovraordinato (cfr. il par. 2.1.3.1). Si ricorda, per confronto, che nelle AACR2 le diocesi cattoliche sono registrate come sottointestazioni della Chiesa cattolica.

Si ricorda inoltre che alcuni organi della Chiesa cattolica, tradizionalmente, sono trattati in maniera analoga a quelli di enti territoriali (cfr. il par. 2.1.5.6), in quanto la Santa Sede esercita funzioni analoghe, p.es. in ambito diplomatico. Tuttavia, questa analogia riguarda intestazioni in forma gerarchica che hanno come primo elemento il nome dell'ente («Chiesa cattolica»), non il nome di un territorio o altra entità geografica.

### **2.1.5.5. Enti religiosi subordinati e organi di enti religiosi**

Gli enti religiosi subordinati e gli organi di enti religiosi si registrano direttamente sotto il loro nome o come sottointestazione (preceduta dal nome della chiesa, istituto di vita consacrata o religiosa, circostrizione territoriale, istituzione locale, etc.) secondo le norme generali (vedi il par. 2.1.3).

È stato osservato che si potrebbero dare in forma diretta le province religiose (come le province ecclesiastiche) e gli organi della Chiesa cattolica (p.es. le Congregazioni).

Per le province religiose, va ricordato che si tratta di enti di natura diversa rispetto alle province ecclesiastiche, nonostante la somiglianza fra le due espressioni: le seconde sono infatti circostrizioni territoriali della Chiesa cattolica nel suo complesso, da trattare in forma autonoma come le diocesi, mentre le prime sono semplicemente le articolazioni di un singolo ordine sul territorio. Di conseguenza, è opportuno trattare queste ultime come sottointestazione dell'ordine a cui appartengono, anche quando siano dotate di un'intitolazione (come può accadere per le sezioni territoriali di altri enti).

Per gli organi centrali della Chiesa cattolica si veda il punto successivo.

### **2.1.5.6. Organi della Chiesa cattolica ed enti collegati**

**2.1.5.6 A.** Le sacre congregazioni, i tribunali, i pontifici consigli, commissioni e comitati e gli altri uffici e organismi della Curia romana, le nunziature, internunziature e delegazioni apostoliche della Santa Sede si registrano come sottointestazione di *Chiesa cattolica* [...].

Come risulta già dall'esempio della **Chiesa cattolica** al par. 2.1.5, la Commissione ha ritenuto opportuno eliminare l'intestazione **Santa Sede** prevista dalle RICA, che comportava molti dubbi d'uso rispetto all'intestazione **Chiesa cattolica**, riferendosi sostanzialmente alla stessa entità. Questa semplificazione è stata oggetto di commenti sempre in senso positivo.

Per la forma gerarchizzata delle intestazioni per gli organi centrali della Chiesa cattolica si rimanda a quanto già osservato riguardo agli organi di governo di un ente (e più specificamente degli enti territoriali sovrani, ai quali la Santa Sede è per molti aspetti equiparata, come si sa, nel diritto internazionale). Questo trattamento è raccomandato anche da documenti internazionali.

## **2.1.6. Enti a carattere occasionale**

### **2.1.6.1. Nome formale che identifica un ente a carattere occasionale**

**2.1.6.1 A.** L'intestazione uniforme per un ente a carattere occasionale è il nome formale con cui è identificato nelle relative pubblicazioni (in genere atti, relazioni e comunicazioni, risoluzioni, etc., per i congressi, cataloghi o altro materiale documentario per le esposizioni).

È stato osservato che non è chiaro se il nome formale dell'ente debba trovarsi sul frontespizio della pubblicazione o possa risultare anche da altre fonti.

La norma, citata sopra, parla semplicemente delle pubblicazioni, mentre per quanto riguarda la forma del nome non ha rilievo dove essa figuri. Questo aspetto andrà invece considerato a suo luogo, nelle norme sull'assegnazione delle intestazioni.

**2.1.6.1 C.** Non costituiscono un nome formale le espressioni interrotte da variazioni grafiche (p.es. nel tipo di carattere), a meno che i gruppi di parole non siano collegati da un legame grammaticale o dai due punti.

È stato osservato che i criteri di distinzione indicati e presentati negli esempi sono piuttosto sottili.

In casi come quelli esemplificati la lettura e l'interpretazione degli elementi forniti dalla pubblicazione può essere delicata e incerta, e ha portato a frequenti disomogeneità nella pratica. La Commissione ha ritenuto quindi opportuno dare regole molto precise, che si basino su dati certi e oggettivi (come l'impiego di segni di punteggiatura e di caratteri diversi) e conducano perciò a risultati uniformi. Vi sono indubbiamente gradazioni di somiglianza fra i nomi che vengono accettati e quelli che non vengono accettati, ma è indispensabile tracciare una linea di confine e il punto di riferimento più pratico è costituito dai fatti di carattere linguistico e grafico.

## 2.2. Elementi del nome e loro ordine

### 2.2.1. Articoli iniziali

**2.2.1 A.** Se il nome di un ente si presenta normalmente con un articolo iniziale, lo si mantiene al principio del nome, ma non lo si considera ai fini dell'ordinamento.

È stato osservato dal comitato per la revisione delle AACR2 che mantenere l'articolo in prima posizione, senza considerarlo nell'ordinamento, richiede appropriate funzionalità nei cataloghi elettronici.

Si rileva, però, che queste sono normalmente disponibili, se non altro per il trattamento in tutto analogo dei titoli. Lo stesso caso può verificarsi, anche se più raramente, anche per nomi di persona.

### 2.2.2. Nomi di persona nel nome di un ente

I nomi di enti che comprendono uno o più nomi di persona (del titolare, del fondatore, della persona a cui l'ente è intitolato, di soci o membri, etc.) si registrano secondo le norme generali, seguendo l'uso prevalente nelle pubblicazioni, in forma diretta<sup>18</sup>.

<sup>18</sup>[Nota redazionale: Non si considerano, in questo documento, le problematiche relative alla registrazione sistematica e uniforme di editori e tipografi (o librai-editori, distributori, etc.) come responsabili materiali delle pubblicazioni, per il libro antico o anche per i materiali contemporanei.]

È stato osservato che l'accesso controllato dai nomi di editori e tipografi può essere, almeno per determinati materiali, di notevole importanza, e andrebbe considerato.

La Commissione ha fatto esplicito riferimento a questa esigenza (vedi il par. **0.1.5 Responsabilità per la pubblicazione e la produzione materiale**) e ha discusso questa problematica, in più occasioni, con colleghi che si occupano del libro antico e della musica.

Per quanto riguarda tipografi ed editori del libro antico (già registrati sistematicamente in SBN) i problemi principali che sono emersi riguardano la prassi di trattare i tipografi ed editori stessi come enti (aziende), anche quando si presentano semplicemente con un nome di persona (caso di gran lunga più comune), applicando ai loro nomi, nello stesso tempo, la forma inversa di intestazione (cognome virgola nome) tipica delle intestazioni per le persone.

Per i nomi di enti in generale, invece, le norme di catalogazione e la prassi consolidata prevedono la forma diretta, anche quando il nome dell'ente inizia un nome e cognome e quindi il nome personale viene ad occupare la prima posizione (p.es. «Arnoldo Mondadori editore», non «Mondadori, Arnoldo»).

Può essere presa in considerazione, naturalmente, l'ipotesi di adottare criteri diversi per il periodo del libro antico e per quello del libro moderno (forma inversa nel primo caso, diretta nel secondo), ma essa comporta evidenti inconvenienti.

È stato inoltre rilevato, da un punto di vista più generale, che le scelte relative alla forma dell'intestazione si basano sulla forma in cui l'ente compare nelle edizioni delle sue opere (quindi concretamente sulle forme che di norma vengono riportate nella prima area della descrizione bibliografica), mentre le scelte relative all'accesso per editore o tipografo alle pubblicazioni da essi prodotte dovrebbero forse più appropriatamente basarsi su criteri specifici, possibilmente connessi alle norme che si seguono per l'area 4 della descrizione bibliografica (dove si preferiscono, com'è noto, forme brevi, rispetto a quelle complete registrate nell'area 1). Restando ferma l'esigenza di identificare univocamente ciascuna entità, potrebbero quindi essere preferite forme diverse per contesti diversi.

#### 2.2.4. Numeri nel nome di un ente

È stato osservato che i numeri che si trovano nel nome di alcune università italiane sono stati trattati come parte integrante del nome stesso (non come qualificazioni, normalizzate e col valore numerico) e che in generale nei nomi delle università e di altri enti sono state eliminate forme di parziale normalizzazione del nome, rispettando le singole denominazioni così come sono normalmente stabilite e usate dagli enti stessi.

In generale, il criterio del rispetto delle singole denominazioni così come sono è stato di solito apprezzato, sia per il principio generale di fedeltà al nome adottato da persone ed enti, sia perché gli interventi di normalizzazione producono spesso disomogeneità e forzature. Occorre tenere presente che negli ultimi decenni sono stati applicati sempre di più principi di autonomia dei diversi enti pubblici (fra i quali le università); è normale, di conseguenza, che enti affini o con la stessa natura giuridica (p.es. atenei, camere di commercio, aziende sanitarie, accademie, etc.) abbiano denominazioni differenti, e non uniformi, a seconda delle decisioni prese da ciascuno.

In alcuni esempi si suggerisce, comunque, la possibilità di creare rinvii da forme semplificate o uniformate. In linea di principio, infatti, l'intestazione uniforme deve rispecchiare correttamente il nome che l'ente stesso assume o adotta, mentre è funzione delle intestazioni di rinvio aiutare gli utenti a rintracciare un'intestazione a partire da elementi incompleti o imprecisi. La preferenza per la forma adottata dall'ente stesso è la più opportuna anche dal punto di vista pratico, perché generalmente è quella che il catalogatore avrà sotto gli occhi senza bisogno di ricerche particolari (se non per verificare che l'ente non risulti anche sotto altre forme).

Per quanto riguarda in particolare i numeri nei nomi delle università italiane, come si nota nell'esempio relativo le università italiane non hanno una numerazione ufficiale, ma possono inserire liberamente un numero nel proprio nome. Di conseguenza, in una stessa città coesistono università con un numero nella propria denominazione e altre che non lo hanno.

Per confronto, anche nelle norme francesi il numero è considerato parte integrante del nome delle università, nonostante le università francesi siano state numerate in maniera omogenea, diversamente da quanto è avvenuto in Italia.

Per gli enti che sono invece numerati in maniera uniforme (come le circoscrizioni o le unità dell'esercito), è stato osservato che altri codici prevedono in qualche caso di mantenere il numero nella posizione in cui si trova e in altri casi di trasporlo alla fine del nome (p.es., nelle AACR2, «20e Arrondissement (Paris, France)» e «Italy. Esercito. Armata, 5.»), mentre le norme indicano di riportarlo come qualificazione.

La Commissione ha mantenuto la soluzione già in uso di riportare questi numeri come qualificazioni (in forma normalizzata, con cifre arabe). Tuttavia, occorre notare che il numero stesso è parte integrante e necessaria del nome e non costituisce davvero un elemento aggiuntivo, introdotto per risolvere un'omonimia. Si ritiene quindi opportuna un'ulteriore riflessione per valutare se non sarebbe più corretto trattare questi numeri come parte del nome, piuttosto che come qualificazioni.

È stato osservato inoltre che, contrariamente a quanto indicato per le persone (particolarmente sovrani e papi) al par. 1.1.2.2, i numeri nei nomi di enti sono almeno in alcuni casi riportati come qualificazione e in cifre arabe (invece che come parte del nome e in cifre romane).

Riguardo alla resa del numero come qualificazione, invece che come parte del nome, si veda quanto osservato sopra. Si può rilevare inoltre che, mentre per le persone il numero è riportato quasi invariabilmente in cifre romane, per qualsiasi persona e non secondo l'uso relativo al singolo, per gli enti non esiste una prassi uniforme e invariabile: enti di tipo diverso o anche dello stesso genere, e perfino uno stesso ente, possono trovarsi indicati con cifre arabe oppure con cifre romane. Quindi, mentre l'uso dei numeri arabi per le persone costituisce una forma che appare artificiosa e non necessaria, per gli enti non si ravvisa la necessità di riportare il numero così come si presenta nel singolo caso (con risultati che potrebbero essere curiosi, p.es. nel caso di unità dell'esercito o di congressi in successione che avessero utilizzato forme differenti).

#### 2.2.5. Indicazione del luogo o della sede

Se il nome dell'ente comprende normalmente l'indicazione del luogo in cui ha sede (o dell'ambito territoriale di riferimento), grammaticalmente legata, questa si considera parte integrante del nome e si registra come si presenta.

Se l'indicazione del luogo non è costantemente presente, o non è legata grammaticalmente, si omette. Se è necessaria per distinguere enti omonimi o per altre ragioni si dà come qualificazione (vedi il par. 2.3.2.2).

È stato osservato che la distinzione tra i casi nei quali il nome del luogo si considera parte integrante del nome (e si dà quindi come si presenta, di solito con la preposizione *di*) e i casi nei quali il nome del luogo si aggiunge (come qualificazione, tra parentesi uncinate) può essere sottile e fonte di complicazioni, sia nella catalogazione che per i suoi riflessi sull'ordinamento.

Indubbiamente l'alternativa fra le due soluzioni costituisce un problema, ma occorre riconoscere che è necessario e inevitabile il ricorso sia all'una sia all'altra a seconda dei casi. Anche le RICA, e altri codici, prevedono infatti casi nei quali il nome del luogo si considera parte integrante del nome (p.es. «Monte dei paschi di Siena» o «Banco di Roma») e la distinzione tra le due categorie è spesso incerta e dà origine a frequenti disomogeneità nei cataloghi.

Anche dal punto di vista dell'ordinamento, occorre riconoscere che la varietà delle denominazioni di enti dello stesso genere è oggi tale da rendere comunque impossibile ottenere un ordinamento "semplice" (nome

generico dell'ente + città) per casi come le università, le biblioteche comunali, le accademie, etc. In pratica vi sono sempre molte denominazioni particolari (con altri aggettivi, con intitolazioni, con riferimento a più di una città, o a una regione o altra area geografica invece della città, etc.) non riconducibili allo schema più semplice.

La Commissione ha ritenuto quindi opportuno ampliare i casi nei quali il nome del luogo si mantiene nel nome, coerentemente col principio del rispetto del nome adottato dall'ente stesso. Del resto, sul piano sostanziale è ben chiaro che, p.es., l'Università degli studi di Milano e l'Università degli studi di Firenze sono due enti differenti e così denominati, mentre è piuttosto capzioso presentarli come due enti che si chiamano entrambi soltanto «Università degli studi» e che, essendo omonimi, vanno distinti col nome della città in cui hanno sede.

Potrà essere comunque utile un'ulteriore riflessione sui criteri di preferenza tra le due soluzioni (luogo come parte del nome e come qualificazione), per fissare il confine fra loro nel modo più conveniente.

## 2.3. Qualificazioni

È stato osservato che le qualificazioni sono date di solito con la minuscola iniziale e, se sono più di una, separate con il punto e virgola (mentre, per confronto, le AACR2 usano rispettivamente l'iniziale maiuscola e i due punti).

L'uso della minuscola iniziale risponde al criterio generale di non adoperare le maiuscole se non sono necessarie. Le qualificazioni sono generalmente termini descrittivi (nomi comuni) che si danno normalmente con la minuscola; la minuscola rende inoltre più evidente che non si tratta di una parte della denominazione ma di un'aggiunta esplicativa o finalizzata a distinguere omonimi.

Il punto e virgola tra più qualificazioni è stato introdotto nelle norme di SBN (le RICA separavano più qualificazioni semplicemente con virgole), in analogia con la punteggiatura ISBD, ed è diventato d'uso comune. La preferenza per i due punti (anch'essa in analogia con la punteggiatura ISBD) è comprensibile in quanto spesso - ma non necessariamente - più qualificazioni sono tra loro connesse (p.es. l'anno e il luogo per i congressi); in altri casi però le qualificazioni non sono connesse tra loro e il punto e virgola è la punteggiatura comunemente usata tra più elementi dello stesso genere ma separati.

### 2.3.2. Qualificazioni per distinguere enti omonimi

#### 2.3.2.1. Qualificazione della sigla con la forma per esteso del nome

Se l'omonimia riguarda una sigla, adottata come intestazione uniforme o usata come rinvio, la si qualifica con la forma per esteso, se conosciuta.

È stato suggerito che la forma sciolta, data per distinguere sigle identiche, potrebbe essere presentata formalmente in modo diverso dalle qualificazioni (che si danno fra < >).

Si ritiene però che non sia opportuno inserire segni diversi, se non quando hanno un valore ben distinto e si applicano a problematiche diverse. La forma sciolta di una sigla può rientrare tra i casi in cui si qualifica un nome, per chiarezza, con un'altra forma, di solito più completa (cfr. p.es. il par. 1.3.2.3 per i nomi di persona). Si è proposto un trattamento diverso, invece, per la forma per esteso di un titolo in sigla, quando segua abitualmente la sigla stessa, come complemento del titolo (vedi il par. 1.1.1.1 B della Parte II). I due casi sono affini, ma piuttosto differenti sia perché riguardano rispettivamente titoli e nomi, sia perché per i titoli si fa riferimento a forme che si presentino abitualmente l'una di seguito all'altra, mentre nel caso degli enti la sigla compare molto frequentemente da sola.

#### 2.3.2.2. Qualificazioni di luogo

**Institut national de la statistique** <Abidjan>

**Institut national de la statistique** <Tunisi>

*(anche se si tratta di enti di carattere nazionale, si preferisce qualificarli, per semplicità e omogeneità, con la città in cui hanno sede piuttosto che con il nome dell'ente territoriale di riferimento)*

È stato suggerito che anche in casi di questo genere si potrebbe preferire come qualificazione l'ente territoriale di riferimento (Costa d'Avorio e Tunisia), piuttosto che la città in cui l'ente ha sede, analogamente all'esempio dell'«Osservatorio turistico regionale <Emilia-Romagna>».

In effetti entrambe le soluzioni sarebbero accettabili. Tuttavia, mentre nel caso dell'*Osservatorio turistico regionale* l'indicazione della regione di riferimento è comunque indispensabile, anche in assenza di omonimie, perché la denominazione risulta evidentemente non compiuta, non sembra necessario precisare il paese (o la sede) di qualsiasi ente di carattere nazionale, in mancanza di omonimie effettive. La decisione di impiegare il nome del paese o quello della località potrebbe a volte essere dubbia e si è quindi preferito ricorrere a qualificazioni, in questi casi, solo per omonimie effettive e con la soluzione di uso più generale (il nome della località).

## 3. RESPONSABILITÀ PER L'OPERA

È stato osservato che non vengono definite qui le responsabilità dell'autore e, in particolare, quelle degli enti.

Le relative definizioni sono state già fornite al principio di questa parte (par. 0.1.1 e 0.1.2).

### 3.0. Opere anonime o di attribuzione controversa

#### 3.0.1. Opere di cui non si conosce l'autore

È stato osservato che si parla di intestazioni, e in particolare di intestazione principale, solo per i nomi di persone ed enti, non per i titoli, che sono pure tradizionalmente considerati, per certi tipi di opere o di pubblicazioni, un'intestazione principale. Una certa ambiguità è stata rilevata anche nella formula usata negli esempi: *t.u. (i.p.)*.

In effetti, le espressioni *intestazione* e *intestazione principale* sono tradizionalmente state spesso usate in maniera ambigua, intendendo qualsiasi punto di accesso controllato o invece solo quelli costituiti da nomi (esclusi i titoli).

La Commissione ha ritenuto opportuno limitare l'uso del termine *intestazione* ai nomi di persone ed enti, escludendone i titoli, cosicché anche la terminologia rifletta la distinzione basilare tra quelle che lo studio FRBR chiama «entità del primo gruppo» e le «entità del secondo gruppo». Questa scelta terminologica dovrà però essere verificata meglio in fase di revisione dei testi, per assicurare che non rimangano ambiguità o passaggi poco chiari.

Per maggiore chiarezza, la Commissione ha riveduto la formulazione della spiegazione data in proposito (già nel par. 0.2.3) e sostituito, negli esempi, la formula *t.u. (senza i.p.)* alla formula *t.u. (i.p.)*.

#### 3.0.3. Opere di attribuzione controversa o attribuite erroneamente

È stato osservato che non sono chiare la collocazione di espressioni come *Attribuzione a:*, che figurano negli esempi, e l'assegnazione di alcune intestazioni secondarie per l'opera o invece per la pubblicazione.

Questo capitolo, come indica il titolo, è relativo alle responsabilità per l'opera, non per le singole pubblicazioni, e quindi a quelle responsabilità che in concreto verranno legate al titolo uniforme dell'opera stessa. L'esigenza di registrarle, però, sorgerà per lo più da singole pubblicazioni, così come, p.es., sorgerà di solito l'esigenza di registrare un titolo variante o una particolare forma del nome di un autore. P.es., nel momento in cui un'opera di paternità ignota o incerta viene pubblicata (in una particolare *edizione*) con il nome di un particolare autore, diventa allora necessario registrare questo nome come una delle attribuzioni dell'*opera* (dato che il suo nome sul frontespizio non vuole indicare quella persona come autore di quella edizione, ma come autore di quell'*opera*, e così viene normalmente inteso).

Espressioni come *Attribuzione a:*, finalizzate a chiarire la motivazione della relazione (e, in alcuni di questi casi, anche la ragione per la quale si è assegnata una intestazione secondaria e non principale), possono essere registrate in vario modo, a seconda dei sistemi utilizzati: p.es. nel formato Unimarc, nelle note al collegamento in SBN, o come una designazione di tipo di responsabilità. Si tratta però di soluzioni non equivalenti, più o meno appropriate e purtroppo non sempre funzionali, allo stato attuale, per la presentazione di questo genere di informazione all'utente.

È stato osservato inoltre che è discutibile il caso del *Fiore*, che è ora attribuito a Dante e che, d'altra parte, potrebbe essere registrato anche sotto il nome di Durante che figura nel testo stesso.

Come spiega la didascalia, il fatto che un'attribuzione sia oggi largamente accettata non è di per sé elemento sufficiente, né è l'elemento principale da tenere in considerazione. Le norme indicano infatti di registrare un'opera sotto il nome di un autore quando questi sia «attualmente identificato con sicurezza» (ossia in maniera certa e definitiva, condizione che non è quella del *Fiore*) o l'opera sia «generalmente attribuita a una persona ... e registrata sotto il suo nome». Il *Fiore*, invece, è generalmente pubblicato come opera anonima, o con attribuzioni esplicitamente dubitative (contrariamente, p.es., all'*Iliade*, pubblicata con il nome di Omero, indipendentemente dalle opinioni riguardo alla validità di questa indicazione).

Di norma, l'intestazione non deve riflettere una valutazione del catalogatore riguardo all'attendibilità di un'attribuzione (né basarsi su valutazioni altrui di questo genere), bensì riflettere la maniera nella quale un'opera è correttamente individuata nell'uso. Quest'uso si ricava di solito dalle pubblicazioni stesse, con particolare attenzione a quelle recenti e autorevoli. Nel caso del *Fiore*, anche il critico che ha portato i maggiori argomenti per l'attribuzione a Dante ha pubblicato l'opera, insieme al *Detto d'amore*, con l'indicazione (sul frontespizio) «attribuibile a Dante Alighieri», invece che semplicemente con il suo nome; d'altra parte l'attribuzione a Durante, pur considerabile in astratto, non è in uso nelle edizioni dell'opera (salvo, in SBN, un'edizione del lontano 1881). L'opera, insomma, non viene in genere presentata (e registrata) né come opera di Dante Alighieri né come opera di ser Durante, bensì come opera anonima (o di attribuzione dubitativa) ed è questo il punto che più ci interessa e che risulta determinante (al contrario delle opinioni, anche autorevolissime, esposte in sedi diverse e a scopi diversi).

È opportuno, in conclusione, distinguere, come fanno le norme, tra i problemi di attribuzione, che possono essere estremamente controversi ed esulano ovviamente dall'ambito della catalogazione, e l'assegnazione di un'intestazione principale, che deve riflettere semplicemente la maniera in cui un'opera viene attualmente identificata, a fini bibliografici e in quell'ambito.

### 3.1. Opere di cui si conosce l'autore

**3.1 B.** Il nome dell'autore può non essere indicato nella fonte principale d'informazione delle pubblicazioni, ma risultare da altre parti di esse o da fonti esterne (vedi la Parte I).



È stato osservato che le indicazioni di questo paragrafo e del successivo sono pertinenti piuttosto alla Parte I.

Si rileva, però, che la Parte I comprenderà le indicazioni per la redazione della descrizione bibliografica (non per le intestazioni), mentre in questo punto si chiarisce che all'autore di un'opera va assegnata l'intestazione principale anche se il suo nome non figura nella o nelle pubblicazioni dell'opera stessa. Cosa del tutto differente è dare, in sede di norme di descrizione, indicazioni su come inserire nella descrizione stessa informazioni di questo genere.

Può essere utile ribadire, a questo proposito, che il catalogo non tratta opere in astratto, ma ha come fondamento e punto di partenza le pubblicazioni attraverso cui le opere stesse vengono messe a disposizione del pubblico. Il riferimento alle pubblicazioni particolari, per decisioni relative al livello dell'opera, non è un'eccezione o un'anomalia, ma la condizione normale. In molti casi, tuttavia, si deve tener conto, oltre che degli elementi presenti nelle pubblicazioni particolari, anche di altre fonti d'informazione di natura diversa (p.es. repertori e opere di consultazione che registrino un'autore o un'opera e informino su di essi).

## 3.2. Opere in collaborazione

### 3.2.1. Opere con uno o più autori principali

Anche a questo proposito, come per alcune norme successive (par. 3.2.4), è stato osservato che si prendono come base, per responsabilità relative all'opera, le presentazioni delle pubblicazioni.

Si ribadisce che nel catalogo le opere e gli autori sono rappresentati di norma nelle forme con cui si presentano nelle pubblicazioni. Queste forme sono infatti in linea generale quelle adottate dagli autori stessi (o, in una parte minore dei casi, consolidate dalla tradizione) e corrisponderanno, in genere, a quelle conosciute e cercate dagli utenti. Il ragionamento si applica quindi anche alle decisioni riguardo alla presentazione del ruolo di più autori per un'opera. Del resto, l'accertamento dell'importanza del ruolo svolto effettivamente da ciascun autore è in genere praticamente impossibile e comunque non pertinente agli scopi del catalogo.

Dato che in pubblicazioni diverse indicazioni di questo tipo possono variare, il par. 3.2.0 *Variazioni nelle responsabilità* e altri punti specifici chiariscono come registrare le responsabilità per l'opera in presenza di indicazioni difformi nelle edizioni. Come per molte questioni analoghe, il criterio di preferenza è in genere quello della prevalenza quantitativa, a meno che non risulti chiara la decisione di adottare una particolare forma al posto di quella o quelle usate in precedenza.

### 3.2.4. Forme particolari di collaborazione

#### 3.2.4.4. Tesi e dissertazioni accademiche

Edizione critica delle rime del Canzoniere di Ludovico Ariosto : tesi di dottorato / di Maria Finazzi ; tutore S. Albonico

(tesi di dottorato di ricerca discussa all'Università di Pavia)

t.u. **Edizione critica delle rime del canzoniere di Ludovico Ariosto**

i.p. **Finazzi, Maria**

i.s. (facolt.) **Albonico, Simone**

altro t.u. **Rime**

i.p. **Ariosto, Ludovico**

È stato osservato, a proposito dell'esempio, che la tesi potrebbe essere considerata come un'edizione dell'opera (quindi con intestazione principale all'Ariosto).

La Commissione ha considerato questa possibilità ma, tenendo conto sia del contenuto effettivo di lavori di questo tipo (normalmente differente da una comune edizione critica a stampa) sia della prassi in uso nella catalogazione delle tesi e nella loro identificazione, ha ritenuto preferibile considerare la tesi stessa come un'opera a sé (con il proprio autore). Il testo dell'opera su cui il dottorando (o lo studente) ha lavorato viene quindi considerato come una componente subordinata, comunque da segnalare obbligatoriamente (con il titolo uniforme appropriato e la relativa intestazione).

## 3.3. Raccolte e collezioni

### 3.3.1. Raccolte

È stato osservato che non è chiaro se siano comprese le antologie scolastiche.

I testi scolastici che contengono brani di vari autori sono considerati nella Parte II, par. 0.1.4 D («Non si considerano raccolte le opere che contengono al loro interno, per le esigenze dovute alla loro natura e ai loro scopi, opere o brani di opere di vari autori o anonime, anche in misura quantitativamente predominante: p.es. testi scolastici, manuali sulla legislazione in particolari settori, studi o repertori basati su esempi o citazioni, etc.»). L'espressione «antologie scolastiche» può infatti indicare opere di natura molto differente e, inversamente, vari tipi di opere non scolastiche possono comprendere al loro interno una scelta di brani altrui.

Secondo le norme, occorre valutare in primo luogo (all'interno della problematica trattata nella Parte II) se ci si trova di fronte a un'opera nuova, che per le sue esigenze comprenda brani preesistenti, oppure a una

raccolta di opere o loro parti. Le antologie scolastiche rientrano per lo più, ma non necessariamente, nel primo dei due casi, dato che il loro scopo non è di solito la semplice lettura dei brani stessi, ma il loro studio secondo le indicazioni fornite dall'autore del libro di testo. Il trattamento per quanto riguarda le intestazioni dipende quindi dalla valutazione compiuta in precedenza riguardo alla natura dell'opera.

#### 4. RESPONSABILITÀ PER PARTICOLARI ESPRESSIONI

È stato osservato che l'aggettivo «particolari» nel titolo non è necessario.

L'aggettivo, tuttavia, sembra utile a rendere più chiaro che non vi sarà in genere bisogno di considerare le responsabilità per l'espressione originale di un'opera (salvo le circostanze speciali ricordate nel par. 0.2.1, a cui si rinvia da questo punto) e che saranno invece da considerare quelle relative alla particolare espressione in esame (con le avvertenze fornite nello stesso par. 0.2.1 e poi nel par. 4.7).

È stato osservato inoltre che, distinguendo il livello dell'opera da quello dell'espressione, le responsabilità per l'espressione non dovrebbero essere considerate tutte secondarie: p.es., per una traduzione la responsabilità del traduttore dovrebbe essere considerata principale.

La Commissione ha considerato questa ipotesi, ma ha ritenuto di scartarla sulla base di varie motivazioni sia teoriche sia pratiche. Sul piano teorico, per espressione «si intende la specifica forma intellettuale o artistica che un'opera ha assunto in una sua particolare realizzazione»: espressione è quindi, p.es., il testo delle poesie di Baudelaire nella traduzione italiana realizzata da Attilio Bertolucci, non la sola attività di traduzione considerata in sé o in astratto (senza l'opera di Baudelaire). Se quindi Bertolucci è il solo responsabile di quello che potremmo chiamare il suo "modo di tradurre", il testo de *I fiori del male* è invece evidentemente il risultato di due attività di composizione, quella dell'originale e quella della traduzione, fra le quali rimane determinante la prima. Due traduzioni di Bertolucci da opere diverse sono infatti, evidentemente, opere del tutto differenti, mentre due traduzioni dovute a persone diverse delle stesse poesie di Baudelaire si presentano evidentemente (e sono considerate da tutti) come versioni di una stessa opera. Anche dal punto di vista giuridico, p.es., il traduttore gode di diritti sulla sua traduzione, ma anche per essa rimangono pienamente validi i diritti dell'autore originale. La cosa è ancora più evidente se si pensa a espressioni nella stessa lingua (p.es. diverse edizioni critiche o comunque curate da studiosi differenti).

In pratica, la formula che può rappresentare un'espressione nel catalogo rappresenta appunto, nel gruppo delle versioni ed edizioni di una particolare opera, una di queste particolari versioni, di cui non muta la responsabilità principale, mentre si aggiunge una responsabilità secondaria relativa soltanto a quella particolare versione. P.es.

Les fleurs du mal / Baudelaire, Charles  
(in italiano / Bertolucci, Attilio)

Non viene invece rappresentata (né sembra possibile farlo) l'espressione "in sé", in maniera autonoma dall'opera di cui è appunto un'espressione. Del resto, per lo più le espressioni non hanno un titolo autonomo: le traduzioni, p.es., adottano in genere un titolo che più o meno fedelmente traduce il titolo dell'opera originale, e lo stesso titolo tradotto è generalmente usato per più traduzioni diverse della stessa opera (p.es., la BNI segnala non meno di 16 traduzioni italiane dovute a traduttori diversi dell'opera principale di Baudelaire, tutte intitolate *I fiori del male*, e nessuna traduzione con titolo diverso). Alcuni tipi di espressioni hanno a volte titoli autonomi, o comunque idonei a identificarle, ma si tratta di casi meno frequenti e che possono essere risolti efficacemente, come gli altri, con appropriate aggiunte al titolo uniforme dell'opera.

Per questi motivi, definire - secondo il nostro esempio - Attilio Bertolucci come "autore" della "espressione" *I fiori del male* (senza riferimento a Baudelaire) sarebbe una formula imprecisa e fuorviante, quasi incomprensibile o comunque astrusa, oltre che fonte di varie complicazioni pratiche.

Si avverte, tuttavia, che la Commissione non ha ancora definito le forme specifiche di presentazione delle informazioni relative a singole espressioni di un'opera, salvo quanto già indicato nel paragrafo sulle *Aggiunte ai titoli uniformi* (Parte II, par. 1.0.5), e l'esempio sopra riportato ha quindi valore solo illustrativo.

È stato osservato, infine, che le responsabilità per particolari espressioni possono essere di molti generi diversi e potrebbe essere quindi opportuno rinunciare a specificarle, se non esemplificativamente.

L'osservazione riguarda, in effetti, qualsiasi problematica bibliografica trattata nelle norme di catalogazione. Le schematizzazioni presentate qui e in altre parti possono ovviamente rivelarsi incomplete, ma costituiscono comunque indicazioni per il catalogatore. Nel caso specifico, le norme danno indicazioni specifiche che sono almeno in parte differenti tra loro: p.es. per i curatori di particolari versioni, per i traduttori e gli autori di introduzioni o prefazioni, o per le figure coinvolte in esecuzioni o rappresentazioni registrate. In questi ambiti la pratica è notevolmente disomogenea e si ritiene utile fornire delle indicazioni di massima per una catalogazione più uniforme, anche se singoli istituti potranno desiderare, per le loro esigenze specifiche, un livello di catalogazione più approfondito o invece più sommario.